SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

34ª SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 28 OTTOBRE 1976

(Pomeridiana)

Presidenza del presidente FANFANI,
indi del vice presidente VALORI
e del vice presidente ROMAGNOLI CARETTONI Tullia

INDICE

AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE IN GIUDIZIO

Presentazione di relazioni . . . . . *Pag.* 1351

CONVALIDA DI ELEZIONI A SENATORE . 1350

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione 1291, 1350

Deferimento a Commissione permanente in sede deliberante di disegno di legge già deferito alla stessa Commissione in sede referente 1292

Deferimento a Commissione permanente in sede redigente 1351

Deferimento a Commissione permanente in sede redigente di disegno di legge già deferito alla stessa Commissione in sede referente 1292

Deferimento a Commissioni permanenti in sede referente . . . . . *Pag.* 1291

Richiesta di parere a Commissione permanente 1351

Discussione:

« Riforma delle leggi sulle servitù militari » **(146)**;

« Nuova regolamentazione delle servitù militari » **(49)**, d'iniziativa del senatore Lepre (*Relazione orale*).

Approvazione, con modificazioni, di un testo unificato con il seguente titolo: « Nuova regolamentazione delle servitù militari » **(146, 49):**

AMADEO (*DC*), *relatore* . . . . 1292 e *passim*
BACICCHI (*PCI*) . . . . . 1312 e *passim*
BALBO (*PSDI-PLI*) 1347

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1200) — 4

BEORCHIA (*DC*) . . . . . *Pag.* 1347
CAROLLO (*DC*) 1307
GIUST (*DC*) 1308
GUARINO (*Sin. Ind.*) 1324, 1327, 1331
LATTANZIO, *ministro della difesa* 1317
LEPRE (*PSI*) . . . . . 1300 e *passim*
LUGNANO (*PCI*), *relatore* 1299, 1317
MARGOTTO (*PCI*) 1327, 1335
PASTI (*Sin. Ind.*) 1348
PAZIENZA (*MSI-DN*) 1304, 1344
* PECCHIOLI (*PCI*) 1344
PETRUCCI, *sottosegretario di Stato per la difesa* . . . . . 1325 e *passim*
* PINNA (*PCI*) . . . . . 1316 e *passim*
* TOLOMELLI (*PCI*) 1336

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Annunzio . . . . . *Pag.* 1351, 1353
Interrogazioni da svolgere in Commissione 1360

ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA DI MARTEDI' 9 NOVEMBRE 1976 . . . 1360

PARLAMENTO EUROPEO

Trasmissione di risoluzione 1292

N. B. — *L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore.*

Presidenza del presidente FANFANI

P R E S I D E N T E . La seduta è aperta (*ore 16*).

Si dia lettura del processo verbale.

B A L B O , *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.*

P R E S I D E N T E . Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Annunzio di presentazione di disegni di legge

P R E S I D E N T E . Sono stati presentati i seguenti disegni di legge di iniziativa dei senatori:

MINNOCCI, SEGRETO, LEPRE, AJELLO, LUZZATO CARPI e FINESSI. — « Nuove norme in materia di rappresentanza in dogana » (268);

BONAZZI, CARRI, BERNARDINI, RUHL BONAZZOLA Ada Valeria, SALVUCCI, VILLI e VERONESI. — « Equipollenza della laurea in scienza della produzione animale con le lauree in scienze agrarie » (269);

ACCILI, BOMPIANI, D'AMICO e FRACASSI. — « Statizzazione delle libere Università in Abruzzo » (270);

LAPENTA. — « Estensione della facoltà di riscatto prevista dall'articolo 13 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, al personale inquadrato nei ruoli delle carriere direttive ai sensi dell'articolo 147 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, e delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972, n. 319 » (271).

Annunzio di deferimento di disegno di legge a Commissione permanente in sede redigente

P R E S I D E N T E . Il seguente disegno di legge è stato deferito in sede redigente:

alla 2ª Commissione permanente (Giustizia):

« Modificazioni alla legge 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario) e all'articolo 385 del codice penale » (232), previo parere della 1ª Commissione.

Annunzio di deferimento di disegni di legge a Commissioni permanenti in sede referente

P R E S I D E N T E . I seguenti disegni di legge sono stati deferiti in sede referente:

alla 4ª Commissione permanente (Difesa):

NENCIONI ed altri. — « Commissione d'inchiesta parlamentare sulle forniture militari » (208), previ pareri della 1ª, della 2ª e della 6ª Commissione;

alla 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

DELLA PORTA ed altri. — « Istituzione della Università statale della Tuscia in Viterbo » (192), previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione;

alle Commissioni permanenti riunite 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) *e 9ª* (Agricoltura):

MAZZOLI. — « Disciplina nei territori montani dei sovracanoni idroelettrici di cui alla

legge 27 dicembre 1953, n. 959 » (212), previ pareri della 1ª, della 5ª, della 6ª e della 10ª Commissione;

alle Commissioni permanenti riunite 10ª (Industria, commercio, turismo) *e 12ª* (Igiene e sanità):

MERZARIO ed altri. — « Inchiesta parlamentare sugli incidenti verificatisi negli stabilimenti ICMESA di Seveso (Milano) e ANIC di Manfredonia (Foggia), sullo stato di inquinamento esistente nella zona industriale di Priolo-Melilli (Siracusa) e sulle attività industriali comportanti l'impiego e la produzione di materiali, procedimenti o strumenti pericolosi o inquinanti » (220), previ pareri della 1ª, della 9ª e della 11ª Commissione.

Annunzio di deferimento a Commissione permanente in sede deliberante di disegno di legge già deferito alla stessa Commissione in sede referente

P R E S I D E N T E . Su richiesta della 4ª Commissione permanente (Difesa), è stato deferito in sede deliberante alla Commissione stessa il disegno di legge: « Norme in materia di organico e di avanzamento dei sottufficiali dell'Aeronautica militare » (147), già assegnato a detta Commissione in sede referente.

Annunzio di deferimento a Commissione permanente in sede redigente di disegno di legge già deferito alla stessa Commissione in sede referente

P R E S I D E N T E . Il disegno di legge: GALANTE GARRONE. — « Abrogazione di alcune norme della legge 26 luglio 1975, n. 354, sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà » (137), già assegnato alla 2ª Commissione permanente (Giustizia) in sede referente, è deferito alla Commissione stessa in sede redigente, per ragioni di connessione con il disegno di legge n. 232.

Annunzio di trasmissione di risoluzione approvata dal Parlamento europeo

P R E S I D E N T E . Il Presidente del Parlamento europeo ha trasmesso il testo di una risoluzione, approvato da quell'Assemblea, concernente la relazione della Commissione delle Comunità europee sulla salvaguardia dei diritti fondamentali.

Tale risoluzione sarà trasmessa alla Commissione competente.

Discussione dei disegni di legge:

« Riforma delle leggi sulle servitù militari » (146); « Nuova regolamentazione delle servitù militari » (49), d'iniziativa del senatore Lepre (*Relazione orale*).

Approvazione, con modificazioni, di un testo unificato con il seguente titolo: « Nuova regolamentazione delle servitù militari » (146, 49)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge: « Riforma delle leggi sulle servitù militari » e « Nuova regolamentazione delle servitù militari », d'iniziativa del senatore Lepre, per i quali è stata autorizzata la relazione orale.

Pertanto ha facoltà di parlare il primo dei due relatori, senatore Amadeo.

A M A D E O , *relatore*. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, l'attuale disciplina delle servitù militari necessita senz'altro da tempo di una profonda revisione. Nella legislazione vigente, fondamentalmente ispirata alle esigenze della difesa nazionale, ha scarsa considerazione il sacrificio degli interessi pubblici o privati e scarsa o pressochè nulla è la valutazione della razionale utilizzazione del territorio. Tanto la legge n. 1849 del 20 dicembre 1932 quanto la legge n. 886 del 1° giugno 1931 trascurano infatti di operare un contemperamento delle varie specie di interessi pubblici e privati, che pure coesistono in questa materia, e non circoscrivono in nessuna forma il potere di imposizione recando

invece la mera previsione legale di una nuda discrezionalità amministrativa, liberamente esercitabile nel singolo caso da parte della autorità militare. La stessa legge n. 180 dell'8 marzo 1968 risolve solo in parte i problemi esistenti in tale campo e non modifica affatto i princìpi della vigente disciplina.

Ora una disciplina del genere non solo fa nascere problemi di ordine politico ma determina anche una serie di questioni di legittimità costituzionale. La Corte costituzionale infatti ha riconosciuto più volte che in materia di imposizione di servitù, quindi anche di servitù militari, occorre prefissare garanzie atte ad escludere che la discrezionalità si trasformi in arbitrio, specificando i fini da raggiungere, precisando i criteri da perseguire per il raggiungimento degli stessi fini e principalmente evitando che le decisioni siano prese « in una sfera riservata ed esclusiva ».

Sono infatti individuabili tre ordini di interessi da armonizzare nell'ambito di questa materia relativa alle servitù: primo, quelli della difesa del territorio nazionale alla cui tutela concorrono le predisposizioni militari che sono all'origine dei vincoli (portatore di tali interessi — è ovvio — è primariamente lo Stato); secondo, quelli di una razionale ed intensiva utilizzazione del territorio sia mediante l'esercizio delle attività agrarie, sia con le opere di urbanizzazione, sia attraverso gli insediamenti abitativi ed industriali, tutti interessi questi che non sono certo estranei agli obiettivi dell'azione statale ma che si puntualizzano specie in capo agli enti locali e tra essi in modo preminente alla regione nelle sue statuarie attribuzioni di competenza e per le finalità di promozione dello sviluppo globale della comunità regionale; terzo, gli interessi dei privati proprietari dei fondi ricadenti nelle aree vincolate. Inoltre, l'avvento di nuove tecnologie e di nuovi e più sofisticati armamenti, l'attuazione dell'ordinamento regionale, l'espansione dell'industrializzazione, il crescente sviluppo dei flussi turistici hanno posto nuovi problemi che richiedono congrue e sollecite soluzioni se non si vuole penalizzare eccessivamente la capacità reattiva dello strumento militare e arrestare la spinta al progresso e di conseguenza ritardare lo sviluppo della nostra economia.

Le considerazioni che qui brevemente ho svolto inducono ad affermare l'esigenza di una organica riforma di tutta la materia e giustificano anche la notevole elaborazione che le Commissioni riunite giustizia e difesa e la sottocommissione che si è formata hanno fatto del testo legislativo n. 146, di iniziativa governativa e dell'iniziativa legislativa n. 49 del senatore Lepre. In verità dobbiamo riconoscere che sia il disegno di legge governativo in modo particolare, sia anche quello del senatore Lepre rispondono di massima a queste esigenze di adeguamento. Il provvedimento presentato dal Governo, che ha costituito il testo base di esame da parte delle Commissioni riunite, contiene già delle modifiche essenziali. Come risulta dalla pregevole relazione che accompagna il disegno di legge n. 146, punti qualificanti della riforma sono: il contenimento dei vincoli trasformati da permanenti in temporanei (infatti la durata è limitata a 5 anni, salvo i rinnovi previsti dall'articolo 10); la corresponsabilizzazione delle regioni nel processo impositivo attraverso un rapporto permanente di consultazioni tra amministrazioni militari e regioni interessate, realizzando in tal modo forme nuove e istituzionalizzate di collegamento (tutto questo alla ricerca di una equa composizione dei contrapposti interessi tra lo Stato e le regioni, e quindi le popolazioni direttamente interessate, in un campo fino ad oggi esclusivamente riservato alla competenza statuale); infine, l'adeguamento della misura degli indennizzi ai privati, il riconoscimento di un contributo a carico dello Stato a favore dei comuni sul cui territorio insistono i vincoli militari, il massimo snellimento delle procedure impositive e di liquidazione degli indennizzi, la sensibile riduzione delle zone mlitarmente importanti, ormai ristrette a poche località che presentano notevole interesse strategico.

Il testo del progetto governativo è stato assunto a base per i lavori della sottocommissione costituita nell'ambito delle Commissioni riunite giustizia e difesa per l'esame del problema ed è stato lo stesso testo che è stato ridiscusso nelle riunioni congiunte delle

due Commissioni. Su questo disegno di legge, tenendo anche conto delle soluzioni prospettate dal disegno di legge n. 49 del senatore Lepre, la sottocommissione e le Commissioni riunite hanno svolto un approfondito ed analitico esame durante il quale non sono mancati la continua assistenza del rappresentante del Governo e il prezioso apporto dei rappresentanti delle regioni più interessate al problema con i quali il relatore e altri membri della Commissione hanno avuto frequenti contatti.

Alla conclusione dei lavori, le Commissioni riunite si sono trovate a larga maggioranza concordi su un testo unificato che, partendo dall'ovvia considerazione che vincoli alla proprietà immobiliare nell'interesse della difesa nazionale sono ineluttabili e dall'altra parte non possono essere ignorati i fattori determinanti dello sviluppo economico e sociale del paese e dell'assetto territoriale, improntà la riforma a criteri di liberalizzazione e in specie responsabilizza al massimo le comunità locali ai problemi della difesa nazionale allargando la materia oggetto di consultazione da parte dei comitati misti paritetici regionali previsti nel disegno di legge governativo. Le consultazioni avvengono sui programmi di tutte le installazioni militari, delle conseguenti limitazioni e sull'impiego di tutti i poligoni di tiro. Poichè la relazione introduttiva al disegno di legge 146, che senz'altro è a conoscenza degli onorevoli colleghi, illustra sufficientemente i singoli articoli del provvedimento governativo, penso per economia di tempo di potermi esentare dal commentarli. Mi soffermerò quindi a chiarire i numerosi e sostanziali emendamenti apportati in sede di Commissioni riunite, tacendo per brevità di quelli che hanno un puro carattere formale o di mero coordinamento.

Articolo 1. In questo articolo si elencano le opere e le infrastrutture militari in vicinanza delle quali possono essere disposte limitazioni alle proprietà immobiliari. È da rilevare innanzitutto che a differenza di quanto è disposto dall'articolo 1 della legge 1849 non sono più elencate le frontiere terrestri. Rimangono però indicati i poligoni di tiro che io richiamo perchè c'è stata una lunga discussione su di essi. Quanto attiene alla disciplina di queste infrastrutture va integrato con quanto previsto dal successivo articolo 3 nel quale si detta una « norma di indirizzo » secondo cui nei comitati misti paritetici dovrà essere studiata in ogni regione la possibilità di destinare stabilmente alcune aree alle esercitazioni militari previa loro espropriazione ed acquisizione al demanio militare. Al fine di ricollegare sotto lo stesso denominatore la disciplina dei diversi vincoli militari si è ritenuto di mantenere il nuovo termine di « limitazione » in luogo di quello di « servitù » e dico questo perchè erano state sollevate alcune obiezioni sulla terminologia adottata.

Si ritiene che la diversa denominazione non debba suscitare perplessità, in quanto non è sulla distinzione nominalistica tra « limitazioni » e « servitù » che si fonda il diritto all'indennizzo dei proprietari colpiti da vincoli militari, come ha già chiarito la sentenza della Corte costituzionale n. 6 del 1966. Ma l'aspetto più significativo dell'articolo 1 è dato da un emendamento approntato dalle Commissioni che mentre ribadisce il termine « quinquennale » della durata delle limitazioni, già contenuto nel testo governativo, fissa il criterio che le limitazioni devono essere imposte nella misura direttamente e strettamente necessaria per il tipo di opere e di installazioni di difesa.

Nell'articolo 2 vengono classificate le limitazioni che possono essere imposte. Il Comitato ristretto ha proposto alle Commissioni riunite e queste l'hanno accolta, una modifica, cioè ridurre il numero delle classificazioni da 3 a 2. Si è ritenuto che i tre raggruppamenti proposti nel testo legislativo ripercuotono sull'articolo 7 un sistema di calcolo macchinoso e complicato, che ostacolerebbe sia una corretta redazione dei preventivi di spesa relativi ai decreti impositivi sia una rapida liquidazione degli indennizzi.

D'altra parte, poichè la misura di tali indennizzi è determinata con criterio forfettario che assume a parametro i redditi agrari e catastali quali valutati ai fini fiscali, si ritiene che la misura degli indennizzi, anche nel caso del concorso di limitazione dei due raggruppamenti, cioè nel caso del massimo indennizzo, sarà pur sempre contenuta entro

valori modesti. Pertanto appare opportuno eliminare in tale materia ogni criterio ulteriormente restrittivo e riduttivo.

La classificazione all'articolo 2 trova la sua giustificazione solo in quanto sia confermato il sistema di indennizzo adottato con l'articolo 7, che è un sistema forfettario. Debbo far presente all'Assemblea che non poche sono state le perplessità sollevate in ordine a tale sistema, sia sul piano giuridico che politico. Ricorderò in questa mia breve relazione le osservazioni che sono state avanzate anche dalla 1ª Commissione. Del resto, ci siamo trovati di fronte a diverse proposte parlamentari nonchè alla stessa proposta del senatore Lepre che vorrebbero commisurare gli indennizzi ai privati ed alle comunità all'effettivo danno subìto. La stessa Commissione affari costituzionali si richiamava, con una sua osservazione, al fatto che l'indennizzo deve essere calcolato caso per caso, in base al danno reale derivante dalle limitazioni. Tuttavia il Comitato ristretto e le Commissioni riunite, dopo ampia discussione — e mi pare di poter dire all'unanimità — hanno ritenuto di riproporre il sistema forfettario della legge 180 del 1968, elevando però, come ho già detto, la misura degli indennizzi attraverso la modifica introdotta all'articolo 2.

Le ragioni addotte sono sia di ordine giuridico, sia di ordine politico, sia di ordine pratico. Quelle pratiche le espongo subito: avremmo creato un enorme contenzioso. Nel 99 per cento dei casi chissà quando questi indennizzi sarebbero arrivati agli interessati e con chissà quali spese. Ma, a mio avviso, ci sono delle serie ragioni di ordine giuridico. Infatti sotto il profilo giuridico va ricordato che la sentenza della Corte costituzionale numero 6 del gennaio 1966 non ha sancito l'illegittimità della legge 1849 del 1932, in quanto non prevedeva un indennizzo per le servitù militari in genere. La sentenza aveva solo affermato che talora la somma di più servitù avrebbe potuto concretizzare una serie di vincoli aventi una fattispecie espropriativa. Solo in relazione a tale ipotesi la legge del 1932 poteva giudicarsi illegittima, non prevedendo indennizzo per casi di questo genere.

La Corte costituzionale poi rinviava al giudice ordinario la verifica dei casi in cui le servitù militari davano luogo alla cosiddetta figura della quasi espropriazione.

Se si accettasse la teoria del danno da stimare caso per caso potremmo trovarci domani di fronte ad una valutazione legittimamente discrezionale dell'amministrazione militare che, invocando proprio la sentenza della Corte costituzionale del 1966, potrebbe classificare una servitù come espropriativa e quindi non offrire alcun indennizzo. In questo caso mi domando che cosa dovrebbe fare l'interessato. Egli dovrebbe rivolgersi al giudice, con la possibilità di vincere la causa o invece di avere torto.

Comunque, riassumendo, la giurisprudenza della Corte costituzionale ha chiaramente affermato i seguenti princìpi: il legislatore può discrezionalmente stabilire la misura e i modi di pagamento dell'indennizzo; in secondo luogo, data la preminenza dell'interesse pubblico in vista dei fini cui tende l'espropriazione, l'indennizzo non può rappresentare un integrale risarcimento del pregiudizio subìto dal proprietario, bensì il massimo di contributo che la pubblica amministrazione può garantire all'interesse privato; infine tale indennizzo non può comunque essere fissato in una misura simbolica ed irrisoria, ma deve rappresentare un vero ristoro.

Premesso questo, è evidente che il problema di illegittimità costituzionale può porsi non già sulla predeterminazione dell'indennizzo operata dal disegno di legge 146 del Governo, e quindi nemmeno sui modi che sono costituzionali, ma semmai sulla misura dell'indennizzo stesso per verificare se essa costituisca o meno un serio ristoro o sia invece una « criptocontribuzione iniqua ». Ma anche sotto questo profilo il problema di legittimità costituzionale è manifestamente infondato.

L'indennizzo è infatti commisurato ai redditi dominicali e agrari sui terreni e ai redditi dei fabbricati quali valutati ai fini della imposizione dei redditi stessi. Orbene, ammettere che l'indennizzo predeterminato dal legislatore sulla base dell'intero reddito quale valutato ai fini fiscali non sia un serio ristoro ma una « criptocontribuzione iniqua,

irrisoria e contraddittoria », equivarrebbe ad ammettere che lo Stato, nel vigente sistema fiscale, applica tributi irrisori sui redditi dominicali, agrari e dei fabbricati.

La 1ª Commissione ha pure sollevato una altra obiezione: che l'indennizzo riguardi soltanto il terreno effettivamente utilizzato per l'istituzione delle servitù militari. L'obiezione sul fatto che l'indennizzo deve essere commisurato alla superficie del terreno soggetto a limitazione è senz'altro giusta; ed è proprio quello che fa il sistema di indennizzo del disegno di legge 146 che è quello che presentiamo all'esame del Senato.

È evidente che le varie particelle catastali soggette alle limitazioni militari saranno indennizzate in base al loro reddito ed alla estensione delle particelle stesse. Ciò già avviene con la legge 180 dell'8 marzo 1968 nei casi in cui sono stati pagati gli indennizzi.

Una terza osservazione è stata fatta dalla 1ª Commissione: che sia previsto, in aggiunta all'indennizzo per il proprietario, anche quello per l'eventuale conduttore o affittuario del terreno. È stato scritto per « eventuale coltivatore diretto », ma forse l'espressione non è la più appropriata: si voleva indubbiamente parlare del conduttore affittuario.

Abbiamo ritenuto che questa osservazione sia fondata, ma che essa debba essere tradotta in una norma che tenga presente la diversa natura delle limitazioni militari rispetto alle fattispecie che sono previste dalla legge n. 865 e che riguardano invece espropri e non indennizzi per limitazioni d'uso. Tra l'altro riguardano espropri di aree da destinare all'edilizia popolare.

Quindi nella legge è stato inserito che quando il fondo agricolo asservito è coltivato non dal proprietario bensì dal fittavolo gli indennizzi spettano anche a questo, qualora però il fondo sia stato concesso in conduzione prima dell'introduzione della limitazione, ed in misura rapportata al danno subìto.

L'articolo 3 costituisce il punto focale di tutta la riforma perchè sancisce il criterio democratico della consultazione delle autorità militari e regionali al fine di armonizzare le esigenze della difesa con quelle delle comunità locali. A questo proposito si deve dare atto al Governo dello sforzo compiuto nel delineare tale consultazione che costituisce una innovazione sostanziale, ispirata dalla volontà di conferire un ruolo e una partecipazione alle comunità locali che dovranno contribuire alla difesa nazionale con limitazioni all'uso del loro territorio.

La sottocommissione e le Commissioni riunite, con il parere favorevole del Governo, hanno peraltro ritenuto di dover responsabilizzare al massimo le comunità locali, più di quanto non lo prevedesse il disegno di legge governativo, ai problemi della difesa nazionale. Si è quindi estesa la materia oggetto di consultazione da parte dei comitati misti paritetici, sui programmi di tutte le installazioni militari, e non solo sulle nuove, e sulle conseguenti limitazioni, e sull'impiego di tutti i poligoni di tiro. Ciò al fine di meglio verificare la possibilità di armonizzare detti programmi militari con gli strumenti regionali, comprensoriali, comunali di pianificazione del territorio, concedendo la facoltà di fare proposte alternative ai progetti che vengono presentati dalle autorità militari.

Qualora l'esame del coordinamento delle istanze civili con le esigenze militari si ritenesse non sufficientemente approfondito o fosse impedito per manifestate esigenze di segreto militare, il presidente della regione può chiedere all'autorità competente di autorizzare la comunicazione delle notizie necessarie. A questo emendamento se ne è aggiunto un altro che investe di un particolare compito il comitato misto, quello di verificare in concreto la possibilità di reperire ed espropriare aree da destinare stabilmente alle esercitazioni di tiro a fuoco.

In tale disegno appare chiaro che sarà interesse civile rendere possibile ai militari la acquisizione di aree idonee alla costituzione di poligoni di tiro permanenti. In sostanza l'emendamento non toglie niente alle esigenze addestrative militari, ma dà la possibilità ai comitati misti paritetici di studiare il modo migliore per armonizzare tali esigenze militari con quelle delle comunità locali.

Quanto all'abolizione del ricorso al Governo, richiesta dalla Commissione affari costi-

tuzionali, pur ritenendo che l'istituto non è nuovo abbiamo ritenuto opportuno modificare quest'ultimo comma nel senso che la regione o la provincia interessata possono chiedere al Presidente del Consiglio dei ministri che la questione venga sottoposta all'esame del Consiglio dei ministri. Con questo emendamento si verrebbe a configurare, invece di un vero e proprio rimedio giuridico, un riesame in sede politica, che del resto si ritiene sia quel che nella sostanza interessa.

È stato soppresso l'articolo 4, nella considerazione che essendosi dato al Comitato misto paritetico il compito di esaminare i programmi anche delle vecchie installazioni militari e delle conseguenti limitazioni, la Commissione tecnica non ha più un'utile funzione da svolgere.

All'articolo 5 le Commissioni hanno soppresso l'obbligo della trascrizione nella considerazione che la pubblicità dei vincoli è comunque assicurata dalla conservazione presso gli uffici comunali dei decreti impositivi e che pertanto la trascrizione, mentre non risponde ad effettive necessità di tutela della fede dei terzi, ritarderebbe considerevolmente, dato il prevedibile elevato numero delle particelle interessate, la definizione delle pratiche, risolvendosi in svantaggio per lo stesso proprietario che, come già la esperienza ha dimostrato, ha interesse a che tali ritardi non intervengano. La sottocommissione ha inoltre valutato il serio inconveniente derivante dal fatto (che mi pare non si debba realisticamente trascurare) che la cancellazione della trascrizione allo scadere della durata del vincolo non sarà certamente tempestiva. Conosciamo purtroppo le lungaggini burocratiche, le lentezze, talvolta — possiamo dirlo — le inadempienze e quindi sappiamo che tali lentezze e tali inadempienze finirebbero per creare ulteriori inconvenienti.

Abbiamo poi aggiunto nell'articolo 5 l'opportunità che sia data facoltà, a chi ne abbia interesse, di fare il ricorso gerarchico al Ministro della difesa avverso il decreto impositivo. Sul motivo per il quale abbiamo ammesso il ricorso, che non era previsto dal testo governativo, potrei anche fare una certa digressione. È bene che rimanga agli atti ciò che dico a questo proposito perchè qui rientrano dei casi particolari, i casi degli emigranti, quindi è opportuno parlarne. Infatti a prima vista l'ammissione del ricorso sembra pleonastica, invece pleonastica non è.

Si vuole chiarire che, al di fuori di ogni interpretazione diversa, il decreto impositivo del comandante territoriale non è un atto giuridicamente definitivo contro il quale si deve ricorrere direttamente in sede giurisdizionale, bensì è un atto contro il quale va prima esperito il ricorso gerarchico. Ciò servirà ad evitare ogni errata equiparazione fra i decreti impositivi d'urgenza, che oggi possono essere emessi dal comandante territoriale e che sono atti definitivi, impugnabili solo in sede giurisdizionale, e i decreti del comandante territoriale previsti dalla riforma che non sono e non debbono essere qualificati atti definitivi non solo per una ragione giuridica, ma anche e in primo luogo per una ragione politica. La riforma deve attuare un decentramento della potestà impositiva delle limitazioni militari dal Ministro al comandante territoriale, sempre però qualificando tale potestà delegata dal Ministro il quale deve poter sempre decidere sul ricorso degli interessati prima che debba intervenire il giudice amministrativo.

L'emendamento proposto risponde anche ad una seconda precisa finalità giuridica. Poichè l'atto impositivo non viene notificato, come vedremo dai successivi articoli, non è idoneo a far decorrere il termine di trenta giorni previsto di norma per il ricorso gerarchico. Ciò è ormai un fatto pacificamente riconosciuto dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato. Al fine di evitare ogni equivoco, anche sotto questo profilo si vuole precisare che il ricorso gerarchico deve essere presentato nel termine di 30 giorni da quando l'interessato ne abbia avuto piena cognizione. Ciò è importante. Basti pensare all'emigrante che ritorna, per esempio, dopo tre anni dalla data dell'imposizione per cui non ha potuto prendere visione nè dell'avviso pubblicato sugli annunzi legali della provincia, nè dei manifesti murali affissi all'atto dell'imposizione, nè del decreto pubblicato per 60 giorni all'albo pretorio (tutte cose previste nei vari articoli del disegno di legge). Ebbene, egli deve poter presentare ricorso gerar-

chico da quando in qualche modo ha avuto notizia del provvedimento.

D'altra parte l'emendamento proposto ricalca, alla lettera, la disciplina del ricorso gerarchico del decreto del Presidente della Repubblica n. 1199 del 24 novembre 1971 proprio concernente la semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi.

La sottocommissione e quindi le Commissioni riunite hanno poi considerato l'ipotesi che per effetto delle limitazioni l'esercizio del diritto di proprietà sul bene o su parte di esso divenga impossibile o eccessivamente difficile, ed hanno voluto riconoscere in tali casi la facoltà del proprietario, esercitabile allorchè i vincoli vengono confermati, di chiedere l'espropriazione totale o parziale del bene. Si è conseguentemente inserito *ad hoc* l'articolo 11.

All'articolo 14 sono stati soppressi gli ultimi tre commi in quanto la disciplina della revisione delle vecchie servitù è già compiutamente data dall'articolo precedente.

Vi è stato poi un emendamento al secondo comma dell'articolo 15, in linea con gli orientamenti che hanno determinato le modifiche all'articolo 3 nel senso di stabilire che i provvedimenti di sgombero, occupazione e divieto previsti dalla norma siano comunicati anche al comitato misto paritetico.

Un comma aggiuntivo sempre all'articolo 15 fissa inoltre i criteri per la determinazione della misura degli indennizzi spettanti ai lavoratori subordinati e autonomi costretti allo sgombero.

Il primo comma dell'articolo 16 è stato modificato secondo criteri di liberalizzazione proposti dallo stesso Governo, da un lato facendo cadere l'obbligo della preventiva autorizzazione militare per una serie di opere, dall'altro definendo in dieci chilometri dal confine il limite territoriale per l'applicazione del regime vincolistico previsto dalla norma.

Per rispondere poi ad una esigenza tecnica della Marina militare si è inserita al terzo comma una norma che assoggetta all'autorizzazione militare l'uso di grotte, gallerie e cavità sotterranee in talune zone costiere e in determinate isole.

All'articolo 18 in sede di Commissioni riunite si sono soppressi sia l'autorizzazione del prefetto sia il parere dell'autorità militare per i trapassi di proprietà a cittadini italiani, con opportune cautele intese ad evitare violazioni della norma attraverso negozi simulati; si sono infatti previste sia la nullità degli atti, sia la sanzione penale ai sensi dell'articolo 2630 del codice civile per casi analoghi.

Nell'articolo 19 si è infine ritenuto di ridurre a 100.000 lire il minimo della sanzione amministrativa per le violazioni alla legge e nell'articolo 21 si è voluto indicare un termine al Governo per l'emanazione del regolamento di esecuzione della legge. C'è anche un termine per la costituzione delle Commissioni miste paritetiche: il termine per il regolamento è di sei mesi, mentre quello per la costituzione delle Commissioni miste paritetiche è di trenta giorni.

In merito alla nuova formulazione dell'articolo 23, abbiamo tenuto conto dei rilievi formulati dalla 5ª Commissione bilancio ed il Governo ha dato assicurazione in ordine alla disponibilità del fondo globale 1976 per le seguenti voci per complessivi 600 milioni: applicazione articolo 86, legge 775 del 1970, quota parte milioni 300; indennità di rischio 244 milioni e 700.000, costituzione U.N.S.C.O.I. (scusatemi se non so mai il significato delle sigle) 48 milioni e riordinamento ruoli e servizi 7,3 milioni.

Concludendo, il testo ora illustrato e sottoposto all'approvazione dell'Assemblea apporta effettivi miglioramenti alla disciplina della complessa e delicata materia; ne attenua infatti i vincoli, elimina quelli che hanno perduto l'originaria funzione protettiva. Debbo riconoscere che a questi risultati si è potuti pervenire per la disponibilità dimostrata dal Governo a venire incontro alle esigenze di sviluppo civile delle regioni su cui insistono i vincoli militari, per la sensibilità ed i consigli che ci hanno dato le stesse amministrazioni regionali, per la fattiva partecipazione di tutti i Gruppi politici alla ricerca di soluzioni più idonee atte ad assicurare, da un lato, il soddisfacimento delle preminenti esigenze della difesa nazionale e dall'altro a non sacrificare, oltre i limiti stretta-

mente necessari, lo sviluppo economico e sociale delle zone interessate.

Termino augurandomi che il provvedimento venga confortato, onorevoli colleghi, dalla approvazione. (*Vivi applausi dal centro e dalla sinistra*).

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare il secondo relatore, senatore Lugnano.

L U G N A N O , *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, desidero fare rapidissime considerazioni per esporre le ragioni per le quali siamo pervenuti a certe conclusioni. Mi associo agli argomenti già esposti dal collega Amadeo perchè anch'io ritengo che questo testo unificato sia stato elaborato con raziocinio. Esso non ha niente di sconvolgente. Tiene conto delle esigenze della difesa, dello sviluppo del paese, delle profonde trasformazioni che ci sono state nelle strutture organizzative dello Stato, tiene conto soprattutto di un'esigenza che a mio avviso, anche quando non è stata resa esplicita, ha fatto da elemento spinta per tutti coloro che si sono interessati di questo tema: evitare che poche regioni sacrificate siano costrette a continuare a pagare il peso di una difesa nazionale che, come tale, tocca a tutta la comunità nazionale sostenere. Tale esigenza ci ha guidato e ritengo che ad essa abbiamo anche risposto. E poichè, in buona sostanza, si tratta di armonizzazione tra piani di assetto territoriale e esigenze di difesa e di installazioni, con conseguenti limitazioni delle proprietà private, ritengo che il testo rappresenti una ragionevole soluzione del problema.

Sarò veramente brevissimo: sull'articolo 3 intendo soffermarmi per una spiegazione un po' più accurata, perchè è da prevedere che ci sarà qualche emendamento. Non voglio anticipare i tempi, ma desidero solo invitare l'eventuale presentatore di qualche emendamento a tener conto delle ragioni per le quali le Commissioni congiunte difesa e giustizia hanno ritenuto di dover stabilire che, fino alla decisione del Consiglio dei ministri, a seguito di richiesta di riesame da parte della regione interessata, i provvedimenti di limitazione della proprietà sono sospesi.

Cosa abbiamo inteso fare? Abbiamo inteso evitare che il riesame richiesto dalla regione interessata venga svolto quando già tutto è stato consumato, abbiamo inteso fare in modo che il riesame non fosse viziato da ragioni di opportunità: infatti è facile prevedere che, se si aspetta il riesame, senza fissare alcun termine per il momento, la regione potrebbe vedere riconosciute le proprie ragioni quando già tutto è stato fatto; e questo è difficile che accada, perchè mi si darà anche atto che come è difficile trovare un giudice disposto a riconoscere l'innocenza di colui che, in attesa di giudizio, ha già fatto alcuni anni di carcere, così sarebbe difficile trovare un organo che dica che la regione aveva ragione ad opporsi ad un programma di installazioni o di esercitazioni militari, quando queste sono state già realizzate o in corso avanzato di esecuzione. Se poi si dovesse ripetere il tentativo di fissare un termine al Consiglio dei ministri che dovrà esaminare o riesaminare la questione sollevata dalla regione non contenta della soluzione data al caso, allora per esempio, se si fissano 90 giorni, come è stato detto in sede di Commissione, vale l'argomento che anche in 90 giorni le installazioni militari possono essere fatte, o un poligono di tiro potrà essere realizzato.

Penso pertanto che la soluzione che abbiamo data, che è onesta ed equa, vada ratificata dall'Assemblea; diversamente, sarebbe vanificato tutto e questo meccanismo del riesame, felicemente trovato nell'interesse delle regioni, colpite quasi sempre ingiustamente, potrebbe essere del tutto inutile se si desse via libera al provvedimento limitativo senza aspettare l'esito del riesame stesso. Resta l'altro elemento, che pure ha destato particolare meditazione e che ha formato oggetto di discussioni ampie e approfondite, ed è quello dell'articolo 8: fedele all'impegno di toccare soltanto alcuni profili giuridici della questione, anche in questo caso vorrei pregare l'Assemblea di considerare un fatto semplicissimo, e cioè che questi famosi in-

dennizzi di cui tanto si parla non è che siano di tale consistenza da destare particolari appetiti o fremiti in chi crede di averne diritto (non c'è stato bisogno nè di indagine conoscitiva nè di accurate inchieste per appurare che si tratta di somme che oggi si possono definire irrisorie se non risibili). Perciò quando si crea la premessa per lo scatenarsi di cause a getto continuo, si deve fare una valutazione dei costi cui la collettività è sottoposta per via di tutte queste cause e conseguentemente un esame comparato dei costi delle controversie giudiziarie e di quello che sarebbe stato il costo derivato dall'accoglimento del principio della fissazione di ciò che compete ai proprietari e della quota che spetta ai conduttori. Si sarebbe così evitato il pericolo di costi maggiori, oltre che il danno di sentire ancora più tempestate di altre richieste di intervento le autorità giudiziarie. Ritengo che forse sarebbe stato meglio — e voglio sottoporlo alla valutazione dell'Assemblea — dare la prevalenza ad un sistema più semplice e più efficace, in modo che, quando c'è un conduttore sul fondo rustico, questo possa avere esaminata e indennizzata distintamente e separatamente la sua parte di danno.

Tra le varie ipotesi che possono realizzarsi infatti ce n'è una che sarebbe doloroso dover considerare oggi e veder ratificata domani dai fatti, cioè che chi è in condizioni di minore difesa, cioè il conduttore del fondo, di fronte ad una cifra che certamente non è imponente e di fronte alla valutazione della spesa cui andrà incontro per onorari di avvocati ed altre spese, finirà per rinunciare a quanto gli spetta. Può anche verificarsi però — ed è una eventualità altrettanto dolorosa — che vedremo sorgere centinaia di cause, ed è per questa ragione che ritengo che si sarebbe potuto migliorare il testo, il quale pur presenta aspetti tanto positivi da farne una legge razionale perchè riesce a dare una risposta sia alle esigenze della difesa che a quelle della società civile.

Ritengo che i tempi fondamentali sono quelli sottolineati dal collega senatore Amadeo. Io mi sono permesso di toccarne solo alcuni, in particolare quelli che il collega ha voluto lasciare al mio esame ed alla mia esposizione.

A conclusione, credo si possa dire che questa è una buona legge per la quale vorrei augurare una rapida approvazione; una legge che è il frutto e la risultante del lavoro di tutte le forze democratiche, di tutti i Gruppi parlamentari. Ritengo quindi di poterla raccomandare, come ha già fatto il collega Amadeo, all'approvazione dell'Assemblea. (*Applausi*).

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la discussione generale. Primo iscritto a parlare è il senatore Lepre. Ne ha facoltà.

L E P R E . Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli senatori, l'esame congiunto del disegno di legge n. 146 del Governo e di quello che ho presentato a nome del Gruppo socialista portano, per la prima volta nella storia del nostro Parlamento, all'esame dell'Aula lo storico problema delle servitù militari che da lunghi decenni vincolano ed affliggono tanta parte del territorio del nostro paese, in particolare del mio Friuli, che è per oltre la metà della sua estensione asservito a questi pesanti vincoli, con ben 80.000 proprietà vincolate.

Si arriva all'esame di questo provvedimento organico, in un testo unificato diligentemente elaborato dal comitato ristretto e dalle Commissioni giustizia e difesa, con un atteggiamento comprensivo da parte dello stesso Governo.

Penso sia doveroso dare atto ai presidenti delle due Commissioni, ai relatori, al rappresentate del Governo e agli uffici del Ministero che l'hanno assistito, e alla collaborazione di tutte le forze politiche, del merito di avere portato in termini relativamente brevi un testo che, se per l'intero non ci soddisfa (e il giudizio definitivo lo riserviamo dopo avere verificato quanto di migliorativo potrà o vorrà fare l'Aula), imposta per lo meno in una visione più moderna il rapporto Stato-cittadino-comunità nella imposizione di servitù che dovrebbero essere volte agli interessi della difesa del paese.

Presidenza del vice presidente VALORI

(*Segue* L E P R E). Ecco, direi che due sono gli elementi che ci confortano in questo provvedimento, pur con le riserve di cui discorreremo poi: la revisione e quindi la limitazione delle servitù in adeguamento alle esigenze di una moderna difesa e la continuità nel tempo, con un calendario abbastanza preciso, del meccanismo della revisione.

Direi che crolla, con l'accettazione di questo principio, l'arbitrio di uno Stato militarista e soprattutto l'arbitrio delle sue strutture burocratiche anche periferiche, che con la giustificazione del segreto militare e delle esigenze della difesa, hanno ridotto il Friuli ad esempio — che vuole essere ed è un ponte di pace verso l'est europeo in un arricchimento di pacifica collaborazione tra i popoli nell'interesse di tutto il paese e nel messaggio di una feconda convivenza internazionale che batta ogni pericolo del ripetersi di inutili guerre fratricide — in un reticolato che ha di fatto compromesso ogni sua possibilità di sviluppo, con danni rilevanti per i cittadini ma soprattutto per le comunità.

Il meccanismo della prima revisione generale e di quelle successive quinquennali metterà in condizione lo Stato di liberare il territorio da vincoli non più giustificabili con una moderna difesa, che ancora permangono, quasi che la guerra di trincea e del terreno difeso palmo a palmo dal fante fosse ancora una ipotesi di lavoro per i programmi della difesa, quando la missilistica e i moderni mezzi di offesa operano in una ben diversa realtà.

L'avere poi affidato ad un comitato paritetico di rappresentanti della difesa e della regione interessata la gestione della revisione, accogliendo un'altra parte fondamentale del nostro disegno di legge, ci garantisce che lo Stato ha un dovere preminente della difesa, ma che questa deve anche avere presenti le esigenze delle comunità che vivono nelle terre sino ad oggi vincolate, che hanno anche esse la necessità di attuare i loro programmi di sviluppo, soprattutto se teniamo presente che i terreni vincolati sono ubicati per la maggior parte nelle zone più povere del paese, che sono quelle montane e pedemontane.

A mio avviso, l'avere accettato, con l'istituzione delle Commissioni miste, il principio della contrattazione tra queste due esigenze, affidando e giustamente alle regioni il ruolo di controparte, quale massimo organo decentrato della programmazione e dell'assetto del territorio, ha introdotto un ulteriore elemento di democratizzazione nel processo di riforma in atto, almeno come proposizione legislativa, delle forze armate e delle istituzioni della nostra Repubblica, anche se alcune perplessità, ripeto, permangono da parte nostra, sui compiti affidati alla Commissione mista, che, a nostro avviso, avrebbe dovuto avere maggiori poteri.

Il problema di limitare i campi e i poligoni a poche aree da concordarsi con la regione e da demanializzare è una realtà che tormenta non soltanto il sonno e la salute delle nostre popolazioni, quando si pensi che di giorno e di notte le popolazioni di Amaro e di Venzone, ad esempio, oggi distrutte dal terremoto che ha colpito il Friuli, si sono viste le case già terremotate dai cannoni che sparavano, dal greto del Fella, proprio contro il Monte Festa ed il San Simeone, oggi sinistramente noti in tutto il paese, perchè epicentri del sisma friulano.

Per non parlare di più di altri 30 poligoni dalla Val del Torre alla Val Tramontina e di tanti ancora. Anche i termini e le decadenze non ci soddisfano del tutto, così

come per il problema delle ampiezze delle servitù, delle distanze dalle opere e dalle fronterie le soluzioni prospettate nella nostra proposta avrebbero offerto maggiori garanzie.

Resta il dissenso di fondo tra la proposta socialista e il testo elaborato dalla Commissione, anche se riconosciamo che questo ultimo migliora l'originale formulazione del disegno di legge governativo.

Avremmo preferito, come da noi proposto e come suggerito in sede di parere della Commissione affari costituzionali, un indennizzo rapportato al danno effettivo sia per i privati sia per le comunità.

Il sacrificio di questa nostra impostazione potrà trovare giustificazione solo nel fatto che bisogna, se non nell'intero, almeno risarcire subito gli interessi, anche in considerazione che gli indennizzi previsti dalla legge del 1968 non sono stati ancora, almeno per quanto riguarda il Friuli, liquidati.

E sono passati otto lunghi anni! Tra le note positive, sortite dall'elaborazione del comitato ristretto che ha cercato una sintesi in positivo tra la nostra proposta e quella del Governo, e che ha utilizzato gli apporti del lavoro parlamentare della Commissione difesa della Camera e le istanze della regione Friuli-Venezia Giulia, sottolineeremo: la precarietà della durata delle servitù (al massimo 5 anni) e il precetto che vuole che le stesse siano imposte nella misura strettamente necessaria per il tipo di opere o di installazioni di difesa; il fatto che la Commissione paritetica di reciproca consultazione possa avanzare anche proposte alternative per realizzare una armonizzazione dei piani di assetto territoriale della regione con i programmi di installazioni militari e delle relative limitazioni; la sua consultazione annuale sui programmi delle più importanti esercitazioni, per la definizione delle località e delle modalità di svolgimento, e sull'impiego, cui accennavo prima, dei poligoni di tiro, della regione, con possibilità di concentrare le esercitazioni di tiro a fuoco in aree che dovranno essere espropriate dall'amministrazione militare per la costruzione di poligoni di tiro permanenti, sui quali svolgere tutte le esercitazioni; la possibilità di ricorso della regione al Governo sui conseguenti provvedimenti del Ministro della difesa; la semplificazione delle procedure di indennizzo; l'erogazione annua dell'indennizzo ai privati e ai comuni cui competerà il 50 per cento di quanto di spettanza ai loro amministrati; la riduzione o revoca delle servitù anche prima del quinquennio; la possibilità per chi è gravemente onerato di pretendere l'acquisto parziale o totale del bene assoggettato; la tutela dei coltivatori e dei terzi oltre che del proprietario in tema di indennizzi; la revisione generale delle servitù in occasione della prima applicazione della legge e quella quinquennale successiva, per valutare quali siano ancora necessarie, e l'estinzione delle stesse se non interviene il decreto confermativo entro il tempo massimo di 3 anni; la liquidazione forfettaria degli arretrati anche in considerazione che gli indennizzi previsti dalla legge 8 marzo 1968, n. 180, non sono stati liquidati ad oggi.

Due grosse perplessità, oltre a quella già denunciata della quantità del danno risarcito: la fascia di 10 Km. della linea di confine dove occorrerà l'autorizzazione per qualsiasi opera e in particolare per la costruzione di fabbricati, seppure siano escluse quelle da realizzarsi nei piani regolatori approvati su conforme parere dell'autorità militare e anche se il mancato parere dalla stessa non espresso, a termini di decadenza nei 90 giorni, equivalga a autorizzazione; l'altra grossa perplessità riguarda la sufficienza dello stanziamento, previsto in lire 1 miliardo e 800 milioni per l'esercizio 1976 e in 1 miliardo e mezzo per il 1977 anche in considerazione che la recente rivalutazione dei redditi catastali porterà al raddoppio degli indennizzi.

Una ultima grossa preoccupazione ci è data dal lungo elenco dei comuni militarmente importanti della tabella A, che include anche grossa parte del Friuli terremotato.

Al riguardo abbiamo presentato un emendamento che riduce da 10 a 5 Km. dalle frontiere la fascia di rispetto per interessi militari, il che comporterà l'esclusione dalla ta-

bella A di almeno alcuni grossi comuni quali Gemona e Tarcento, oggi distrutti, e che hanno necessità di essere liberati da ogni vincolo, per favorire tempi brevi per la loro ricostruzione, quali volani indispensabili per la ricostituzione del tessuto socio-economico dei loro comprensori; esclusione dall'elenco dei comuni militarmente importanti che dovrebbe anche interessare gran parte dei territori dei comuni carnici da Rigolato a Paularo, della Val Canale e del Canal del Ferro, del Gemonese, del Tarcentino, del Collio e delle Valli del Natisone: comuni tutti che hanno ora i grandi problemi della ricostruzione, oltre quelli storici del loro sviluppo socio-economico, e che meritano tutta la comprensione della comunità nazionale, anche perchè questi antichi sacrifici li affrontano per l'intero paese.

Mi rifaccio per una ulteriore disamina dell'articolato a quanto già detto in sede di Commissione e agli interventi che farò in sede di esame degli emendamenti.

Ricorderò comunque che la legge che stiamo esaminando è una grossa legge di riforma, anche se purtroppo avvertita dalle sole popolazioni colpite, indispensabile soprattutto per la ricostruzione del Friuli, dove i provvedimenti amministrativi in corso, di liberalizzazione delle servitù, pur presentando ai friulani uno stato meno sordo e grintoso per tutte le loro esigenze, non sono affatto sufficienti. Ed è, permettetemelo, il frutto ancora acerbo d'una lunga battaglia portata avanti dalle popolazioni interessate, che corona il loro sacrificio, l'impegno della regione che nell'ottobre 1972 ha promosso il primo congresso nazionale per la liberalizzazione delle servitù militari, con lo stesso impegno con cui nel 1968 organizzò la prima conferenza nazionale dell'emigrazione, antesignana di quella che poi fu celebrata meno di tre anni fa qui a Roma.

Emigrazione e servitù militari sono due grosse carte di credito che legittimano l'impegno di tutta la comunità nazionale per la ricostruzione e la rinascita del Friuli. Non mi stancherò di ripetere che il Friuli distrutto è infatti la classica terra del Friuli migrante per assenza di lavoro in loco ed è, ancora oggi, una terra quasi tutta inchiodata, di fronte ad ogni sua prospettiva di crescita, dalla fitta rete delle servitù militari.

I parlamentari friulani, soprattutto nel lavoro svolto per due legislature nella Commissione difesa della Camera, sono stati un po', con la Regione Friuli-Venezia Giulia e con i friulani, gli artefici di questa prima riforma che consideriamo un primo grosso passo avanti, che non ci fa rinunciare a modifiche ulteriori che ci fossero suggerite dall'applicazione della legge stessa.

Dirò ancora che noi non insisteremo sulla parte della nostra proposta non accolta relativa all'indennizzo dei danni effettivi, anche perchè il ricordato recente aggiornamento dei redditi catastali darà una più sostanziale remunerazione ed anche e soprattutto perchè intendiamo avere così scelto la via breve per la loro liquidazione ai privati e ai comuni interessati.

Ma soprattutto perchè l'obbiettivo di questa legge, per noi e per tutte le forze politiche che unitariamente hanno portato grossi contributi per dotarla di migliori contenuti, è quello di liberare il paese di tanti vincoli che non sono noti neppure all'amministrazione militare che li ha imposti, per ridurli a quelli che risulteranno indispensabili alle esigenze reali della difesa.

È questo il senso politico del provvedimento che stiamo esaminando ed è questo il messaggio che la legge affida alle Commissioni paritetiche che devono contemperare l'esigenza di fare sopravvivere alcuni vincoli con le esigenze di vita e di progresso delle popolazioni interessate, che sono poi quelle che hanno sofferto e soffrono il più grosso contributo di sacrifici in pace e in guerra e che meritano quindi, oggi più che mai, idonee contropartite per battere l'emigrazione e il sottosviluppo.

Noi socialisti non possiamo non chiudere queste brevi considerazioni senza esprimere il nostro rammarico, come militanti di un partito che ha fatto e fa del pacifismo e della fratellanza dei popoli la sua bandiera per la crescita dei lavoratori, per il fatto che anche questa legge ipotizza, attraverso il

concentramento delle servitù e dell'impegno militare sui confini nord-orientali, una conflittualità con i paesi dell'est europeo, purtroppo nella logica della pratica dei blocchi.

Ci può essere di conforto il messaggio di questa legge che è riformatrice nel discorso democratico che apre nuovi rapporti tra le istituzioni e il paese reale; in particolare tra le nostre forze armate ed il popolo che le esprime e che guarda a quell'esercito di pace che ha già avuto un suo primo positivo collaudo nei generosi soccorsi portati alle popolazioni friulane.

E ci conforta in questo auspicio la recente storia della giovane regione del Friuli-Venezia Giulia, che, pur inchiodata nei suoi sforzi di crescita, volti a rompere il suo storico isolamento, la sua depressione e il suo sottosviluppo, è diventata una regione ponte di fecondi rapporti di pace con le regioni e con le nazioni dell'est europeo.

È questo messaggio e questo auspicio che noi vogliamo ricavare anche dalle parole di necessità fredde di questa legge: che queste servitù che oggi abbiamo definite precarie abbiano a scomparire al più presto dalle frontiere di tutto il mondo, che siano le stesse larghe porte aperte a fecondi scambi di beni tra tutti i popoli. (*Applausi dalla sinistra. Congratulazioni*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Pazienza. Ne ha facoltà.

P A Z I E N Z A . Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, sarò molto breve nel rappresentare il pensiero del mio Gruppo su questo disegno di legge.

Che la materia dovesse essere regolamentata non vi è dubbio. Gli strumenti legislativi della legge n. 886 del 1931, della legge n. 1849 del 1932 e della legge n. 1095 del 1935 sono piuttosto vecchi e quindi occorreva mettere mano ad un qualcosa di organico nel campo delle cosiddette servitù militari.

Il principio fondamentale del contemperamento tra la proprietà privata e l'interesse pubblico specie in vista dell'esigenza di riaffermare un bene primario, come quello della sicurezza nazionale, rendeva necessario ed urgente mettere mano a questa disciplina. E dirò subito che il mio Gruppo non è affatto ostile a questa legge avendo anche cercato di contribuire a miglioramenti non soltanto formali di essa su determinati punti qualificanti.

È stato apprezzabile l'impegno dei presidenti delle Commissioni, dei relatori e del Governo. Su alcuni punti avremmo preferito addirittura il mantenimento del testo governativo rispetto al testo che è emerso dall'approfondito dibattito in seno alla Sottocommissione e poi alle Commissioni congiunte. Di fronte alle conclusioni del collega Lugnano il quale afferma che ci troviamo davanti ad una buona legge, devo dire sinceramente che non mi sento di condividere queste affermazioni. Dirò che non è una legge cattiva, è una legge sorretta dalle buone intenzioni, è una legge che con il concorso di tutte le forze politiche ha senz'altro migliorato i connotati della materia regolata; specialmente in ordine a taluni miglioramenti che potranno essere adottati dall'Assemblea, è una legge che potrà essere accettata e votata dal nostro Gruppo. Ma non mi sentirei di sottoscrivere *tout court* gli apprezzamenti positivi e l'aggettivazione « buona » quando in definitiva in questo quadro legislativo è pure evidente una qualche farragine, il permanere di indecisioni, l'introduzione di princìpi sacrosanti che però nella fattispecie concreta non vengono tradotti in linee chiare, in maniera da evitare il contenzioso al quale i relatori si sono riferiti.

Una delle modificazioni che senz'altro va introdotta è quella intesa a stabilire che quando la Commissione mista, cui spetta il compito di dirimere eventuali discrasie in tema di armonizzazione territoriale della servitù militare, abbia deciso l'ubicazione (ed abbiamo approvato ed approviamo che la scelta definitiva spetti al Ministro della difesa), non si può ammettere e concepire che l'esecutività del provvedimento, specie in casi di particolare gravità, resti sospesa solo perchè la regione ritenga di investire il Governo di un riesame. Qui ci troviamo nel campo di indecisioni alle quali bisogna dare

una risposta. E noi siamo decisamente per la risposta a favore del bene primario della sicurezza nazionale evitando che contrasti, a nostro avviso inammissibili, fra organi dello Stato, fra regione e Stato (a meno che non si verifichino — lo abbiamo detto anche in Commissione — occasionali ondate di campanilismo che gettino demagogia nelle discussioni, in modo da allontanare anzichè avvicinare e concretare gli obiettivi che si vogliono raggiungere) vadano risolti contro ogni logica e contro la sicurezza nazionale, ed operando nel senso di assicurare innanzitutto la sollecita imposizione di quelle servitù che siano ritenute necessarie a tutela delle esigenze militari del nostro paese.

Pur apprezzando lo sforzo del relatore e del sottocomitato, abbiamo trovato troppo sommaria e salomonica la suddivisione delle servitù in due categorie rispetto a quanto più diligentemente era stato esemplificato nel testo governativo. L'esemplificazione è identica ma da tre categorie siamo passati a due, spostando anche talune limitazioni legali da una fascia all'altra. Tutto ciò, in tema di indennizzo, si traduce in perplessità di natura costituzionale, essendovi il timore che la eccessiva semplificazione tra 50 per cento e 100 per cento possa rendere la legge non indenne da censure a carattere costituzionale. È una perplessità che purtroppo dobbiamo mantenere pur apprezzando sul piano concreto — ripeto — lo sforzo che è stato effettuato per arrivare a soluzioni di una problematica piuttosto ricca.

Il disegno di legge non ci convince, ad esempio, in tema di indennizzo; non ci convince il ricorso alla legge di Napoli. Noi avremmo preferito il ricorso ad uno strumento come quello indicato nell'altro disegno di legge del collega Lepre, quando si diceva espressamente che la misura dell'indennizzo doveva essere determinata in ragione della diminuzione del valore del fondo, e rapportata agli interessi legali sulla diminuzione stessa. Basarsi sulla piattaforma concreta del valore del fondo e della diminuzione del valore, dopo l'imposizione della limitazione legale del *non facere* e del *pati*, che equivale praticamente a servitù e che si traduce concretamente in una riduzione di valore, ritenevamo che fosse più aderente alla realtà anzichè passare attraverso il filtro di numeri catastali, specialmente in un panorama come quello italiano che in fatto di catasto è rimasto arretrato almeno a 10-15 anni fa. Vengono descritti come pascoli dei boschi o come boschi dei seminativi o dei vigneti. Quindici anni sono lunghi nella vita di chiunque. Questo è un altro motivo di perplessità. Comprendiamo che una scelta andava fatta, che gli strumenti urbanistici attuali fanno riferimento a poche leggi fatte male, corrette anche dalla Corte costituzionale. Gli strumenti sono quelli che sono, ma non possiamo associarci ad eccessi di trionfo per l'adozione di misure urgenti ed importanti che nella loro aderenza alla realtà presentano zone d'ombra e motivi di perplessità.

A nostro avviso, è stato introdotto nella legge opportunamente il principio — del resto non nuovo nella nostra legislazione — della partecipazione dei conduttori all'indennizzo che il proprietario riceve per l'imposizione della limitazione legale sulla proprietà e questo è stato un altro dei temi che ha lungamente appassionato le Commissioni congiunte, sentendosi l'esigenza, da parte di alcuni Gruppi politici, di sottolineare questa ripartizione e il desiderio di evitare, attraverso norme automatiche, il sorgere di un contenzioso che purtroppo è inevitabile.

Confesso che anche a questo riguardo la scelta è quanto mai difficile: non può essere accettato, non lo poteva essere e non lo potrà essere in questa Assemblea, il principio della duplicazione dell'indennizzo (cioè un indennizzo alla proprietà e lo stesso indennizzo alla parte conduttrice), perchè ciò equivarrebbe a un raddoppio di valore, con tutte le conseguenze cui abbiamo accennato nel corso della discussione in Commissione e che non riporto qui per brevità. Nè può essere accettato il principio — che mi sembra adombrato da alcuni emendamenti — che tutto o parte dell'indennizzo vada al conduttore, quando dalle discussioni in Commissione è emerso inconfutabile il dato che la proprietà comunque subisce una diminuzione di valore, a prescindere poi dal

godimento e dall'uso e quindi dal rimbalzo sul conduttore.

Pertanto, prevedere in una norma di legge che tutto l'indennizzo vada al conduttore è un assurdo giuridico e sarebbe viziato da incostituzionalità: bisogna dare atto al relatore di aver fatto sforzi sovrumani per raggiungere una formulazione accettabile; certo, sappiamo tutti le lungaggini giudiziarie e il costo che l'arbitrato comporta, ma ogni frase di questo tormentato articolo presuppone una scelta meditata e profonda. In definitiva, così come è formulato l'articolo, penso che possa adattarsi ad una realtà multiforme, con l'augurio che l'accordo delle parti prevalga e che, specialmente di fronte alla modestia dell'indennizzo — questo è uno dei punti deboli della legge — non ci sia ricorso a tutele giudiziarie nè in sede di arbitrato, nè dinnanzi all'autorità giudiziaria. Sono certo che la parvità della materia — e qui è, tra l'altro, l'iniquità della norma — da sola fungerà da deterrente per un eccessivo contenzioso che noi legislatori abbiamo dovuto purtroppo prevedere e sistemare in un quadro il meno angusto possibile.

Altro ed ultimo motivo di perplessità sulla legge deriva dalla copertura. Il disegno di legge in discussione prevede esplicitamente la determinazione dell'indennizzo con il riferimento agli indici catastali, dominicali ed agrari e dei fabbricati. L'articolo dice testualmente che spetta un indennizzo annuo ai proprietari degli immobili assoggettati alle limitazioni « rapportato al reddito dominicale ed agrario dei terreni ed al reddito dei fabbricati, quali valutati ai fini dell'imposizione sul reddito »; quindi vi è proprio il riferimento all'indice catastale o dei fabbricati, risultante dalla delega che ha il Governo di aggiornare i coefficienti catastali e di cui ultimissima espressione abbiamo avuto con il decreto Ministeriale 11 ottobre 1976 pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 277 del 16 ottobre 1976, recante coefficienti di aggiornamento delle rendite del nuovo catasto edilizio urbano per l'anno 1976: questa è stata una stangata fiscale di notevolissima entità della quale il contribuente ancora non si lamenta perchè non l'ha capita; non c'è stata la grancassa della televisione, non c'è stata l'illustrazione massiccia del bene che si apportava al nostro popolo con le misure tampone o con altre misure che pure hanno avuto esito esiziale per la nostra economia, tipo le misure in ordine alla cedolare secca. Non c'è stato un *battage* pubblicitario, però i nostri contribuenti (possessori di terreni o di fabbricati) nel 1977 pagheranno più del doppio per quei redditi che sono pur sempre una componente dell'IRPEF e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche per effetto di un semplice decreto Ministeriale sfuggito alla discussione del Parlamento, perchè questo non poteva e non doveva discuterlo, rientrando nei compiti istituzionali del Ministero delle finanze. Perciò siamo passati da 60 a 160, da 50 a 130, senza star ad elencare tutti gli aggiornamenti: è inutile procedere in maniera analitica in una materia che si presta purtroppo all'empirismo nella conclusione.

Di qui la perplessità che intendo rassegnare all'Aula e di cui volevo farmi carico addirittura con una richiesta di chiarimento alla Commissione bilancio, ma che invece esprimo in sede di discussione generale affinchè anche la Commissione bilancio possa nel frattempo, se del caso, darci lumi. Infatti il disegno di legge, prevedendo tutta una serie di limitazioni e prevedendo certi indennizzi commisurati agli indici catastali trovava alla fine una sua copertura, che è stata oggetto di numerose critiche e che ha avuto un cammino piuttosto faticoso, ma che all'articolo 21 veniva indicata in 1.800 milioni per il 1976 e 1.500 milioni per il 1977.

Questa copertura è stata deliberata in ossequio al disposto costituzionale secondo cui ogni legge che comporti una spesa deve provvedere alla copertura della spesa stessa. Essa è stata deliberata in relazione ad una previsione globale di indennizzi rapportati all'indice catastale dei fabbricati x. È chiaro che quando la Commissione bilancio ha esaminato la copertura, si è trovata di fronte ad un x per cui ha detto che la copertura c'era. Quell'x però, per la parte relativa ai

fabbricati, è diventato due volte *x*, perchè l'indice si è raddoppiato, e si tratta di un aumento successivo al momento in cui la Commissione bilancio ha esaminato la copertura. È questa una prima grossa preoccupazione di costituzionalità.

La seconda preoccupazione deriva proprio da quell'opera salomonica di raggruppamento in due fasce di quanto era stato diviso in più fasce nel disegno di legge governativo, con la corrispondenza di tutto uno scaglionamento di aliquote che invece sostanzialmente sono andate ad inasprirsi con il 50 per cento ed il 100 per cento, laddove prima esisteva tutta una gradazione che andava dal 40 per cento fino ai livelli più alti. Questi due motivi congiunti portano senza alcun dubbio ad una variazione in aumento della spesa e ci preoccupano. Abbiamo voluto farne oggetto del nostro intervento non a titolo ostruzionistico, tanto è vero che non abbiamo nemmeno proposto una questione sospensiva, ma semplicemente come contributo che vogliamo dare anche noi alla sollecita approvazione della legge, affinchè il problema sia esaminato dalla Commissione bilancio, come è doveroso che avvenga, in modo da trovare una soluzione. Alcune soluzioni già mi sono giunte all'orecchio e non mi convincono molto. Non starò comunque nè staremo certamente a sottilizzare, dal momento che talvolta sono state ammesse coperture effettuate in maniera ancora più disinvolta di quella che in definitiva abbiamo intuito.

Questa è la posizione del mio Gruppo: è una posizione che intendo interpretare — se non sono riuscito a farlo è sicuramente colpa mia — in chiave positiva e costruttiva. Si tratta di un disegno di legge che vediamo con occhio favorevole; è chiaro che il nostro atteggiamento oscilla tra la astensione ed il voto favorevole, a seconda anche dell'apprezzamento che l'Assemblea farà e dei nostri suggerimenti e di emendamenti presentati da altri che trovano il nostro favore.

Se insieme riusciremo a fare in modo che una legge, non cattiva, possa essere migliorata, fino a diventare addirittura quasi buona, il nostro voto favorevole sarà a disposizione.

C A R O L L O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

C A R O L L O . Signor Presidente, a nome della 5ª Commissione ritengo sia utile fornire adesso delle spiegazioni in merito a quanto detto poc'anzi dal senatore Pazienza.

In effetti, il senatore Pazienza non ha torto quando osserva che, a seguito della firma dei decreti amministrativi del Ministero delle finanze ed a seguito della normativa disposta il 16 ottobre, sono stati rivisti gli indici catastali. Poichè il disegno di legge in esame aveva parametrato la spesa agli indici catastali vigenti prima delle modifiche, ne deriva che la spesa stessa dovrebbe a sua volta lievitare per adeguarsi ai nuovi livelli.

Allora rimane il problema di copertura: se in sostanza si ipotizza lo stesso volume di casi che comportino la spesa di un miliardo e 800 milioni, secondo gli indici catastali precedenti, la conseguenza è appunto quella di aumentare lo stanziamento del capitolo di spesa, nel quadro delle nuove disposizioni governative e della norma del 16 ottobre che ha modificato i coefficienti per il calcolo dei redditi dominicali.

Nella mia qualità di presidente della Sottocommissione per i pareri desidero osservare che la copertura per una eventuale nuova spesa (e non a caso dico eventuale) dal punto di vista strettamente formale potrebbe essere trovata, perchè proprio dalla modifica in aumento degli indici catastali potrebbe derivare il maggior reddito per l'erario. Formalmente quindi non sarebbe difficile strutturare una norma di copertura finanziaria che tenesse conto dell'ipotesi di nuove spese in rapporto ai nuovi indici catastali. In tal caso la Sottocommissione per i pareri sarebbe pronta ad esaminare questa soluzione, prevedendo una copertura maggiorata in proporzione.

Presidenza del vice presidente ROMAGNOLI CARETTONI Tullia

(*Segue* C A R O L L O). A questo punto però desidero chiedere al Governo se ritiene di poter impiegare il miliardo e 800 milioni di lire nell'ambito dell'anno finanziario o se piuttosto questa somma non sia orientativa sulla base di elementi di valutazione precedenti e forse tuttora validi fino al momento in cui stiamo discutendo ma di per sè modificabili.

Se il miliardo e 800 milioni di lire non potrà essere speso entro l'arco di tempo dell'esercizio finanziario 1976 e dovesse in parte spendersi a cominciare dall'esercizio finanziario 1977, una revisione della spesa che portasse alla revisione della copertura si farebbe sempre a tempo a prenderla in considerazione. Se, a maggior ragione, il Governo dovesse a sua volta dichiarare che l'orientamento di spesa è soltanto di approssimazione dei bisogni forse anche in eccesso, allora sarebbe utile aspettare il primo impatto della legge con le esigenze effettive della spesa, visto che per il momento soltanto sul piano teorico ed orientativo il Governo ha potuto quantificarla.

In questo senso, visto che in ogni caso la copertura, come c'è, ci sarà, a meno che non sia impiegata per altro tipo di spesa (ma in questo momento non mi risulta), ritengo che il problema posto — direi giustamente — dal collega Pazienza potrà trovare una soluzione o in una normativa proposta adesso dal Governo in rapporto alla maggiore spesa che in tal caso verrebbe coperta con le maggiori entrate che hanno di per sè provocato la spesa, oppure con altro eventuale provvedimento legislativo di facile approvazione a seguito degli accertamenti di fatto e non più orientativi ed approssimativi che il Governo avrà il tempo di fare.

In questo senso direi che il collega Pazienza, che ha posto giustamente il problema, non può non ritenersi soddisfatto, così come penso che la Sottocommissione per i pareri non avrebbe nell'un caso o nell'altro da muovere obiezioni.

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Giust. Ne ha facoltà.

G I U S T . Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, è con la stessa tensione che proviene dall'attesa di una parte notevole delle nostre comunità civili, nonchè con un doveroso apprezzamento e riconoscimento alla puntualità dell'iniziativa assunta dal Governo con la presentazione del disegno di legge n. 146, riguardante la riforma delle servitù militari, che mi accingo ad alcune considerazioni su questo importante e delicato confronto tra le esigenze della difesa nazionale e i diritti delle comunità civili.

Il testo di riforma delle leggi sulle servitù militari, che vede in Aula una proposta delle Commissioni difesa e giustizia che perfeziona il disegno di legge n. 146 ed il disegno di legge n. 49 del senatore Lepre, presenta alcune peculiari caratteristiche che ritengo opportuno sottolineare.

L'elemento che appare più evidente nel raffronto fra il testo proposto dalle Commissioni e i disegni di legge presentati è il numero e la portata degli emendamenti proposti.

La caratteristica del testo proposto dalle Commissioni consiste peraltro nel fatto che, nonostante questo numero di emendamenti e il loro penetrante contenuto, il disegno di legge governativo ha conservato la sua fisionomia e la sua struttura. È doveroso in proposito dare atto della disponibilità ed apertura dimostrata dal Governo ad un riesame approfondito del testo che era stato presentato.

Ciò evidenzia il fatto che attraverso un meditato e concordato studio si è potuto perfezionare un ragionato equilibrio tra l'esigenza, da un lato, di promuovere una ulteriore qualificazione della riforma sotto il profilo delle garanzie civili nei confronti delle limitazioni militari e, dall'altro, quella di salvaguardare l'organico disegno riformatore tracciato dal Governo che si è sostanzialmente ispirato alle esperienze e ai lavori che sono stati compiuti nello scorso anno dal comitato ristretto della Commissione difesa della Camera dei deputati. Ciò ha permesso soprattutto di accentuare e qualificare quel rapporto nuovo di democratico confronto tra le autorità militari e quelle civili locali che la riforma avvia con l'articolo 3 del testo in esame, introducendo il principio di una comune valutazione delle installazioni e delle esercitazioni militari, con il quale si disciplina l'innovazione più importante rispetto alla normativa vigente.

Una seconda caratteristica del testo proposto dalle Commissioni difesa e giustizia, che si pone in stretta correlazione con l'altra ora evidenziata, è data dal comune denominatore e obiettivo degli emendamenti proposti. È stata infatti pienamente riconosciuta l'esigenza di imporre limitazioni per scopi militari all'uso delle proprietà fondiarie al fine di salvaguardare la sicurezza del territorio dello Stato sia direttamente, attraverso l'installazione di infrastrutture militari, sia indirettamente, attraverso un controllo preventivo del territorio nelle zone militarmente importanti, sia attraverso il mantenimento di determinati *standards* di addestramento dei reparti militari con le esercitazioni. Conseguentemente sono state assicurate adeguate potestà all'amministrazione militare, ma si è voluto garantire che tali potestà venissero esercitate in modo da arrecare la minore interferenza possibile alle comunità civili interessate.

È emersa quindi l'opportunità di provocare un corretto confronto tra le esigenze militari e quelle civili mediante la creazione di quei nuovi strumenti che sono i comitati misti di consultazione a livello regionale, ai quali si è inteso assegnare un ruolo penetrante e di piena responsabilità.

Particolare attenzione è stata dedicata al problema delle esercitazioni militari che spesso possono incidere sull'economia e sull'assetto territoriale delle comunità locali più ancora delle stesse installazioni militari. Di conseguenza non solo è stato esteso in tale materia il contenuto della consultazione tra le autorità militari e le rappresentanze regionali, ma si è voluta porre una precisa normativa di indirizzo secondo la quale i comitati paritetici dovranno studiare e promuovere una concentrazione in ogni regione o nelle regioni interessate delle attività addestrative militari di tiro a fuoco in aree idonee a tali attività. Queste aree, che saranno all'uopo individuate, dovranno essere espropriate e acquisite al demanio militare.

In definitiva il testo presentato in Aula pone in netto risalto l'aspetto partecipativo e democratico della stretta consultazione tra autorità militari e civili locali in una compenetrazione di ruoli e di responsabilità.

Anche sotto il profilo delle procedure di imposizione e revisione delle limitazioni militari, gli emendamenti proposti hanno la caratteristica di salvaguardare l'*iter* delineato nel disegno di legge n. 146, accentuando però tutto il sistema delle garanzie offerte ai proprietari dei fondi che saranno soggetti alle limitazioni.

Uno dei punti qualificanti della riforma è quello di dare chiarezza e certezza sia alle limitazioni militari che ai diritti dei proprietari e degli eventuali conduttori agricoli dei fondi vincolati. Queste caratteristiche mancavano sia nella legge n. 1849 del 1932 sia nella più recente legge n. 180 del 1968 sicchè si sono registrate procedure impositive irrituali e croniche disfunzioni nell'erogazione degli indennizzi e nelle revisioni periodiche.

Già il disegno di legge n. 146, recependo le linee riformatrici tracciate nel marzo del 1975 dal comitato ristretto della Commissione difesa della Camera dei deputati, ha delineato, contemporaneamente allo snellimento e alla razionalizzazione delle procedure impositive, un sistema di garanzie per i proprietari dei fondi assoggettati alle limitazioni.

Si è voluto accentuare tale sistema con un'attenta normativa che ha tenuto conto

anche di taluni problemi di natura costituzionale del sistema stesso.

In riferimento inoltre agli indennizzi, così come l'egregio relatore Amadeo ha ricordato all'inizio e il relatore Lugnano ha confermato, viene in luce un'altra caratteristica delle modifiche proposte dalle Commissioni. Infatti, pur mantenendo i criteri di calcolo e le procedure di liquidazione degli indennizzi definiti dal disegno di legge n. 146, si è voluto semplificare, con gli emendamenti proposti al combinato disposto degli articoli 2 e 7, il calcolo degli indennizzi stessi ed elevarne la misura per assicurare che essa sia un'equa contribuzione per il sacrificio imposto nell'interesse pubblico.

Anche gli emendamenti introdotti all'articolo 10 sono stati studiati allo scopo di rendere rapida e sicura la liquidazione dei contributi ai comuni gravati dalle limitazioni militari.

Un'altra caratteristica da sottolineare nel testo proposto è costituita dallo sforzo di sottoporre ad un riesame critico e ad un aggiornamento il criterio di definizione delle cosiddette « zone militarmente importanti », nelle quali il regime delle proprietà fondiarie è finora dettato da un'anacronistica legge del 1931, legata ad una dottrina geo-politica oggi del tutto superata.

Mentre, quindi, le Commissioni difesa e giustizia hanno, da un lato, ridotto la natura delle limitazioni che dovranno operare nelle zone militarmente importanti, dall'altro lato, anche in adesione ad alcune esigenze prospettate dal Governo, hanno preso atto del fatto che le zone militarmente importanti sono costituite ormai solo in misura assai limitata dai confini terrestri, mentre talune isole e tratti di costa hanno assunto un importante rilievo sotto l'aspetto militare. Si è quindi ritenuto necessario applicare in dette zone le limitazioni che si sono previste per la tutela delle zone militarmente importanti, mentre è stata liberalizzata dalle limitazioni militari la quasi totalità del territorio vincolato dalla legge n. 886 del 1931.

Vi è infine da fare una riflessione di ordine globale sulla riforma in esame. Il punto nodale della riforma, così come i relatori hanno chiaramente evidenziato, sta nell'articolo 3 che fissa il criterio della consultazione tra le autorità militari e regionali, lasciando ad esse il compito di armonizzare i piani di assetto territoriale con i programmi delle installazioni militari e con quelli delle esercitazioni.

Vero è che le definitive determinazioni sono rimesse al Ministro della difesa e che, di fronte ad eventuali contrasti, la regione interessata potrà richiedere che la questione sia sottoposta al Consiglio dei ministri. Ma, a ben riflettere, è evidente che, qualora ciò si dovesse verificare con una certa frequenza, sarebbe prova di qualche grave disfunzione del rapporto di consultazione nell'istituendo comitato misto paritetico. È su questo che va fatta una riflessione.

Alla figura della consultazione definita dall'articolo 3 del disegno di legge di riforma può essere ricollegata un'esperienza significativa maturata nel Friuli-Venezia Giulia dove fin dal 1970 ha operato di fatto e senza uno specifico supporto normativo un gruppo misto di lavoro sulle servitù militari con la partecipazione di una rappresentanza dei comandi militari territoriali aventi giurisdizione sul territorio regionale e del IV e V Corpo d'armata e di una rappresentanza della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e delle quattro province di Udine, Pordenone, Gorizia e Trieste.

In tale gruppo di lavoro le autorità militari hanno dimostrato spirito di apertura alle esigenze civili e disponibilità all'ammodernamento di criteri e strutture. Nello scorso anno grazie all'attività del gruppo misto di lavoro le servitù militari esistenti nel Friuli-Venezia Giulia, in base alla legge n. 1849 del 1932, sono state ridotte del 40 per cento, mentre le deroghe richieste dai proprietari dei fondi asserviti sono state concesse, negli ultimi cinque anni, nella percentuale del 95 per cento.

Si è quindi ritenuto che tale organo di consultazione, che ha operato da sette anni nel Friuli-Venezia Giulia, sia stato un *test* assai positivo, soprattutto se si considera che il

Friuli-Venezia Giulia è il territorio più gravato da infrastrutture militari di vario tipo e da aree di esercitazione. Il campione che è stato assunto quindi per questa prova era forse il campione più difficile. La proficua attività svolta da tale gruppo misto di lavoro, che ha peraltro anche curato un'attività promozionale delle riforme oggi in discussione, è un positivo auspicio per la migliore applicazione della riforma stessa.

Può però essere utile sottolineare qui le condizioni che stanno alla base di un dialogo proficuo tra le autorità militari e civili locali.

Tale dialogo deve aprire reciprocamente alla comprensione delle rispettive esigenze militari e civili, arricchendo e qualificando i diversi ruoli in un corretto equilibrio.

Le due componenti militare e civile dei comitati misti paritetici dovranno saper rappresentare responsabilmente le rispettive esigenze, con reale e costruttiva volontà di armonizzarle.

Sarà, cioè, necessario che nei comitati misti vengano presentati, sia da parte militare che civile, programmi di installazioni militari, programmi di esercitazioni e piani di assetto del territorio e di sviluppo economico che siano rispondenti alle effettive esigenze reciproche e non maturati in funzione antagonistica.

In conclusione, è importante sottolineare che la riforma che ci si accinge a varare è come una nave le cui doti di navigabilità sono tutte riposte nello spirito con il quale i comandi militari territoriali e le regioni sapranno attuare la consultazione disciplinata dall'articolo 3 della riforma.

Occorre credere in tale consultazione e nello spirito di responsabilità con il quale dovranno essere interpretati i rispettivi ruoli civile e militare.

In proposito ci conforta appunto l'esperienza del Friuli-Venezia Giulia.

La terra friulana sta vivendo un dramma, già riecheggiato più volte in quest'Aula, nel quale le forze armate hanno dimostrato valore, profonda solidarietà e compenetrazione con la popolazione.

Nel Friuli-Venezia Giulia il peso delle servitù e delle varie limitazioni militari nonchè quello delle esercitazioni e dei poligoni di tiro è stato ed è ancora assai gravoso, ma prezioso e generoso è stato l'aiuto delle forze armate alla popolazione friulana in una delle pagine più tristi della sua storia.

Abbiamo trovato in Friuli uno spirito di solidarietà e di compenetrazione reciproca tra militari e popolazione e auspichiamo che questo sia lo spirito con il quale inizierà la consultazione formale prevista dalla riforma.

In questo spirito sarà possibile comprendere che i problemi delle infrastrutture militari, siano esse logistiche o difensive, ed i problemi dell'addestramento dei reparti, per le sensibili interferenze che recano alla vita civile, non sono solo problemi militari, così come da parte civile sarà possibile partecipare alla soluzione di tali problemi che devono essere sentiti come problemi della comunità nazionale e non come problemi dei cosiddetti « corpi separati ».

Appare evidente pertanto che il punto piu qualificante della riforma che vuole avvicinare le autorità militari e regionali in un nuovo rapporto democratico di consultazione farà vivere in comune problemi e situazioni che finora sono stati spesso tenuti in compartimenti stagni.

Può essere utile citare in conclusione un esempio emblematico.

Nel Friuli in comuni con mille abitanti sono state costruite caserme per 3.000 militari cui si sono aggiunti le famiglie degli ufficiali e dei sottufficiali.

In molti casi, quindi, non potevano non entrare in crisi tutte le infrastrutture urbane primarie: le scuole, gli asili, le strade, le fognature, la rete idrica e le condizioni alloggiative della popolazione. Anche questi sono quindi problemi che la riforma vuole e deve risolvere. Ma dalla riforma ci si deve attendere non solo la soluzione del problema dell'armonizzazione delle infrastrutture e delle esercitazioni militari con l'assetto economico e sociale delle comunità locali, ma anche e soprattutto una mentalità nuova in chi avrà il compito di applicarla.

La riforma cioè dovrà proiettare l'ottica civile e militare al di fuori delle rispettive esigenze, finora spesso considerate isolatamente, per far trovare un punto mediano di incontro e di comparazione. Se ciò si veri-

ficherà, il ricorso al Consiglio dei ministri, previsto dall'articolo 3 del disegno di legge di riforma, dovrà nascere non già da una conflittualità dei comitati misti paritetici, bensì dall'esigenza di assicurare il coordinamento di determinate esigenze militari con altre esigenze civili connesse, che coinvolgono le responsabilità di altri ministri oltre che quelle del Ministro della difesa. L'esempio prima fatto della caserma traduce efficacemente — mi sembra — tale concetto.

La regione potrà dimostrare che una determinata infrastruttura militare può aprire una problematica sulla quale può essere necessario che vengano assunti precisi impegni anche da parte di altre amministrazioni dello Stato, per esempio per costruire scuole, strade, case ed altre opere di urbanizzazione primaria e secondaria e per assicurare servizi sociali indispensabili.

Anche il ruolo del Ministro della difesa deve essere visto non come quello di un arbitro degli eventuali conflitti dei comitati paritetici, bensì come coordinatore dell'attività dei comitati stessi. Il problema, per esempio, delle esercitazioni militari e dell'addestramento dei reparti dovrà essere attentamente coordinato dal Ministro della difesa, in modo da evitare che tali attività gravino pesantemente e prevalentemente su poche regioni come, ad esempio, la Sardegna e il Friuli-Venezia Giulia. L'addestramento dei reparti militari non è necessariamente legato alla loro dislocazione operativa, per cui sarà necessario chiamare alcune regioni ad assumersi una parte di quegli oneri che finora non hanno avuto. Si dovrà infatti tener conto che il Friuli, che è stato fino al 6 maggio scorso il principale polmone per l'addestramento militare, è ora quasi totalmente paralizzato dalla situazione tragica derivante dal terremoto.

Anche in questo senso la nuova legge dovrà portare ad una mentalità nuova, ad una maggiore mobilità dei reparti militari e a un più equilibrato impiego militare dell'intero territorio nazionale.

Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, l'auspicio, che è già stato fatto poco fa in quest'Aula, di un'evoluzione positiva nei rapporti tra i sistemi politici di vita comunitaria, fra i governi e i popoli è nei sentimenti di ciascuno di noi. L'auspicio, cioè, che nella vicenda storica del prossimo futuro si parli sempre meno di necessità di difesa militare è sempre più sentito da tutti. Fino a quando, peraltro, questa speranza non sarà realtà, pur operando per la pace, è necessario parlare di difesa nazionale e di ruolo militare italiano nel contesto dell'attuale situazione mondiale. La prospettiva, ripeto, speriamo sia conforme alle comuni aspirazioni.

È con questa prospettiva, signor Presidente, onorevoli colleghi, che può serenamente essere espresso un giudizio positivo sulla riforma in esame e sul lavoro compiuto; ed è in questo spirito che il disegno di legge si presenta ora ad un consenso dell'Assemblea che auspico nell'interesse delle nostre comunità sia il più largo possibile. (*Vivi applausi dal centro*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Bacicchi. Ne ha facoltà.

B A C I C C H I . Signor Presidente, onorevoli rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, il nostro Gruppo desidera esprimere un apprezzamento positivo per il fatto che il Senato sia chiamato a discutere un disegno di legge di riforma delle servitù militari. Per giungere a tale riforma il Gruppo comunista si è per lungo tempo adoperato e battuto nel Parlamento, come ben sanno l'onorevole ministro e l'onorevole sottosegretario. Già nella V e nella VI legislatura della Repubblica sono stati presentati disegni di legge alla Camera e al Senato, da parte nostra, ai quali disegni di legge si sono aggiunti quelli di altri Gruppi politici: in ambedue le legislature la Camera dei deputati aveva iniziato la discussione, non conclusa in tutte e due le legislature per lo scioglimento anticipato del Parlamento; nell'ultima legislatura si giunse ad un testo unificato dei disegni di legge presentati.

È quindi un fatto positivo che l'attuale Governo abbia presentato un testo legislativo che ricalca gran parte di quanto elaborato dal Parlamento nella precedente legislatura. Ciò ha consentito alle Commissioni riunite difesa e giustizia di lavorare su un testo che

poteva essere considerato una valida base di discussione. Il lavoro svolto dalle Commissioni, un lavoro senz'altro impegnato, ha portato importanti modifiche migliorative. Sembra giusto mettere in evidenza peraltro e sottolineare qui in questa sede l'importante apporto dato a questo sbocco legislativo dal notevole movimento unitario di massa sviluppatosi su questi problemi in vaste zone del paese, prima di tutto naturalmente nelle regioni più soggette ai vincoli imposti da leggi arcaiche, superate ed in gran parte ormai inutili ai fini di una moderna difesa nazionale. Alla riforma di queste leggi tuttavia si è anche opposta una tenace quanto ingiustificata avversione, come dimostrano i lunghissimi precedenti parlamentari del provvedimento al nostro esame e tracce di una concezione della difesa militare ormai superata, che si trovano ancora nello stesso disegno di legge che stiamo esaminando e delle quali parlerò.

Quando facciamo queste affermazioni, non vi è in noi alcuna sottovalutazione delle necessità proprie della difesa nazionale e quindi degli inevitabili vincoli da tali necessità imposti. Tali necessità vanno riaffermate e noi le riaffermiamo; si tratta invece di vedere se i sacrifici e le limitazioni imposte si conciliano, e come, con i positivi sviluppi della situazione politica internazionale e di quella europea in particolare. Non sembri inutile questa considerazione e, per convincersene, si rilegga l'elenco dei comuni indicati nella tabella A): sono colà indicati tra i comuni militarmente importanti, nei quali sono imposte determinate limitazioni, solo quelli delle regioni nord-orientali, dalla provincia di Bolzano a quella di Trieste, passando attraverso Belluno, Udine e Gorizia, e ciò costituisce un grave limite politico di questa legge a cui corrisponde anche una dislocazione delle nostre forze armate che non ha più ragione di rimanere tale.

D'altra parte, si tratta di vedere quale rapporto esiste tra le conseguenze nella vita economica sociale e civile di intere zone del paese prodotte dalle servitù militari e le esigenze reali della difesa nazionale che non può essere concepita in altro modo che non sia quello dell'indipendenza nazionale al fine di assicurare nella democrazia il libero sviluppo delle stesse condizioni materiali di vita del popolo italiano. È stata per questa visione che il movimento unitario sviluppatosi nel paese, registrando le punte più alte nel Friuli-Venezia Giulia ed in Sardegna, è stato raccolto dai comuni, dalle province e soprattutto dalle regioni con convegni, con l'approvazione di mozioni, di ordini del giorno che hanno visto pronunciarsi unitariamente le principali forze politiche. Le esigenze di riforma e di rinnovamento sono state così portate al Parlamento negli incontri che la Commissione difesa della Camera ha avuto con i rappresentanti delle regioni nella scorsa legislatura. Finalmente oggi il Senato può dare una risposta a tali attese e a tali richieste. Se ciò avviene, riteniamo che questo fatto positivo sia dovuto a molteplici fattori in parte già presenti, per quanto mi è stato consentito dire fino a questo momento, ma anche — desidero aggiungerlo — alla nuova situazione politica determinatasi a seguito e in conseguenza del voto del giugno scorso ed ai mutamenti politici da tale voto apportati.

Anche così si spiega infatti come, dopo i troppi anni trascorsi invano ai fini di una riforma legislativa, dopo la dimostrata inoperosità non solo a questo fine di riforma, ma anche a quello di semplice revisione dei vincoli esistenti, messi in evidenza dall'ultima legge in materia, quella del 1968, si può finalmente andare verso l'approvazione di una legge dai contenuti indubbiamente innovatori. Ciò deve valere a far uscire determinate zone del paese da una situazione per molti aspetti ancora assurda. Gli onorevoli colleghi non me ne vorranno se ancora una volta sono costretto in quest'Aula a parlare della mia regione, del Friuli-Venezia Giulia, senza dubbio la più sottoposta alle limitazioni derivanti dalle servitù militari. Ma quanto stò per dire vale anche per altre zone per fortuna più limitate del paese e vale soprattutto per la Sardegna, per il Trentino-Alto Adige, per zone non irrilevanti del Veneto e di altre regioni ancora.

Nel Friuli-Venezia Giulia dunque, malgrado le più recenti limitazioni, circa il 40 per cento del territorio regionale è sottoposto a vari vincoli di varia intensità di servitù mili-

tari. Come è noto, i vincoli attuali sono di tre tipi: vincoli delle zone di confine, vincoli delle zone militarmente importanti e servitù militari vere e proprie. Al primo vincolo, secondo i dati denunciati dalla conferenza regionale sulle servitù militari organizzata dalla regione autonoma Friuli-Venezia Giulia nel 1972, erano soggetti 38 comuni per 216 mila ettari, il 25 per cento del territorio regionale; al secondo tipo di vincoli 25 comuni per 101 mila ettari, quasi il 13 per cento del territorio; al terzo tipo, quelli più pesanti, in vicinanza delle opere militari, 113 comuni per 36 mila ettari, quasi il 5 per cento della superficie regionale. A questi vincoli debbono aggiungersi i 30-35 — variano continuamente — poligoni di tiro continuamente varianti di numero e per parte di essi anche di ubicazione. Qualche attenuazione c'è stata, come ricordava il senatore Giust un momento fa nel suo intervento, tra il 1972 ad oggi. Infatti il numero dei comuni soggetti a servitù è stato effettivamente ridotto ma ci sono continue variazioni al riguardo. A qualche comune le servitù sono state tolte e ad altri sono state poste delle nuove. Tuttavia rimane il dato incontestabile che in una regione in tal modo vincolata non soltanto ci sono cittadini — circa 80.000 — che hanno pagato a loro spese la difesa nazionale, che dovrebbe essere invece posta a carico dell'intera collettività, ma l'intero sviluppo economico e sociale viene fortemente condizionato e compromesso da tale stato di cose.

Il problema che si pone a questo punto è se queste servitù effettivamente siano necessarie ai fini della difesa nazionale e la risposta che a tale problema si può dare non può che essere negativa per parte di queste servitù almeno, sia che essa sia riferita all'evolversi della situazione politica europea, sia che sia riferita all'evolversi stesso degli armamenti e delle tecniche militari. Da qui sorge imperiosa l'esigenza di andare ad una profonda revisione delle servitù attualmente esistenti, liberalizzando tutto quanto non serve più alle necessità della difesa e dando possibilità di sviluppo economico a zone finora emarginate dallo stesso sviluppo anche per queste ragioni.

Il disegno di legge al nostro esame, abrogando le vetuste ed anacronistiche leggi del 1931 e del 1932 e fissando nuove norme meno vincolanti delle precedenti, ma ancora, a nostro parere, troppo pesanti e qualcuna anche poco convincente, viene incontro a tale esigenza, pur con certi limiti. Le limitazioni previste, infatti, vengono ridotte a quelle relative a località poste in vicinanza di installazioni militari e dei poligoni di tiro; non sono più previste le limitazioni per le zone di confine, mentre vengono confermate quelle per i comuni militarmente importanti, peraltro ridotti di numero, e rimangono quelle derivanti dalle esercitazioni. Un passo avanti dunque, sebbene avrebbe potuto essere, a nostro parere, più lungo e deciso, viene compiuto.

Quale senso hanno, per esempio, certe classificazioni indicate nei punti *a*) e *b*) dell'articolo 2 rispetto alle moderne esigenze di difesa? Quale senso avrebbe la limitazione ad eseguire rilievi nei comuni militarmente importanti, come sta scritto ancora nella legge, se per tali rilievi si intendessero, come nel passato si sono intese, le fotografie fatte anche dal turista, quando da un qualsiasi tabaccaio si possono aquistare panorami aerei su cartoline illustrate di quelle stesse località?

Ed ancora, ha senso includere l'intera città di Trieste fra i comuni militarmente importanti, quando il Parlamento si appresta a ratificare il trattato di Osimo che prevede una zona franca mista italo-jugoslava a cavallo del confine? Oppure ha senso trovare nell'elenco dei comuni militarmente importanti quasi tutti i comuni disastrati dal terremoto del Friuli?

Domande di questo genere è giusto porsele, pur riconoscendo che con questo disegno di legge compiamo effettivamente un passo anche importante in avanti. Ritengo però che debbano essere fatti osservare anche i limiti che purtroppo ancora permangono. Ecco perchè proporremo a questo riguardo un emendamento teso a ridurre il vincolo dei comuni militarmente importanti e ci auguriamo che il Senato ed il Governo l'accolgano.

Sebbene questi vincoli, con l'abrogazione delle leggi del 1931 e del 1932, siano stati ridotti e che, quindi, con questo disegno di legge si compia qualcosa di positivo, i problemi in parte ancora rimangono. Comunque il fatto più importante di questo disegno di legge rimane la prevista costituzione di comitati misti paritetici tra la regione e le autorità militari. Riteniamo che la formulazione dell'articolo 3, che istituisce tali comitati, poteva essere anche migliore, tuttavia si tratta sempre di un elemento innovativo importante che apprezziamo in tutto il suo valore.

Si accoglie, in concreto, con questa norma il principio che le esigenze militari debbano essere armonizzate con quelle dello sviluppo economico, sociale e civile. Questo fatto è tanto più importante in quanto le Commissioni difesa e giustizia hanno deciso di proporre all'Aula di dare maggiore rilievo all'opera di questo comitato rispetto a quanto previsto nell'originario disegno di legge governativo, non prevedendo più la costituzione della commissione tecnica che poteva diventare un elemento di svuotamento del comitato stesso, attribuendo maggiori poteri e funzioni al comitato misto paritetico e stabilendo una normativa più precisa per la richiesta di riesame delle decisioni dell'autorità militare e della difesa da parte del Consiglio dei ministri. È questo un fatto importante per il quale da anni e non da soli stiamo lavorando. Giungere oggi alla sanzione in legge di questo elemento è dunque senz'altro motivo di rilievo che non può essere sottovalutato e che non sottovalutiamo.

Notevolmente positiva, sebbene sia ancora troppo modesta nella misura, ci sembra anche la norma tesa ad indennizzare i comuni proprio per quelle ragioni che un momento fa faceva notare il collega senatore Giust. Siamo consapevoli peraltro anche di ulteriori limiti che sono contenuti nel disegno di legge.

Per avere un'effettiva riduzione del peso delle servitù militari riteniamo che fosse necessario andare oltre certe formulazioni dello stesso articolo 3, come dicevo un momento fa. Ci riferiamo, ad esempio, ai commi che riguardano la regolamentazione delle esercitazioni di tiro a fuoco dalle quali derivano alle comunità i maggiori disagi per le popolazioni e per le proprietà. Riteniamo ancora che bisognerebbe, a questo riguardo, introdurre in quel principio che pure è scritto nell'articolo 3 un carattere molto più incidente per far sì che tutte queste esercitazioni di tiro a fuoco vengano concentrate in aree da acquisire al demanio militare in un tempo determinato.

Quando diciamo queste cose, riteniamo che con ciò si realizzerebbe una condizione di maggiore libertà e per i cittadini e per gli stessi comandi militari nello svolgimento della loro funzione. Crediamo che di migliore regolamentazione abbisogni anche la parte che si riferisce alle esercitazioni stesse. Le esercitazioni sono certamente necessarie, però vanno programmate e coordinate con lo sviluppo delle civili attività. Anche per questo riteniamo che sia importante un emendamento che successivamente proporremo all'Assemblea.

Un altro capitolo che abbisogna di precisazione e di miglioramento è quello riguardante gli indennizzi per espropri e per le limitazioni all'uso dei beni posseduti. I criteri di indennizzo adottati sono insufficienti particolarmente per i coltivatori diretti in caso di esproprio e per i fittavoli, mezzadri, coloni sia in caso di esproprio che di limitazione dell'uso del terreno. A questo riguardo ci riproponiamo perciò di presentare degli emendamenti nel corso della discussione.

Nella nostra visione tutti questi aspetti degli indennizzi — seppure importanti in quanto non è equo che si faccia ricadere sulle spalle e sulle condizioni di vita di pochi quanto nell'interesse nazionale, in quanto questo interesse esista, dovrebbe invece ricadere su quelle dell'intera collettività — sono subordinati rispetto a quello più generale di giungere ad un'effettiva riduzione delle servitù esistenti. Perciò bisogna andare davvero ad una profonda verifica delle servitù esistenti ed all'abrogazione di quelle non più necessarie.

La legge nell'attuale formulazione lo prevede; riteniamo che alla prima revisione delle servitù si possa giungere in un tempo inferiore ai tre anni previsti. Tuttavia ciò che è essenziale è che a questa revisione si vada.

Perciò riteniamo anche importante l'ulteriore precisazione, fatta nel testo proposto dalle Commissioni all'Aula, che si vada ad una revisione quinquennale generale delle servitù militari per verificarne la corrispondenza alle esigenze della difesa nazionale.

Ritorna, a questo proposito, essenziale l'importanza della innovazione più rilevante della legge, cioè la costituzione del comitato misto paritetico a livello regionale. Riteniamo che in questo modo si possa imboccare una strada nuova nell'attuazione di queste misure che, pur nei giusti limiti, sono necessarie. Si tratta di inserire meglio con queste procedure le stesse autorità militari nei problemi della vita delle popolazioni.

Per tutte queste ragioni è nostra opinione che il lavoro del Senato non si esaurisca nell'opera svolta dalle Commissioni; pensiamo che nell'odierna discussione possano essere apportati miglioramenti ulteriori. A ciò riteniamo siano volti i nostri emendamenti sui quali richiameremo l'attenzione dell'Assemblea. In ogni caso agiremo in questa sede e nelle regioni per rendere operante la legge, in modo che siano tutelati sia gli interessi della difesa nazionale sia quelli dello sviluppo economico, sociale e civile delle popolazioni. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

P R E S I D E N T E . Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Resta da illustrare un ordine del giorno presentato dal senatore Pinna e da altri senatori. Se ne dia lettura.

B A L B O , *segretario*:

Il Senato,

a conclusione della discussione generale sul disegno di legge n. 146, concernente « Riforma delle leggi sulle servitù militari » e avuto riguardo a quanto dispone l'articolo 15,

invita il Governo a determinare il « tempo strettamente necessario » durante le manovre militari a fuoco, previa intesa dell'Autorità militare col prefetto della provincia, i sindaci dei comuni interessati e il Comitato misto paritetico, prima che si determini lo sgombero degli specchi d'acqua indispensabili per l'abbeveraggio del bestiame della pastorizia transumante, onde evitare nocumento agli allevamenti e allo stesso patrimonio zootecnico. Invita altresì il Governo a precisare le norme nel Regolamento.

9. 146-49. 1 PINNA, MARGOTTO, PECCHIOLI, BACICCHI, TOLOMELLI, PELUSO, IANNARONE, GIOVANNETTI, TROPEANO

P I N N A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* P I N N A . Illustre Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, l'ordine del giorno che ho l'onore di illustrare, a nome del Gruppo comunista, muove considerazioni oggettive, avuto riguardo alla presenza in Sardegna di un patrimonio ovino e caprino di oltre 2 milioni e 800.000 capi, vale a dire un quinto dell'intero patrimonio nazionale. Come è ben noto ai colleghi, la caratteristica principale di questi allevamenti è costituita dalla transumanza del bestiame in cerca di pascoli, transumanza che comporta riflessi negativi sia dal punto di vista dell'allevamento che per l'insorgere di inevitabili contrasti e della cosiddetta guerra dei pascoli.

Tra i mali secolari che affliggono l'Isola vi sono il vento e la siccità, come è stato ricordato altre volte in quest'Aula. E tenendo conto delle condizioni ambientali e del fatto che gravano sulla Sardegna servitù militari per 185.000 ettari, ci permettiamo di richiamare la cortese attenzione del Senato sull'ordine del giorno onde evitare che manovre militari a fuoco impediscano l'abbeveraggio del bestiame con conseguenze, nel protrarsi del tempo, del tutto immaginabili.

Per queste brevi considerazioni e per l'attenzione che il problema merita riguardando un settore che ha tanta parte nella formazione del reddito, ci permettiamo di richiamare l'attenzione del Governo affinchè con opportune disposizioni impedisca il perpetuarsi di norme e di vincoli che colpirebbero seriamente gli allevamenti e l'intero patrimonio

zootecnico. Pertanto il Gruppo comunista confida nell'approvazione del presente ordine del giorno.

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare il primo dei due relatori, senatore Amadeo.

A M A D E O , *relatore*. Esprimo un vivo ringraziamento, anche a nome del correlatore Lugnano, ai senatori Lepre, Pazienza, Giust e Bacicchi che sono intervenuti in questo dibattito. Pur partendo da punti di vista diversi, mi pare che tutti abbiano concordato nel giudicare il provvedimento effettivamente innovativo. Certo non è perfetto, ma quale legge può essere perfetta? Abbiamo finalmente una legge che dà una regolamentazione indubbiamente nuova alle servitù militari.

Il senatore Lepre ha riconosciuto questo; e lo dobbiamo ringraziare per il testo di legge che ci ha offerto e che è stato oggetto di esame da parte della Commissione. Il senatore Pazienza ha sollevato il problema del sistema forfettario e per quanto riguarda la copertura ha già avuto una risposta da parte del senatore Carollo; pertanto credo di non aver motivo di entrare in questa materia.

Il senatore Giust ha fatto un richiamo a mio avviso necessario, che dà motivo di sperare che le commissioni miste paritetiche risolvano a fondo anche i contrasti che fino adesso ci sono stati, chiamando a questa corresponsabilizzazione le stesse popolazioni sul problema della difesa nazionale. Egli infatti ha ricordato le esperienze già fatte nella regione Friuli-Venezia Giulia. Forse, proprio attraverso questa fase di rodaggio sperimentata in forma volontaria, si è potuto convincere l'amministrazione militare di quanto fosse conveniente per l'amministrazione stessa la corresponsabilizzazione e la partecipazione delle amministrazioni periferiche al grosso problema della difesa e delle conseguenti servitù.

Del senatore Bacicchi ho sottolineato una frase che mi ha particolarmente colpito e per la quale lo ringrazio: « opereremo nelle regioni perchè la legge sia operante ». La legge è stata fatta proprio perchè diventi operante, e lo diventi nell'interesse di tutti: per quanto riguarda gli interessi della difesa nazionale, per quanto riguarda gli interessi delle regioni, per quanto riguarda gli interessi dei cittadini.

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare il secondo relatore, senatore Lugnano.

L U G N A N O , *relatore*. Non ho nulla da aggiungere alla relazione orale. Per quanto riguarda l'ordine del giorno presentato dal senatore Pinna e da altri senatori, la Commissione lo accetta.

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare il Ministro della difesa.

L A T T A N Z I O , *ministro della difesa*. Onorevole Presidente, onorevoli senatori, mi sia consentito innanzitutto esprimere il più vivo ringraziamento del Governo all'onorevole Presidente del Senato e a tutto l'Ufficio di Presidenza per aver voluto con sollecitudine porre all'ordine del giorno dell'Assemblea un argomento che mi pare concordemente ritenuto tanto interessante quanto urgente. Se riandiamo con la nostra memoria di parlamentari un po', ahimè, anziani al fatto che già da diverse legislature questo problema, pur in forme diverse, è stato posto all'attenzione del Parlamento, dobbiamo riconoscere che è un fatto indubbiamente positivo che nel primo mese di lavoro di questa nuova legislatura l'Assemblea di palazzo Madama giunga così sollecitamente a licenziare un testo che, se anche non è una buona legge, però, come è stato detto ormai da tutti, non è neanche una cattiva legge.

Consentite allora che io sottolinei innanzitutto questo aspetto dando atto alla Presidenza del Senato della premura con cui si è pervenuti a questo dibattito ed evidenziando, in modo particolare, quanto questa legge sia attesa dalle popolazioni interessate, fino al punto da ritenere che l'approvazione di essa finisca con l'essere un atto di pacificazione oltre che un atto di giustizia per le popolazioni più direttamente interessate al problema.

Ma consentite pure che sottolinei come anche in un paese come il nostro, che ripudia la

guerra quale strumento di composizione delle controversie internazionali, il Parlamento avverta la responsabilità di preordinare appieno le proprie difese poichè non vi è dubbio che come sempre dobbiamo tener presenti in modo particolare questi due aspetti preminenti per quanto riguarda la responsabilità del Parlamento e del Governo: da un lato la difesa del paese che la Costituzione esplicitamente ci affida, dall'altro l'interesse legittimo delle popolazioni che indubbiamente, in parte maggiore o minore, vengono gravate da servitù di questo tipo.

L'onorevole Presidente mi consentirà anche di sottolineare che se oggi si giunge al rapido esame e alla — credo — abbastanza concorde approvazione del disegno di legge, lo si deve ad un lavoro intenso che le Commissioni difesa e giustizia del Senato hanno potuto compiere, mi pare, solo nel giro di quattro settimane. E questo mi sembra un fatto da sottolineare in modo particolare di fronte ad un'opinione pubblica che non sempre coglie l'intensità del lavoro del Parlamento e l'impegno di tutti i colleghi parlamentari.

Un ringraziamento particolare intendo rivolgere al presidente della Commissione difesa senatore Schietroma che con tanto impegno e tanta competenza ha voluto e saputo presiedere il Comitato ristretto. Un ringraziamento particolare debbo al senatore Viviani, presidente della Commissione giustizia, che ha presieduto le Commissioni congiunte che ci hanno offerto la possibilità di giungere questa sera al dibattito svoltosi.

Un ringraziamento vivo e molto sentito rivolgo ai relatori Amadeo e Lugnano; credo che ognuno dal proprio punto di vista abbia largamente integrato quello che è soprattutto lo spirito del disegno di legge che ho avuto l'onore di sottoporre al Consiglio dei ministri prima ed al Parlamento poi.

Un vivo grazie ai senatori intervenuti nel dibattito: ai senatori Lepre, Pazienza, Giust, Bacicchi e Carollo, il quale ha fornito a tutti noi una interessante interpretazione di ordine costituzionale sulla copertura della spesa recata dal provvedimento.

È stato fatto riferimento alla ben nota sentenza della Corte costituzionale. Consentite però che dica ancora una parola per quella che è stata l'azione che il Parlamento intensamente ha svolto in una materia così complessa e che per interessare in maniera particolare alcune regioni, anzi alcune zone di alcune regioni, forse non è giunta con la sollecitudine dovuta all'attenzione nazionale, come forse il problema richiedeva e come in fondo alcune dolorose vicende anche recenti hanno ancora di più sottolineato.

Consentite che ricordi il lavoro di questi colleghi parlamentari dei due rami del Parlamento, e consentite in modo particolare che ricordi in cuor mio in questo momento quei colleghi che non hanno la soddisfazione, che noi abbiamo in questo momento, di veder approvato questo disegno di legge, avendo cessato di far parte della Camera o del Senato. Consentite anche che io ricordi l'apporto delle regioni su questo piano. Lo ha fatto il senatore Giust ed io desidero a nome del Governo sottolinearlo, anche perchè non posso dimenticare che ancora nell'aprile del 1975 apposite riunioni previste e concordate dal Governo e dal Parlamento si tennero a questo proposito con le regioni più direttamente interessate. Non ultimo, consentite a un ministro della difesa, anche se in fondo lo hanno fatto tutti gli oratori che sono intervenuti nel dibattito, di sottolineare anche l'apporto che gli stati maggiori hanno dato su questo piano ed anche lo sforzo, in modo particolare di buona volontà, per cercare di intendere le esigenze non soltanto della difesa ma anche delle popolazioni. Anche a questo sforzo si deve, quindi, se questa sera giungiamo ad una così interessante conclusione.

Quali sono i punti qualificanti del disegno di legge? E quali sono i punti sui quali la più ampia convergenza si è determinata nel Senato della Repubblica? Consentitemi innanzitutto di sottolineare un fatto: per la prima volta nella storia d'Italia avremo finalmente un censimento per le servitù militari. È un problema che i rappresentanti di alcune popolazioni conoscono bene, ma lasciate che io aggiunga che non tutti i parlamentari lo conoscono con uguale intensità. Sono problemi annosi, direi quasi secolari,

che si sono sovrapposti nel tempo e che il più delle volte si sono persi alla conoscenza perfino, a volte, degli stessi comandi militari. Sono problemi che riemergono nel momento in cui si vanno a svolgere indagini catastali relative a passaggi di proprietà. È in quel momento che i proprietari di alcuni terreni si rendono conto di alcune imposizioni che di fatto magari non hanno più alcun particolare interesse per le forze armate e per la difesa del paese.

Ritengo quindi che questo fatto sia innanzitutto da sottolineare con compiacimento di fronte al paese. In una materia così intricata, in una materia così annosa, in una materia nella quale certamente c'è un groviglio di legittimi interessi del paese e dei privati, si giunge finalmente al censimento e ancora di più all'affermazione di una realtà che, pur sentita da noi tutti così viva nel momento attuale, purtroppo ha ritardato parecchio per farsi strada: la realtà cioè di rendere temporaneo il vincolo delle servitù militari. Il dover rivedere ogni cinque anni queste servitù non è soltanto una garanzia obiettiva che si offre alle popolazioni interessate; è qualcosa di più. È il segno dei tempi in un momento in cui indubbiamente anche sul piano strategico, anche sul piano tattico, anche sul piano militare (perchè c'è bisogno di aggiornarsi, di rivedere le singole situazioni) non si può restare cristallizzati poichè anche su quel piano molta strada si fa, si è fatta e ci auguriamo si continuerà a fare. La revisione quinquennale mi sembra importante anche da un altro punto di vista, come, ad un tempo, auspicio ed impegno a fare in modo che tutte le questioni militari possano essere viste in una dinamica interpretazione della realtà.

Infine, anch'io vorrei dire una parola per quanto riguarda la corresponsabilizzazione delle regioni. Non è solo una apertura verso le popolazioni e le regioni quali legittime rappresentanti delle popolazioni stesse, ma è qualcosa di più: è un atto di doverosa fiducia che consentite al Ministro della difesa di compiere nei confronti anche delle popolazioni e delle regioni. Credo che sotto il profilo costituzionale il problema della difesa ha carattere nazionale: è un problema che riguarda il Parlamento ed il Governo nazionale; ma i problemi della difesa stanno a cuore innanzitutto e soprattutto alle popolazioni italiane. Non è solo una apertura ma è un atto di ben riposta fiducia, è un atto di corresponsabilità, che in questo momento il Parlamento, che ieri il Governo e il Ministro della difesa, con l'atto della presentazione del disegno di legge, hanno compiuto e compiono nei confronti delle popolazioni. I problemi della difesa riguardano tutti e si risolvono con sempre maggiore facilità nella misura in cui vengono avvertiti da tutti e non vengono riservati solo ai pochi addetti ai lavori, ai pochi responsabili di alcune linee di politica militare. Sono convinto che anche dover discutere di queste cose farà in modo che tutti i cittadini avvertano l'indispensabilità di concorrere, sia pure con una parte di sacrifici maggiori o minori, alla soluzione dei problemi più ampi della difesa comune che non solo la Costituzione ma il sentimento nazionale sempre sente così vivi e attuali.

C'è poi il problema dell'adeguamento dell'indennizzo; ha ragione il senatore Pazienza quando ha sollevato — e non solo lui per la verità — alcuni aspetti particolari di questo tema. Devo poi un vivo ringraziamento al senatore Lepre per aver desistito dalla proposta contenuta nel suo disegno di legge di commisurare l'indennizzo al danno da valutare di volta in volta e di avere accolto la proposta del Governo per l'indennizzo forfettizzato. Non è che io non mi renda conto, senatore Lepre, della bontà della sua tesi ma, come già altri, ed in particolare il relatore Amadeo, hanno sottolineato, qui abbiamo avuto la sensazione precisa che si andava ad aprire un contenzioso senza fine. Qual è infatti il valore reale di una servitù? È davvero molto opinabile: per un ufficio potrà essere 100, per il proprietario 1.000, anzi per il proprietario è inestimabile il danno che ha nell'imposizione di una servitù; credo che concorderemo tutti — ed è questo lo spirito con cui il senatore Lepre ha accolto la nostra richiesta — che per l'amministrazione dello Stato è necessario avere dei

parametri fissi, chiari, ineccepibili, che valgano da un capo all'altro della nostra penisola, parametri che potranno non essere equi, ma che metteranno i cittadini tutti sullo stesso piano. Comprendo il valore morale della proposta del senatore Lepre, ma sono convinto che egli condivide le motivazioni che avevano spinto il Governo ad avanzare la sua proposta e che spingono ancora questa sera il Governo ad insistere su di essa. Ma, al di là dell'indennizzo come valore reale, desidero rivolgermi ai senatori, in modo che se ne rendano interpreti presso le popolazioni interessate, dicendo che nello spirito del provvedimento ci auguriamo e ci impegnamo vivamente a fare in modo, così come previsto nell'articolato del disegno di legge, che gli indennizzi vengano erogati al più presto, direi possibilmente immediatamente; saranno di modesta entità, però l'importante, senatore Lepre, è che almeno vengano erogati subito. Nel disegno di legge sono previste apposite norme che mi auguro rispondano allo scopo, perchè non è facile far camminare tutta intera la macchina dell'amministrazione dello Stato su questi temi.

Voglio dire però che c'è da sottolineare due cose: innanzitutto lo sforzo di buona volontà che è stato compiuto proprio con l'articolato del disegno di legge e in secondo luogo l'intenzione dell'amministrazione della difesa di fare in modo che il disegno di legge possa trovare attuazione anche attraverso l'intervento personale e diretto dei responsabili dell'amministrazione dello Stato e della difesa. Non lasceremo che questo provvedimento, soprattutto per questa parte, ma non soltanto per questa parte, venga lasciato all'attuazione degli organi periferici. Desideriamo fare in modo che gli organi periferici vengano appositamente orientati e, se del caso, anche pungolati per una immediata e rapida soluzione soprattutto di questo aspetto del problema.

Desideriamo affermare, poichè questo tema riguarda in modo particolare il mondo agricolo e rurale, il vecchio detto sempre valido presso le nostre popolazioni contadine: pochi, maledetti e subito.

In questo senso ho fatto questo richiamo, perchè desidero assumere un impegno che non è soltanto mio personale, ma in modo particolare è del sottosegretraio Petrucci, che non solo si è impegnato nel seguire la discussione del disegno di legge, ma che si adopererà in modo particolare a far sì che questo provvedimento possa trovare rapida e concreta attuazione, soprattutto in periferia.

Devo dire qui, per quanto riguarda l'indennizzo ai comuni, che è stato sottolineato da tutti lo sforzo compiuto e in particolare è stato sottolineato da tutti il fatto che nonostante le difficoltà economiche del momento si è fatto un passo avanti, cosa che — diciamo la verità per quelli che hanno seguito il precedente lungo dibattito alla Camera, nella passata legislatura — rappresenta un fatto nuovo rispetto al passato.

Ho detto prima che è stato sollevato dal senatore Pazienza — e a ciò ha risposto il senatore Carollo — il problema della copertura. Non ricorderò l'interessante approfondimento che ha compiuto su questo aspetto precipuo il senatore Pazienza e in particolare l'interessante puntualizzazione del senatore Carollo. Desidero soltanto dire che, come sempre accade in leggi di questo tipo, l'indicazione di natura finanziaria non poteva essere che puramente orientativa. Noi, dovendo prevedere il censimento e la revisione, non potevamo immaginare esattamente quale sarebbe stata la spesa. Potrei dire come parlamentare, più che come Ministro della difesa, che mi auguro sia molto bassa, perchè spero vi siano molto poche servitù da dover indennizzare.

Al di là degli auspici, credo che oggettivamente non sia possibile in questa sede prevedere una somma precisa. Ecco perchè lo stanziamento è puramente indicativo, anche se vorrei augurarmi, pur comprendendo lo scetticismo del senatore Carollo, che il disegno di legge che stiamo per licenziare possa essere applicato nel 1976. Mi rendo conto realisticamente che il disegno di legge deve passare all'esame dell'altro ramo del Parlamento e che bisogna mettere in atto i meccanismi da esso previsti, ma il senatore Carollo cre-

do consentirà al Ministro della difesa di sperare e soprattutto di operare per una sollecita approvazione. Comunque, al di là di questi auguri e di questi impegni, credo che non si possa dimenticare in questa sede che è sempre nostro diritto-dovere far ricorso a prelevamenti dal fondo a disposizione iscritto in bilancio per far fronte alle deficienze di taluni capitoli tra i quali proprio il capitolo 2808, sul quale gravano gli indennizzi, all'occorrenza anche con altre variazioni di bilancio in sede di assestamento.

Credo che da questo punto di vista le preoccupazioni avanzate in Aula possano essere superate, soprattutto per quanto riguarda proprio la copertura, sì da consentirci di approvare questa legge.

Ho voluto rispondere molto brevemente ai senatori che sono intervenuti. Certo, credo che l'esperienza potrà dire molto su questa materia soprattutto se, come mi auguro, il disegno di legge verrà sollecitamente approvato ed attuato. Tutti noi, Parlamento e Governo, ci aspettiamo molto da questa legge e nella fase di attuazione molte preoccupazioni potranno essere opportunamente riviste, tenendo presente anche l'altro concetto, che mi sono permesso di sottolineare, relativo alla dinamicità dell'applicazione di questi princìpi. Anch'io mi auguro che alcuni dei comuni oggi inclusi nelle tabelle, in un tempo anche molto ravvicinato ed in una politica di distensione e, perchè no?, di disarmo, possano essere eliminati dalle tabelle che stiamo per approvare. Credo però, pur tenendo conto di questi scopi, che non possiamo non tener presenti anche e soprattutto alcune linee di politica militare, ricordandoci che, se è vero che sono occorsi tanti anni per modificare la normativa precedente, il fatto che il Senato con tanta sollecitudine abbia saputo e voluto affrontare questo problema sta a dimostrare che molto presto, così come la Costituzione prevede, potremo fare anche un ulteriore passo avanti. E lo dico responsabilmente, senza nulla togliere a quelli che sono gli ovvi e legittimi interessi della difesa del paese, difesa che non sta a cuore ovviamente soltanto a me ma sta a cuore innanzitutto al Parlamento e a tutti i gruppi politici. Dico questo però in quella visione di più ampia distensione e di disarmo che credo sia nei voti di tutti e verso la quale credo tutti concordemente, ed il Ministro della difesa innanzitutto, operiamo e continueremo ad operare. (*Applausi dal centro*).

Per quanto riguarda l'ordine del giorno presentato dal senatore Pinna e da altri senatori, il Governo lo accetta.

P R E S I D E N T E . Senatore Pinna, insiste per la votazione del suo ordine del giorno?

P I N N A . Non insisto.

P R E S I D E N T E . Passiamo allora all'esame degli articoli del disegno di legge nel testo unificato proposto dalle Commissioni riunite. Se ne dia lettura.

B A L B O , *segretario*:

Art. 1.

In vicinanza delle opere ed installazioni permanenti e semipermanenti di difesa, di segnalazione e riconoscimento costiero, delle basi navali, degli aeroporti, degli impianti ed installazioni radar e radio, degli stabilimenti nei quali sono fabbricati, manipolati o depositati materiali bellici o sostanze pericolose, dei campi di esperienze e dei poligoni di tiro il diritto di proprietà può essere soggetto a limitazioni secondo le norme della presente legge.

Tali limitazioni sono stabilite nella durata massima di cinque anni, salvo quanto previsto dal successivo articolo 10, e debbono essere imposte nella misura direttamente e strettamente necessaria per il tipo di opere o di installazioni di difesa.

(*È approvato*).

Art. 2.

Le limitazioni possono consistere:

a) nel divieto di:

fare elevazioni di terra o di altro materiale;

costruire condotte o canali sopraelevati;

impiantare condotte o depositi di gas o liquidi infiammabili;

scavare fossi o canali di profondità superiore a 50 cm.;

aprire o esercitare cave di qualunque specie;

installare macchinari o apparati elettrici e centri trasmittenti;

fare le piantagioni e le operazioni campestri che saranno determinate con regolamento;

b) nel divieto di:

aprire strade;

fabbricare muri o edifici;

sopraelevare muri o edifici esistenti;

adoperare nelle costruzioni alcuni materiali.

(*È approvato*).

Art. 3.

In ciascuna Regione è costituito un comitato misto paritetico di reciproca consultazione per l'esame, anche con proposte alternative della Regione e dell'autorità militare, dei problemi connessi alla armonizzazione tra i piani di assetto territoriale della regione ed i programmi delle installazioni militari e delle conseguenti limitazioni.

Nel Trentino-Alto Adige il comitato regionale è sostituito da due comitati provinciali, rispettivamente per la Provincia di Trento e per quella di Bolzano. Conseguentemente l'indicazione della Regione e del Presidente della Giunta regionale si intende, per il Trentino-Alto Adige, riferita alla Provincia e al Presidente della Giunta provinciale.

Qualora esigenze di segreto militare non consentano un approfondito esame, il Presidente della Giunta regionale può chiedere all'Autorità competente di autorizzare la comunicazione delle notizie necessarie.

Il Comitato è altresì consultato annualmente sui programmi delle più importanti esercitazioni, per la definizione delle località e delle modalità di svolgimento, e sull'impiego dei poligoni della Regione fino alla acquisizione delle aree di cui ai commi seguenti.

Il Comitato dovrà inoltre esaminare entro cinque anni in ciascuna Regione la possibilità di concentrare le esercitazioni militari di tiro a fuoco in aree che dovranno essere espropriate dall'Amministrazione militare per la costituzione di poligoni di tiro permanenti.

Una volta costituite tali aree militari, le esercitazioni di tiro a fuoco dovranno di massima svolgersi entro le aree stesse.

Il Comitato è formato da cinque rappresentanti del Ministero della difesa e da un rappresentante del Ministero del tesoro designati dai rispettivi Ministri, e da sei rappresentanti della Regione nominati dal Presidente della Giunta regionale.

Per ogni membro è nominato un supplente.

Il Comitato si riunisce a richiesta del Comandante militare territoriale di regione o del Comandante in capo di dipartimento militare marittimo o del Comandante di regione aerea o del Presidente della Regione; presiede l'ufficiale generale o ammiraglio più elevato in grado o più anziano; funge da segretario l'ufficiale meno elevato in grado o meno anziano.

Delle riunioni del Comitato è redatto verbale che conterrà le eventuali proposte di membri discordanti sull'insieme della questione trattata o su singoli punti di essa.

Le definitive decisioni sui programmi di installazioni militari e relative limitazioni di cui al primo comma sono riservate al Ministro della difesa. La Regione interessata può chiedere al Presidente del Consiglio dei ministri che la questione sia sottoposta a riesame da parte del Consiglio dei ministri.

Fino alla decisione del Consiglio dei ministri i provvedimenti di limitazione della proprietà sono sospesi. Alla riunione del Consiglio dei ministri è invitato il Presidente della Giunta regionale interessata.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo sono stati presentati alcuni emendamenti. Se ne dia lettura.

B A L B O , *segretario*:

Al quinto comma sostituire le parole: « Il Comitato dovrà inoltre esaminare, entro 5 anni, in ciascuna Regione le possibilità di concentrare le esercitazioni militari di tiro a fuoco », *con le altre*: « Il Comitato dovrà inoltre definire, entro 5 anni, in ciascuna Regione la concentrazione delle esercitazioni militari di tiro a fuoco ».

3. 1 PINNA, BACICCHI, MARGOTTO, BOLDRINI Arrigo, LEPRE, PASTI

Al sesto comma, sopprimere le parole: « di massima ».

3. 2 PINNA, LEPRE, PASTI

All'undicesimo comma, dopo le parole: « al Presidente del Consiglio dei ministri », *aggiungere le altre*: « entro 15 giorni dalla pubblicazione o comunicazione della decisione ministeriale ».

3. 3 GUARINO, PASTI, ANDERLINI, VINAY, LAZZARI, GALANTE GARRONE, GOZZINI, GIUDICE

All'ultimo comma, sostituire le parole: « Fino alla decisione del Consiglio dei ministri i provvedimenti di limitazione della proprietà sono sospesi », *con le seguenti*: « Il Presidente del Consiglio dei ministri può, in casi particolari, disporre che i provvedimenti di limitazione della proprietà siano sospesi sino alla decisione del Consiglio dei ministri. Il Consiglio dei ministri si pronuncia sulle richieste di riesame entro novanta giorni ».

3. 4 I RELATORI

P I N N A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P I N N A . Illustre Presidente, signor Ministro, signor Sottosegretario, onorevoli colleghi, il nostro emendamento al quinto comma, con il quale chiediamo che il comitato non debba limitarsi ad « esaminare », ma debba definire, entro 5 anni, in ciascuna regione la concentrazione delle esercitazioni militari di tiro a fuoco, muove da considerazioni di carattere generale e particolare.

In linea generale ormai è da più parti avvertito che troppi sono gli incidenti mortali che si vanno verificando puntualmente in Sardegna durante le manovre a fuoco della NATO. Il problema è stato anche di recente rappresentato al Governo dal presidente della regione sarda onorevole Pietro Soddu, il quale si è fatto carico della profonda inquietudine dell'opinione pubblica di fronte al dilagare degli incidenti. Nel telegramma che ha indirizzato al Governo, infatti, « ribadisce la necessità di adottare immediatamente » — sottolineo « immediatamente » — « misure precauzionali al fine di eliminare un assurdo tributo di sangue delle genti sarde ».

Che non vi sia affatto esagerazione in questa protesta si può desumere dalla lunga serie di incidenti che si vanno verificando in Sardegna. A Capo Teulada sbarcano non meno di una volta al mese i *marines* tra le raffiche di mitraglia degli aviogetti, le esplosioni delle mine e le fiamme del napalm, nel quadro delle cosiddette « guerre simulate ».

Onorevoli colleghi, è da osservare che i proiettili sono autentici e i pericoli incombenti. È infatti del 19 ottobre la notizia secondo la quale a Porto Pino, nel Sulcis, un bambino è stato ferito, mentre dieci giorni prima, a Masainas, una donna anziana ha fatto la stessa fine. Se si dovessero esaminare le cronache parlamentari e gli stessi resoconti sommari del Senato della scorsa e della presente legislatura, ci accorgeremmo della gravità del fenomeno da più parti denunciata.

Vi sono stati pescatori mitragliati per un errore dai caccia a reazione nel bagnasciuga della spiaggia di Marceddì presso Terralba in provincia di Oristano; altri due civili sono stati uccisi a raffiche di mitra per avere inavvertitamente oltrepassato i « limiti invalicabili » di zone protette dal segreto militare.

Inoltre — ne sono piene le cronache isolane — abbiamo appreso dello sganciamento

di bombe presso i poderi di Arborea, laddove tra l'altro i voli dei *Phantoms* rasoterra, con i rumori assordanti, procurano un aborto precoce alle mucche. (*Commenti*). L'elenco potrebbe continuare a lungo e saremmo in grado di fornire nomi e cognomi dei feriti (Cadelano di Marceddì ed altri) ma non vogliamo tediare i colleghi.

Mi preme comunque sottolineare che durante la permanenza della divisione « Trieste » presso Pratobello in agro di Orgosolo durante le manovre a fuoco interi branchi di pecore e di maiali sono stati oggetto mortale della cosiddetta « guerra simulata ».

Ma fintantochè i proiettili colpiscono animali è un altro conto, anche se conosciamo la lunga *via crucis* burocratica degli allevatori per ottenere gli indennizzi; il grave è, onorevoli colleghi, che quando precipitano dodici aerei sugli abitati, le cose ovviamente cambiano (compreso lo scoppio di una polveriera a 40 chilometri da Cagliari) e quando si propaga un incendio all'interno dello stadio comunale di Cagliari, fortunatamente vuoto, dalla tubatura per il trasporto del carburante militare che passa addirittura sotto la città, le cose assumono un altro aspetto e un'altra dimensione.

Infine, in un territorio coperto per 185.000 ettari da servitù militari, si spiega e si giustifica ampiamente, credo, la nostra richiesta tendente a definire entro cinque anni in ciascuna regione la concentrazioe delle esercitazioni militari di tiro a fuoco.

Per queste brevi considerazioni chiedo alla cortesia dei colleghi del Senato e al Governo di voler considerare nella giusta luce la nostra richiesta nella convinzione appunto che occorra definire l'importante questione, come peraltro ha testè affermato nelle sue conclusioni lo stesso Ministro.

Per quanto riguarda l'emendamento 3. 2, nel quale chiediamo di sopprimere al sesto comma le parole « di massima », valgono in generale le considerazioni che abbiamo avuto l'onore di illustrare per il quinto comma, al fine di definire senza equivoci che, una volta costituite le aree militari, le esercitazioni di tiro a fuoco dovranno svolgersi entro le aree stesse, in modo da evitare ulteriori gravi e luttuosi episodi anche nelle zone non soggette ad esercitazioni militari e da evitare i giochi spericolati e le acrobazie alle quali abbiamo personalmente assistito lungo le spiagge, durante i periodi estivi, che provocano panico e disappunto tra le popolazioni dell'Isola per molti versi considerata ancora dalle autorità militari interforze non come un territorio nazionale, ma come una vera e propria portaerei al centro del bacino del Mediterraneo.

G U A R I N O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

G U A R I N O . Signor Presidente, signori del Governo, onorevoli colleghi, nel testo della Commissione, che ho sott'occhio, è previsto all'undicesimo comma dell'articolo 3 una sorta di ricorso anomalo, informale, una richiesta della regione alla Presidenza del Consiglio affinchè questa riveda le decisioni emesse dal Ministro della difesa.

Il sistema mi pare ottimo, anche se temo che sia stato abbandonato dai relatori con l'emendamento 3. 4. Ma se questo sistema rimane, occorre che la regione abbia un termine per avanzare la sua richiesta, altrimenti si trova ad avere nelle mani un potere sospensivo (perchè sospende una decisione definitiva del ministro della difesa) che evidentemente essa può portare fino agli estremi limiti. Ecco il motivo per il quale ho presentato un emendamento che limita a quindici giorni dalla pubblicazione o comunicazione della decisione ministeriale il potere di richiesta della regione. Dopo questi quindici giorni evidentemente il provvedimento definitivo del ministro diventa ancora più definitivo, cioè provvedimento esecutivo.

A M A D E O , *relatore*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

A M A D E O , *relatore*. Signor Presidente, diamo per illustrato l'emendamento 3. 4.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

A M A D E O , *relatore.* Sull'emendamento 3. 1 il parere è negativo: i comitati non hanno il compito di definire, ma quello di esaminare e di proporre; le eventuali decisioni debbono poi essere prese dal Ministro. Anche sull'emendamento 3. 2 il parere è negativo. Il parere è invece favorevole all'emendamento 3. 3 del senatore Guarino.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

P E T R U C C I , *sottosegretario di Stato per la difesa.* Il Governo è contrario all'emendamento 3. 1 del senatore Pinna e, di conseguenza, anche al 3. 2. Le ragioni sono state esposte succintamente dal relatore, ma lungamente ne abbiamo discusso in sede di Commissioni riunite e anche di sottocommissione. L'indirizzo di carattere generale è quello di stabilire i poligoni di tiro in aree di proprietà dell'amministrazione: la difficoltà che si trova nel fissare il termine preciso dei cinque anni è, direi, intuitiva. Entro cinque anni si dovrebbero definire tutte le aree nelle quali si trovano poligoni di tiro espropriandole; dopo di che approvando il secondo emendamento, cioè levando addirittura le parole « di massima », si potrebbe arrivare ad una situazione assurda (e a questo proposito io prego il senatore Pinna di considerare questo emendamento in rapporto a tutto il territorio nazionale, e non solamente in rapporto alla sua regione che certamente è più delle altre sottoposta a questi gravi sacrifici). Infatti ci si potrebbe trovare in alcune regioni nell'impossibilità di reperire entro cinque anni le aree per espropriarle e adibirle a poligoni di tiro, e in questo caso ci si troverebbe nell'impossibilità di fare le esercitazioni a fuoco.

Per tali ragioni il Governo è contrario a questi due emendamenti. È invece favorevole all'emendamento 3. 3 del senatore Guarino e all'emendamento 3. 4 dei relatori.

P R E S I D E N T E . Senatore Pinna, insiste per la votazione degli emendamenti 3. 1 e 3. 2?

P I N N A . Insisto, signor Presidente.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 3. 1, presentato dal senatore Pinna e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3. 2, presentato dal senatore Pinna e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3. 3, presentato dal senatore Guarino e da altri senatori, accettato sia dalla Commissione che dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3. 4, presentato dai relatori e accettato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 3 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo agli articoli successivi. Se ne dia lettura.

B A L B O , *segretario*:

Art. 4.

Il Comandante militare territoriale di regione o il Comandante in capo di dipartimento militare marittimo o il Comandante di regione aerea, a seconda che l'opera sia, rispettivamente, dell'Esercito o interforze, della Marina o dell'Aeronautica, predispone il progetto di imposizione delle limitazioni,

in attuazione e nell'ambito dei programmi di cui al precedente articolo 3, corredandolo di un preventivo di spesa relativo agli indennizzi.

Nelle norme che seguono, l'espressione « il Comandante territoriale » si intende riferita al Comandante militare territoriale di regione, al Comandante in capo di dipartimento militare marittimo o al Comandante di regione aerea, a seconda che l'opera sia, rispettivamente, dell'Esercito o interforze, della Marina o dell'Aeronautica.

Il progetto, con l'allegato preventivo di spesa, è trasmesso alla Ragioneria centrale del Ministero della difesa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 50, quarto comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

Ad avvenuta prenotazione dell'impegno provvisorio, il provvedimento impositivo è adottato dal Comandante territoriale con decreto nel quale devono essere indicati gli estremi di registrazione dell'impegno provvisorio di spesa.

Le zone soggette a limitazioni e le limitazioni stesse sono indicate su mappe catastali da allegare al decreto impositivo, nelle quali devono risultare individuate le singole proprietà assoggettate.

(*È approvato*).

Art. 5.

Il decreto, corredato di mappe, è pubblicato mediante deposito, per 60 giorni consecutivi, nell'ufficio di ciascun comune, nel quale sono situati i fondi assoggettati alle limitazioni.

Dell'avvenuto deposito è data notizia, entro i primi 15 giorni, mediante avviso inserito nel Foglio annunzi legali della Provincia e mediante manifesti del Comando militare territoriale affissi, in numero congruo, a cura del sindaco, nel territorio del predetto comune.

Successivamente il decreto, corredato di un certificato del segretario comunale attestante l'avvenuto deposito per 60 giorni consecutivi e l'avvenuta affissione dei manifesti nonchè di un esemplare del Foglio annunzi legali della provincia contenente il predetto avviso, è custodito nell'archivio dello stesso Comune.

Chiunque può prendere visione del decreto e dei suoi allegati durante il deposito e successivamente, fino a che l'imposizione ha effetto.

Il decreto diviene esecutivo decorso il novantesimo giorno dalla data di deposito nell'ufficio comunale.

Chiunque vi abbia interesse può proporre ricorso gerarchico al Ministro della difesa avverso il decreto del Comandante territoriale, entro i termini e secondo le modalità previsti dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.

Di tale facoltà e del termine entro il quale può esercitarsi deve essere fatta menzione negli avvisi e nei manifesti di cui al secondo comma del presente articolo.

D'ufficio o su domanda del ricorrente, proposta nello stesso ricorso o in successiva istanza da presentarsi nei modi previsti dall'articolo 2, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, il Ministro della difesa può sospendere l'esecuzione dell'atto impugnato.

In attesa che le limitazioni diventino esecutive, il Comandante territoriale può ordinare la sospensione di lavori o di piantagioni che siano in contrasto con le limitazioni risultanti dal decreto impositivo.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

B A L B O , *segretario*:

Al settimo comma, sostituire la parola: « facoltà », *con l'altra*: « diritto ».

5. 1 GUARINO, PASTI, ANDERLINI, VINAY, LAZZARI, GALANTE GARRONE, GOZZINI, GIUDICE

G U A R I N O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

G U A R I N O . Signor Presidente, si tratta di rimediare ad una svista nella quale siamo incorsi tutti in sede di Commissione, a cominciare da me. Abbiamo un potere di ricorso gerarchico, eccetera: questo potere dunque non è una facoltà ma è un diritto. Si tratta soltanto, ripeto, di una svista formale. Ecco la ragione del mio emendamento.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

A M A D E O , *relatore*. La Commissione è d'accordo.

P E T R U C C I , *sottosegretario di Stato per la difesa*. Anche il Governo è d'accordo.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 5. 1, presentato dal senatore Guarino e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 5 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Si dia lettura dell'articolo 6.

B A L B O , *segretario*:

Art. 6.

L'Amministrazione militare, all'atto dell'imposizione delle limitazioni, ha facoltà di modificare, nelle proprietà assoggettate, lo stato delle cose che contrasti con le esigenze militari.

Per tali modificazioni, che hanno diritto ad indennizzo, si applica la legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni, sull'espropriazione per cause di pubblica utilità. Ove il fondo risulti concesso in conduzione a terzi la ripartizione dell'indennizzo è effettuata secondo i criteri di cui al terzo comma del successivo articolo 7.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

B A L B O , *segretario*:

Sostituire il secondo comma con il seguente:

« Tali modificazioni danno diritto ad indennizzo che è determinato a norma della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni, quando trattasi di fabbricati, e a norma degli articoli 16 e 17 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, quando trattasi di terreni ».

6. 1 MARGOTTO, DONELLI, VANIA, TROPEANO, LEPRE, PASTI

M A R G O T T O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M A R G O T T O . Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, questo emendamento all'articolo 6 tende a sostituire il secondo comma dell'articolo con il seguente: « Tali modificazioni danno diritto ad indennizzo che è determinato a norma della legge 25 giugno 1865, numero 2359 e successive modificazioni, quando trattasi di fabbricati, e a norma degli articoli 16 e 17 della legge 2 ottobre 1971, numero 865, quando trattasi di terreni ». Il testo del disegno di legge non fa riferimento alla legge n. 865; tutto è rapportato praticamente alla legge n. 2359. Con la presentazione di questo emendamento, che porta la firma di senatori dei Gruppi del Partito comunista italiano, del Partito socialista italiano e della Sinistra indipendente, s'intende dare un ulteriore contributo al miglioramento dell'articolo 6 e di tutta la legge.

Credo che dobbiamo onestamente riconoscere che nel contesto di un giudizio comples-

sivamente positivo sul testo di legge, che contiene delle novità anche in materia di indennizzo sia nei livelli sia nella regolamentazione, quello degli indennizzi rimane peraltro un punto debole che possiamo, credo, ancora migliorare. È giusto riconoscere che, al di là della volontà politica, per quanto riguarda questo punto la regolamentazione per gli indennizzi è legata a leggi che contengono oggettivamente dei forti limiti e delle insufficienze. Basti pensare che il valore dei terreni, sia per le limitazioni sia per l'esproprio, si basa sul reddito dominicale, cioè su un parametro inadeguato rispetto ai valori reali.

Dobbiamo anche sottolineare che la sottocommissione e le Commissioni congiunte su questo punto hanno discusso parecchio se fare riferimento alla legge n. 2359 o alla legge n. 865; si è finito per scegliere di ancorare gli indennizzi alla legge del 25 giugno 1865, n. 2359. In questo senso si è colto il vantaggio che dà la legge n. 2359 perchè comprende nell'indennizzo non solo i terreni ma anche gli immobili; peraltro, mentre nella legge n. 2359 l'indennizzo per i terreni è un indennizzo unico senza maggiorazioni, la n. 865 per i terreni prevede che l'indennità di espropriazione determinata ai sensi degli articoli 16 e 17 venga raddoppiata nel caso che il terreno espropriato sia coltivato dal proprietario e nel caso che l'area di espropriazione o che subisce limitazioni sia coltivata da terzi; cioè per l'uno e per l'altro caso — questa è la differenza sostanziale per quanto riguarda i terreni — l'indennità va riconosciuta in eguale misura e rapportata al livello completo delle due indennità.

A me pare che sia importante una riflessione più attenta, che tenga conto anche delle preoccupazioni espresse dalle altre forze politiche in sede di sottocommissione e nelle stesse Commissioni riunite, disponibili ad accettare il riferimento alla legge n. 865 se questa legge non avesse il limite di non prevedere l'indennizzo per gli immobili.

Un'ulteriore riflessione ci ha consigliato la presentazione di questo emendamento per cercare di cogliere quanto di più positivo possono dare le due leggi messe assieme. Sappiamo tutti che, anche facendo riferimento alla 865, l'indennizzo per i terreni rimane comunque sempre basso e insufficiente, ma in questo caso si risponde più adeguatamente alle esigenze prospettate e si riduce l'ingiustizia per gli interessati, tenuto conto tra l'altro — e questa è una considerazione che va valutata — che nel passato poco o niente si è dato per gli indennizzi e che la legge interessa in larga misura le zone terremotate del Friuli, per cui con l'emendamento si va maggiormente incontro alle necessità per alcuni aspetti drammatiche di queste popolazioni.

Concludo rivolgendo un invito ai colleghi a riflettere per queste ragioni sull'accoglimento positivo dell'emendamento. Tra l'altro coglieremo meglio lo spirito della legge stessa e del lavoro unitario svolto da parte delle varie forze politiche per costruire una buona legge.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

A M A D E O , *relatore*. Ricordo che in sede di Commissione si è molto discusso se applicare la legge n. 2359 o la n. 865, proprio nell'intento di venire incontro ai cittadini soggetti di limitazione. La n. 2359 prevede la indennità di esproprio sulla base del valore reale di mercato stabilito da periti; la n. 865 prevede, per i terreni, il raddoppio dell'indennità di esproprio nel caso di coltivatore diretto o in presenza di affittuario, in base al valore medio agricolo fissato annualmente dall'ufficio tecnico erariale. È difficile dire se è più favorevole la n. 865 o la n. 2359. Certo applicando la n. 865 eviteremmo un contenzioso nella ripartizione dell'indennizzo. Dato che credo che l'intendimento sia soprattutto quello di avere prefissata la misura dell'indennizzo sia in caso di modificazioni della proprietà sia nel caso di esproprio, esprimo parere favorevole all'emendamento in esame.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

P E T R U C C I , *sottosegretario di Stato per la difesa*. Esprimo parere favorevole per le stesse motivazioni del relatore.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 6. 1, presentato dal senatore Margotto e da altri senatori, accettato sia dalla Commissione che dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 6 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Si dia lettura dell'articolo 7.

B A L B O , *segretario*:

Art. 7.

Ai proprietari degli immobili assoggettati alle limitazioni spetta un indennizzo annuo rapportato al reddito dominicale ed agrario dei terreni ed al reddito dei fabbricati, quali valutati ai fini dell'imposizione sul reddito.

Tale indennizzo è stabilito in una metà dei predetti redditi per le limitazioni di cui a ciascuna delle lettere *a*) e *b*) del precedente articolo 2 e nell'intero reddito in caso di concorso di limitazioni di entrambe le lettere.

Ove il fondo sia stato concesso prima dell'imposizione delle limitazioni in conduzione a terzi, il proprietario deve corrispondere ad essi parte dell'indennizzo di cui al comma precedente, in rapporto al danno subìto. La relativa misura, qualora manchi l'accordo fra le parti, è determinata dagli arbitri, nominati uno dal proprietario, l'altro dal conduttore ed il terzo dagli arbitri scelti dalle parti e, in caso di mancato accordo dal Presidente del tribunale del circondario. Lo stesso Presidente procederà alla nomina dell'arbitro non designato dalla parte.

La decisione del collegio arbitrale, ove non sia diversamente stabilito dalle parti, sarà suscettibile dei gravami previsti dalla legge.

I suddetti indennizzi sono corrisposti ai proprietari degli immobili su domanda degli stessi o degli interessati di cui al comma precedente. Nella domanda, redatta in carta libera, secondo un modello predisposto dall'amministrazione militare, il richiedente se proprietario deve dichiararlo, assumendone ad ogni effetto la responsabilità anche penale.

La sottoscrizione della domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la domanda, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco.

Per il pagamento degli indennizzi il cui importo annuale non superi la somma di lire 500.000 non è richiesta altra documentazione.

Il decreto di imposizione delle limitazioni deve specificare che gli indennizzi saranno corrisposti a domanda degli aventi diritto.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti sono rese note con le forme di pubblicità di cui all'articolo 5.

A richiesta dell'Amministrazione militare, le Conservatorie dei registri immobiliari, gli Uffici tavolari e gli Uffici tecnici erariali comunicheranno i dati necessari per la determinazione della misura degli indennizzi.

La determinazione dell'indennizzo effettuata all'atto della imposizione vale per l'intero quinquennio, salvo le variazioni derivanti dai coefficienti di aggiornamento dei redditi catastali.

L'indennizzo è corrisposto annualmente per la durata delle limitazioni.

È fatto obbligo al proprietario di comunicare all'Amministrazione militare l'eventuale cessione del bene.

Per il pagamento degli indennizzi e del contributo, previsti dal presente articolo e dagli articoli 9 e 14, sono consentite aperture di credito da commutarsi in quietanza di entrata a favore delle contabilità speciali di cui all'articolo 10 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la contabilità dei corpi, enti e stabilimenti militari, approvato con regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263, e aperture di credito a favore dei funzionari delegati, secondo le norme della legge e del regolamento sulla contabilità generale dello Stato.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

B A L B O , *segretario*:

Sostituire il 3°, 4° e 5° comma con i seguenti:

« Ove l'immobile sia stato concesso prima dell'imposizione delle limitazioni in conduzione a terzi, ad essi spetta un indennizzo di importo pari a quello corrisposto al proprietario del bene assoggettato a limitazioni.

I suddetti indennizzi sono corrisposti agli aventi diritto su domanda degli stessi.

Nella domanda redatta in carta libera, secondo un modello predisposto dall'Amministrazione, il richiedente se proprietario deve dichiararlo assumendone ad ogni effetto le responsabilità anche penali ».

7. 1 TROPEANO, BACICCHI, PECCHIOLI, MARGOTTO, TOLOMELLI, DONELLI, BOLDRINI Arrigo, LEPRE

Al terzo comma, sopprimere le parole da: « La relativa misura », *sino alla fine del comma.*

Sopprimere, conseguentemente, il quarto comma.

7. 2 GUARINO, PASTI, ANDERLINI, VINAY, LAZZARI, GALANTE GARRONE, GOZZINI, GIUDICE

B A C I C C H I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B A C I C C H I . Signor Presidente, onorevoli colleghi, ieri — il rappresentante del Governo lo ricorda — abbiamo discusso lungamente attorno a questo emendamento che ripresentiamo in Aula. Noi apprezziamo l'intento del sottocomitato e del relatore Amadeo, che hanno voluto introdurre nell'articolo 7 una forma di indenizzo oltre che per il proprietario dei terreni anche per il fittavolo, il mezzadro, il colono, cioè anche per colui che lavora il terreno. Questo nel caso previsto dall'articolo 7 di limitazioni alla proprietà e non già di esproprio, come prima si discuteva.

Senonchè l'apprezzabile intendimento del sottocomitato e dei relatori rischia di essere vanificato, anzi in pratica viene vanificato dalle procedure che sono previste. In pratica che cosa dovrebbe succedere rispetto al testo sottoposto al nostro esame? Risulterebbe che sull'indennizzo pari al 50 per cento o al massimo al 100 per cento del reddito agrario, il conduttore, colui che lavora la terra, dovrebbe chiedere al proprietario una parte dell'indennizzo stesso. Ora tutti sappiamo, malgrado ciò che si è discusso prima, malgrado il problema sollevato dal collega Pazienza, che si tratta di cifre molto piccole e raramente o mai si troverà l'accordo tra il proprietario e colui che lavora la terra; qui si prevede che il lavoratore della terra, il fittavolo , il mezzadro o il colono possa rivolgersi per un arbitrato al giudice, ma questo comporta una spesa di gran lunga maggiore di quanto colui che lavora la terra potrà ricevere e perciò l'intento, senza dubbio apprezzabile, viene vanificato e si rischia per questi casi di riempire le aule, dove tali questioni saranno discusse, di cause che non finiranno mai, oppure le cause non ci saranno nemmeno, in quanto il fittavolo rinuncerà e lo spirito della norma si risolverà in una buona intenzione.

Certo, la questione è complessa, ma può essere risolta solo nel modo proposto dal nostro emendamento, cioè dicendo che qualora si verifichi un caso del genere, deve essere dato l'indennizzo sia al proprietario sia al fittavolo. L'obiezione che si muove a questa nostra proposta è che così si raddoppia la spesa per quanto riguarda questa parte di servitù. Voglio però far notare che si tratta sempre di cifre modeste e che non tutti i terreni vincolati o limitati da servitù militari sono coltivati da fittavoli, da mezzadri, ma la gran parte — si tratta della mia regione e la conosco — è coltivata da coltivatori diretti proprietari dei terreni.

Poichè siamo assolutamente convinti che l'apprezzabile intento espresso nell'articolo 7 resterà solo una buona intenzione proclamata nella legge che non avrà alcun seguito, se vogliamo dare attuazione concreta al problema sollevato, ossia indennizzare anche co-

lui che subisce un danno effettivo lavorando la terra, non possiamo farlo che nel modo che abbiamo proposto. Per questo ripresentiamo l'emendamento e lo raccomandiamo caldamente all'Assemblea, soprattutto avendo avuto la chiara sensazione ieri, procedendo nella discussione in Commissione, che forse — è solo una sensazione — gran parte dei colleghi che avevano partecipato a questa discussione, che pure avevano votato contro l'emendamento in tal senso da noi presentato, alla fine erano convinti che questa era la sola soluzione.

Se questo ripensamento, come ho creduto di capire, ma forse mi sono sbagliato, c'è stato, prego i colleghi di riflettere attorno a tale questione e di votare di conseguenza l'emendamento che proponiamo.

Per quanto riguarda la spesa, credo che nessuno sia in grado di fare calcoli precisi (l'onorevole Ministro ci ha detto prima che la spesa complessiva degli indennizzi prevista è difficile a farsi), ma ritengo che un emendamento di questo genere non comporti un grande aumento di spesa: si tratterà al massimo di un paio di centinaia di milioni, ma risolveremmo un problema sociale importante perchè non si può stabilire in questo modo un risarcimento del danno patito da chi lavora la terra, da chi dalla terra trae quanto è necessario per la sua esistenza.

G U A R I N O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

G U A R I N O . Signor Presidente, signori del Governo, signori senatori, vorrei premettere che ove fosse approvato l'emendamento 7. 1 — che secondo me è apprezzabile, per cui lo voterei — in questo caso cadrebbe il mio emendamento 7. 2. Dato che sono un neo-senatore e che nello studio del Regolamento parlamentare sono arrivato soltanto all'articolo 19, vorrei sapere se devo illustrare l'emendamento 7. 2 o se devo attendere che sia respinto, come non mi auguro, il 7. 1.

P R E S I D E N T E . Deve illustrare l'emendamento 7. 2.

G U A R I N O . Allora mi dispiace disturbare l'Assemblea, ma farò quattro o cinque considerazioni sul testo della Commissione, e precisamente sui commi 3 e 4. Nell'intento lodevolissimo di agevolare la soluzione di controversie che sorgano tra proprietari ed affittuari, ove si accolga il sistema stabilito dalla Commissione, la Commissione stessa ha inserito nella legge, non previsto dal Governo, un esempio classico di arbitrato obbligatorio. Infatti le parti sono tenute a non andare davanti all'autorità giudiziaria, ma a ricorrere ad arbitri: sia l'una che l'altra debbono nominarsi un arbitro, mentre un terzo arbitro viene nominato dal presidente del Tribunale. Si è perfino studiata l'ipotesi che una delle parti non nomini il suo arbitro: in questo caso il presidente del tribunale, d'autorità, nomina l'arbitro per la parte che non l'abbia voluto nominare: il che conferma che ci troviamo di fronte ad un arbitrato obbligatorio, cioè che si vuole evitare il ricorso al giudizio del tribunale, o più precisamente della pretura, o comunque della magistratura. Ci troviamo, nel caso ultimo che ho indicato, addirittura di fronte ad un arbitrato coatto, figura nuova, direi. Mi permetto di osservare — ribadisco che non sono particolarmente affezionato a questo emendamento, ma la legge è legge — innanzitutto che questa norma per cui si deve ricorrere ad arbitri e non si può ricorrere ai giudici contrasta con l'articolo 24, comma 1, della Costituzione. Per lo meno credo che contrasti, e dico « credo » perchè tutti sanno che l'interpretazione legittima della Costituzione è riservata a quei nostri eminenti concittadini che siedono al palazzo della Consulta, e quello che hanno in testa i giudici della Consulta lo sa solamente Dio, o certe volte il demonio.

Quasi sicuramente quindi ci troviamo di fronte ad una norma incostituzionale — dico quasi sicuramente, perchè la decisione spetta ai giudici — che comunque produrrà ricorsi di incostituzionalità, di illegittimità costituzionale e voi tutti sapete che i ricorsi di illegittimità costituzionale sono determinativi nella pratica, anche se non è previsto dalla legge, della sospensione di tutte le cause che hanno pari contenuto: i giudici si fermano nelle loro varie sedi ed aspettano che la

Corte costituzionale si pronunci e dica cosa pensa della legge sul piano costituzionale. Ma ammettendo che questa norma non sia incostituzionale — cosa che non è, almeno a mio parere — si tratta in ogni caso di una norma altamente inopportuna perchè impone alle parti, trattandosi nel caso specifico di povera gente, soprattutto se affittuari, di fare una spesa ben maggiore di quella che si affronta per andare in tribunale.

Per andare in giudizio la spesa è teoricamente nulla; come sapete, viceversa c'è la carta da bollo, il deposito, ma comunque la spesa è sempre minima. Per andare in arbitri la spesa esiste ed è notevole, perchè gli arbitri differiscono dai giudici per il fatto che i giudici sono pagati dallo Stato e gli arbitri dalle parti, in quanto sono venditori di giustizia; vendono a trattativa privata, essendo persone private, la loro disponibilità ad amministrare onestamente giustizia in una certa controversia. Quindi gli arbitri — tutti lo sanno, o dovrebbero saperlo: non è un segreto — vengono pagati, ed esistono per essi delle tariffe minime. Per una questione che sorga tra proprietario e « conduttore » (come lo chiama correttamente la Commissione affari costituzionali) si mette in moto un meccanismo complesso, qual è il ricorso ad arbitri, che determina inevitabilmente la impossibilità per la parte povera di avere giustizia, di avere quella giustizia che viceversa avrebbe se potesse ricorrere al tribunale.

La differenza che esiste tra il ricorso ai giudici ed il ricorso ad arbitri (chiedo scusa se insisto su questo punto) è la stessa che esiste tra l'andare in autobus e l'andare in taxi. Quando vengo a Roma, un po' perchè sono povero, un po' perchè sono avaro, prendo l'autobus e spendo 50 lire per arrivare al Senato. Sia ben chiaro che la cosa è piuttosto scomoda. Viceversa se prendessi, come altri fanno, e fanno bene, un taxi, spenderei 1.500 lire. Questa è la differenza (vi parlo come avvocato) sul piano economico tra il ricorso ai giudici ordinari ed il ricorso ad arbitri.

Se eliminiamo la norma introdotta dalla Commissione, tornando oltretutto al sistema costituzionale previsto dalle leggi italiane, mettiamo le parti nella possibilità di « scegliere » tra il ricorso alla magistratura ordinaria, il che vuol dire pagare teoricamente nulla (anche se sappiamo che il nulla è solo teorico) e pagare un sostanzioso *quid* per il ricorso ad arbitri. In ogni caso, per nessun motivo può essere accettato l'ultimo periodo del terzo comma, il quale stabilisce che l'arbitro di parte, quello che è tipicamente eletto dalla parte interessata, in caso di esitazione della parte, debba essere nominato d'autorità dal presidente del tribunale. Siamo di fronte veramente ad una soluzione nuova, che sconvolge non solo i giuristi teorici, ma soprattutto i giuristi pratici, coloro che sanno come effettivamente si svolgono queste faccende.

Capisco i motivi per cui è stata escogitata questa norma, e cioè che l'arbitrato scorre più veloce del giudizio di tribunale, perchè si usa dire che il giudizio normale non finisce mai. Questo è vero. Ma, a parte il fatto che l'arbitrato non si svolge necessariamente in novanta giorni, come dice la legge, perchè il termine è prorogabile, ragione per la quale anche l'arbitrato ha la sua durata ed anzi gli arbitri hanno interesse a farlo durare di più (ripeto, essi sono venditori di giustizia e quindi hanno interesse a lavorare apparentemente di più), noi ci troviamo di fronte ad un sistema abnorme, che non potrà essere accolto con favore dalle parti che non hanno i soldi per anticipare le spese. E badate che per l'arbitrato più modesto e più misero siamo sull'ordine di spesa del milione. I contadini, o affittuari o proprietari di fondi rustici, dovranno pagare un milione magari per poche migliaia di lire da avere a titolo d'indennizzo?

Mi permetto dunque di insistere affinchè si ritorni alla formula del Governo e si elimini la norma inserita nella legge. In ogni caso ho preso la parola perchè risulti ben chiaro dal verbale che questa norma, a mio sommesso avviso, è incostituzionale, inopportuna, macchinosa e ingiusta.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

A M A D E O , *relatore*. Il relatore si è dichiarato favorevole ad applicare la legge n. 865 anzichè la legge n. 2359, per quanto

attiene a modifiche sostanziali apportate agli immobili e preannuncia che darà parere favorevole ad applicare pure la legge n. 865, nei casi di esproprio previsti dall'articolo 11.

È comprensibile che quando si tratta di materia di espropriazione si dia la possibilità al coltivatore diretto o all'affittuario di avere somme sufficienti per poter acquisire un'altra proprietà. Ma qui la materia è ben diversa. Richiamando il comma secondo dell'articolo 17 della legge n. 865 e pretendendo di applicarlo anche per quanto attiene all'articolo 7 che riguarda limitazioni militari che influiscono esclusivamente sul reddito, mi pare che faremmo qualche cosa di ingiusto.

Non è giustificato infatti che si paghino due volte degli indennizzi che si riflettono sul reddito. È giusto che sia indennizzato colui il quale per la limitazione ha sofferto nel suo reddito; e se a soffrirne è stato l'affittuario in quanto la limitazione è sopravvenuta dopo che si è stipulato il contratto di affitto, è giusto che l'indennizzo vada all'affittuario; ed io dicevo in Commissione che doveva essere dato anche tutto l'indennizzo all'affittuario se egli è l'unico colpito nel reddito; comunque l'indennizzo deve essere dato in rapporto al danno che la parte o la controparte ha subìto. Ma non è assolutamente pensabile che lo stesso danno sofferto nel reddito sia pagato due volte in un fondo perchè dato in affitto e sia pagato una sola volta nel fondo vicino perchè coltivato direttamente dal proprietario.

Questo è veramente inconcepibile: infatti arriveremmo all'assurdo che daremmo soldi dello Stato per una riduzione di reddito a chi non l'ha subìta.

Forse avremmo potuto inserire la norma che l'affittuario ha il diritto di chiedere una revisione del canone nel momento in cui viene imposta una limitazione nel fondo in affitto. Ma sono contrario a riconoscere un indennizzo ad un proprietario che continua a percepire l'intero canone senza avere sofferto sul reddito.

Certo non mancheranno contrasti e liti in materia, perchè non sarà sempre facile definire di quanto è colpito il reddito del proprietario e di quanto quello dell'affittuario. Resto però dell'avviso — e quindi esprimo parere contrario anche all'emendamento del senatore Guarino — che la formulazione da noi indicata per giungere ad una eventuale soluzione di controversie (ed il problema è stato a lungo ponderato in sede di comitato e di Commissioni riunite) sia la più rapida ed anche la meno costosa.

Adire le vie giudiziarie che cosa comporterà? Forse che il giudice non finirà per nominare anche lui dei periti? In più, non dovranno le parti andare alla ricerca di un avvocato? Qui offriamo (fra l'altro siamo tra contadini) il modo di trovare una composizione attraverso l'intervento di persone che sono scelte delle parti. Non abbiamo nemmeno detto quali debbano essere questi arbitri: offriamo questa possibilità che può essere facilmente sfruttata, soprattutto nell'ambiente di campagna dove si applicano più frequentemente le servitù. È il buon senso che guida i contadini: stiamo legiferando anche confidando nel buon senso della gente di campagna ove, ripeto, più frequentemente si esercitano e si applicano queste servitù.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

P E T R U C C I , *sottosegretario di Stato per la difesa.* Il Governo è contrario, per i motivi esposti dal relatore, ad entrambi gli emendamenti 7. 1 e 7. 2.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo emendamento 7. 1, presentato dal senatore Tropeano e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7. 2, presentato dal senatore Guarino e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 7. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi. Se ne dia lettura.

B A L B O , *segretario*:

Art. 8.

Il Comandante territoriale può, su richiesta degli interessati, autorizzare che sui fondi siano eseguite opere in deroga alle limitazioni imposte. L'atto non è soggetto a particolari formalità.

Ove l'autorizzazione sia subordinata a speciali condizioni o importi una riduzione dell'indennizzo, l'atto deve essere sottoscritto per accettazione da parte dell'interessato.

La deroga comporterà il mantenimento dell'indennizzo, se resteranno in vigore anche solo alcuni divieti previsti dalla lettera *a*) o dalla lettera *b*) dell'articolo 2 e se resterà invariata la ipotesi di cumulo di cui al secondo comma dell'articolo 7, o la riduzione conseguente al venir meno della ipotesi di cumulo.

La deroga di tutti i divieti darà luogo a cessazione dell'indennizzo.

Il Comandante territoriale ne darà notizia alla Ragioneria centrale del Ministero della difesa per le conseguenti variazioni degli impegni di spesa provvisori o definitivi già registrati.

(*È approvato*).

Art. 9.

A decorrere dal 1° gennaio 1977, ai Comuni il cui territorio è assoggettato alle limitazioni previste dal precedente articolo 2 è dovuto un contributo annuo pari al 50 per cento dell'ammontare complessivo degli indennizzi spettanti ai proprietari degli immobili siti nei Comuni stessi.

Il contributo ai Comuni viene annualmente erogato, indipendentemente dalla presentazione delle domande di indennizzo.

Il contributo viene erogato in base alle limitazioni risultanti gravanti sul territorio comunale al 1° gennaio di ogni anno.

In attesa che venga compiuta la prima revisione generale di cui all'articolo 13, i contributi sono erogati sulla base delle limitazioni di fatto gravanti sul territorio comunale, con riferimento alla data del 1° gennaio di ogni anno, a partire dal 1° gennaio 1977.

(*È approvato*).

Art. 10.

Ogni cinque anni dall'imposizione delle limitazioni si procede a revisione generale per accertare se le limitazioni stesse siano ancora necessarie per le esigenze della difesa nazionale.

Per le limitazioni ancora necessarie il Comandante territoriale emana decreto di proroga per altri cinque anni, sentito il Comitato misto paritetico.

Le limitazioni possono essere ridotte o revocate, con decreto del Comandante territoriale, anche prima dello scadere del quinquennio.

Il decreto di revoca prima della scadenza del quinquennio, di riduzione o di conferma è pubblicato con le modalità indicate nell'articolo 5.

Se non interviene decreto di conferma alla prevista scadenza, si applica il terzo comma del successivo articolo 13.

(*È approvato*).

Art. 11.

In caso di conferma, ove per effetto delle limitazioni di cui all'articolo 2 l'esercizio del diritto di proprietà sul bene o su parte di esso sia reso impossibile o eccessivamente difficile, il proprietario può chiedere l'espropriazione totale o parziale del bene stesso.

L'indennizzo, in caso di mancato accordo, è determinato secondo i criteri stabiliti dagli articoli 39, 40, 43 e 44 della legge 25 giugno 1865, n. 2359. Qualora sul bene espropriato insistano vincoli di contratti agrari, il proprietario deve corrispondere alla controparte una quota dell'indennizzo stesso, determi-

nata, quando manchi l'accordo fra le parti, con le procedure previste nel terzo e nel quarto comma del precedente articolo 7.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

B A L B O , *segretario*:

Il secondo comma è sostituito con il seguente: « L'indennizzo è determinato a norma della legge 25 giugno 1865, n. 2359 e successive modificazioni, quando trattasi di fabbricati, e a norma degli articoli 16 e 17 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, quando trattasi di terreni ».

11. 1 MARGOTTO, DONELLI, PECCHIOLI, TROPEANO, LEPRE, PELUSO, PASTI

M A R G O T T O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M A R G O T T O . Signor Presidente, non credo di avere bisogno di illustrare il mio emendamento perchè il relatore ha già anticipato il suo parere favorevole in sede di esame dell'articolo 7.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione e il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

A M A D E O , *relatore*. Esprimo parere favorevole.

P E T R U C C I , *sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo è d'accordo.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo emendamento 11. 1, presentato dal senatore Margotto e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 11 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi. Se ne dia lettura.

B A L B O , *segretario*:

Art. 12.

Per la durata di tre anni, decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comandante territoriale può affidare, mediante contratto, prendendo a base le tariffe professionali per i compensi da corrispondere a geometri o periti edili o periti agrari liberi professionisti, ridotte del 20 per cento, la rilevazione dei dati catastali ed i conteggi occorrenti per la liquidazione degli indennizzi spettanti ai proprietari degli immobili gravati da limitazioni ai sensi del precedente articolo 2, ed ogni altra operazione.

Le spese per i compensi ai professionisti graveranno sui fondi stanziati per gli indennizzi.

(*È approvato*).

Art. 13.

Nella prima applicazione della presente legge l'amministrazione militare procede alla revisione generale delle limitazioni esistenti. Per quelle ancora necessarie per le esigenze della difesa nazionale, se imposte in via definitiva, il Comandante territoriale, sentito il Comitato misto paritetico, emette decreto confermativo che viene pubblicato con le modalità indicate nell'articolo 5.

Per le limitazioni ancora necessarie, non imposte ritualmente in via definitiva, il Comandante territoriale provvede a renderle tali con le modalità stabilite negli articoli 4 e 5.

Tutte le limitazioni che nel termine di tre anni non siano state confermate ai sensi dei commi precedenti sono da considerarsi estinte ad ogni effetto e, se vi è stata trascrizione, è rilasciata dichiarazione attestante l'avvenuta cessazione che costituisce titolo per le conseguenti cancellazioni sui registri immobiliari.

Dalla scadenza del predetto termine decorrono cinque anni per la revisione periodica prevista dall'articolo 10.

(*È approvato*).

Art. 14.

Ai proprietari dei beni assoggettati alle servitù militari, previste dalla legge 20 dicembre 1932, n. 1849, e successive modificazioni, costituite anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, spetta, per il periodo in cui hanno operato, anche di fatto, e comunque da data non anteriore al 6 aprile 1968, un indennizzo.

Tale indennizzo è determinato a norma della legge 8 marzo 1968, n. 180, fino all'entrata in vigore della presente legge ed a norma dell'articolo 7 per il periodo successivo.

L'indennizzo è corrisposto a domanda degli aventi diritto. Si applicano le disposizioni dei commi quinto, sesto e settimo dell'articolo 7.

(*È approvato*).

Art. 15.

Per il tempo strettamente necessario allo svolgimento di esercitazioni, il Comandante territoriale può disporre, per motivi di pubblica incolumità, lo sgombero e l'occupazione di immobili ed il divieto di accedervi, lo sgombero di specchi d'acqua e imporre limitazioni alla circolazione stradale.

I relativi provvedimenti debbono essere comunicati almeno 15 giorni prima al prefetto della Provincia, al Sindaco dei Comuni interessati e al Comitato misto paritetico. Nel caso che le esercitazioni interessino aree ricadenti in foreste demaniali, la comunicazione va fatta anche agli uffici ai quali compete l'amministrazione delle medesime.

Nei casi di urgente necessità, gli sgomberi, le occupazioni e le limitazioni di cui al primo comma del presente articolo possono essere disposte, con effetto immediato, dal comandante di corpo, che dovrà sollecitamente provvedere alle comunicazioni di cui al precedente comma.

Detti provvedimenti devono essere resi pubblici mediante affissione all'albo pretorio comunale e mediante affissione di manifesti murali in luoghi pubblici di normale frequenza.

Al pagamento degli indennizzi per gli sgomberi e le occupazioni di immobili nonchè per eventuali danni si provvede con le modalità previste dall'ultimo comma dell'articolo 7.

La misura dell'indennizzo per i lavoratori dipendenti è pari al salario corrente; per i lavoratori autonomi è rapportata alla retribuzione spettante ai lavoratori dipendenti con qualifica o specializzazione corrispondente o affine.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

B A L B O , *segretario*:

Al secondo comma, sostituire le parole: « 15 giorni prima », *con le altre*: « 30 giorni prima ».

15. 1 TOLOMELLI, BOLDRINI Arrigo, MARGOTTO, IANNARONE, LEPRE, PASTI

T O L O M E L L I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* T O L O M E L L I . Signor Presidente, onorevoli colleghi, le ragioni per le quali consideriamo necessario portare a trenta giorni il limite di tempo per la comunicazione relativa alle esercitazioni sono fondamentalmente tre. In primo luogo il termine di 15 giorni è troppo breve e crea ulteriori difficoltà e disagi alle popolazioni delle zone interessate. In secondo luogo il termine suddetto appare difficilmente comprensibile ove si consideri che le esercitazioni vengono programmate annualmente. In terzo luogo — e questa, a nostro parere, è la ragione principale — il nostro emendamento deriva dalla necessità di porre il comitato misto in condizioni di operare anche in questa circostanza con quella visione unitaria ed organica alla quale fa riferimento la legge e il cui valore è stato sottolineato in questo dibattito. Di qui la

nostra insistenza per portare il termine da 15 a 30 giorni.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione e il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

A M A D E O , *relatore*. Esprimo parere favorevole.

P E T R U C C I , *sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo è favorevole.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo emendamento 15. 1, presentato dal senatore Tolomelli e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 15 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Si dia lettura dell'articolo 16 e delle annesse tabelle.

B A L B O , *segretario*:

Art. 16.

Nel territorio dei Comuni militarmente importanti indicati nell'annessa tabella *A*), entro il limite di distanza di 10 chilometri dalla linea di confine, la costruzione di strade di sviluppo superiore ai 500 metri, le edificazioni, l'uso di grotte e cavità sotterranee e i rilevamenti per qualsiasi scopo effettuati, ad eccezione di quelli catastali, non possono avere luogo senza autorizzazione del Comandante territoriale.

Nel territorio dei Comuni costieri militarmente importanti indicati nell'annessa tabella *B*) le edificazioni ed i lavori afferenti ai porti e ai porti turistici e alle opere marittime in genere non possono aver luogo senza la preventiva autorizzazione del Comandante territoriale.

Nelle zone costiere e nelle isole indicate nella annessa tabella *C*) l'uso delle grotte, gallerie e altre cavità sotterranee, entro il limite di cento metri dal demanio marittimo o dal ciglio dei terreni elevati sul mare, non può aver luogo senza autorizzazione del Comandante territoriale.

Per le strade, salvo quanto disposto dal comma successivo, per le edificazioni e per i lavori afferenti ai porti e ai porti turistici, l'autorizzazione di cui al primo e secondo comma del presente articolo non è richiesta se sono previsti dai piani urbanistici approvati nel loro complesso su conforme parere del comandante territoriale e se sono eseguiti in conformità dei piani stessi.

Per i progetti delle opere stradali intercomunali deve essere sentita la predetta autorità militare, che dovrà esprimere il proprio parere nel termine di 90 giorni; decorso tale termine la mancata pronuncia equivale alla espressione del parere favorevole.

TABELLA *A*)

1. — *Provincia di Belluno*:

Comelico superiore - San Nicolò di Comelico - San Pietro di Cadore - Danta - Santo Stefano di Cadore - Auronzo - Vigo di Cadore - Sappada.

2. — *Provincia di Udine*:

Forni Avoltri - Rigolato - Comeglians - Ravascletto - Paluzza - Cercivento - Sutrio - Treppo Carnico - Ligosullo - Paularo - Pontebba - Malborghetto Valbruna - Tarvisio - Dogna - Moggio Udinese - Chiusaforte - Resia - Gemona del Friuli - Lusevera - Tarcento - Taipana - Nimis - Attimis - Faedis - Pulfero - Torreano - Savogna - San Pietro al Natisone - Drenchia - Grimacco - San Leonardo - Stregna - Prepotto.

3. — *Provincia di Gorizia*:

Dolegna del Collio - Monfalcone.

4. — *Provincia di Trieste*:

Trieste.

TABELLA *B*)

Provincia di Venezia: Venezia.

Provincia di Ancona: Ancona.

Provincia di La Spezia: La Spezia - Porto Venere - Lerici - Ameglia.

Provincia di Livorno: Portoferraio.

Provincia di Latina: Gaeta.

Provincia di Napoli: Napoli - Pozzuoli.

Provincia di Taranto: Taranto.

Provincia di Brindisi: Brindisi.

Provincia di Foggia: Isole Tremiti e Pianosa.

Provincia di Agrigento: Isole Lampedusa e Linosa.

Provincia di Messina: Messina.

Provincia di Siracusa: Augusta - Priolo-Melilli.

Provincia di Trapani: Trapani - Isole Egadi - Pantelleria.

Provincia di Cagliari: Cagliari.

Provincia di Sassari: La Maddalena - Olbia (solo isola Tavolara).

TABELLA *C*)

1) Da San Remo ad Alassio.

2) Da Punta Mesco alla foce del Magra.

3) Da Sperlonga a Gaeta.

4) Da Capo Miseno a Punta Campanella.

5) Da Punta Rondinella a Capo S. Vito.

6) Da Capo S. Maria di Leuca a Capo d'Otranto.

7) Da Punta Penne a Punta della Contessa.

8) Da Numana a Falconara.

9) Da Capo S. Croce a Capo Murro di Porco.

10) Da Punta Pizzolungo a Punta Nubia.

11) Da Capo Ferro a Capo Testa.

12) Da Capo Spartivento Sardo a Capo Carbonara.

13) Isole Palmaria e Tino.

14) Arcipelago Toscano.

15) Isole Tremiti e Pianosa (Adriatico).

16) Isole Eolie, Egadi, Pantelleria, Lampedusa e Linosa.

17) Isole Tavolara e Asinara.

18) Arcipelago di La Maddalena.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

B A L B O , *segretario*:

Al primo comma, sostituire le parole: « 10 chilometri dalla linea di confine », *con le altre*: « 5 chilometri dalla linea di confine ».

16. 1 LEPRE

Al primo comma, sostituire le parole: « 10 chilometri dalla linea di confine », *con le altre*: « 5 chilometri dalla linea del confine di Stato ».

Escludere, di conseguenza, dalla annessa tabella A) *i Comuni situati oltre i 5 chilometri dal confine di Stato.*

16. 2 BACICCHI, PECCHIOLI, TOLOMELLI, MARGOTTO, PELUSO, VANIA

L E P R E . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

L E P R E . Signor Presidente, la distanza prevista all'articolo 16 in dieci chilometri dalla linea di confine, naturalmente in linea d'aria, ci sembra troppo pesante, esagerata

se consideriamo, come accennavo anche in sede di discussione generale, che negli altri paesi aderenti alla NATO tale distanza non supera mai un chilometro. Questa fascia di rispetto diventa pesante anche perchè, attraverso l'istituto dell'autorizzazione, che sappiamo che di norma ha tempi lunghi da parte dell'autorità militare, ostacola la possibilità di edificare celermente opere in genere e in particolare fabbricati. Ancora più pesante diventa se si considera che in questa fascia di dieci chilometri sono compresi proprio i comuni più danneggiati dal recente sisma che ha colpito il Friuli.

Per tale motivo ho presentato l'emendamento 16. 1 che propone di ridurre i dieci chilometri dalla linea di confine a cinque chilometri.

B A C I C C H I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B A C I C C H I . Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, senza dubbio la questione in oggetto è importante e può essere affrontata in vario modo. Il fine che l'emendamento si propone, come diceva poco fa il collega Lepre, è quello di ridurre il numero dei comuni sottoposti a quel tipo di limitazione previsto dall'articolo 16 e quindi di diminuire il numero dei comuni indicati nella tabella *A*). Si poteva procedere anche in altro modo, proponendo emendamenti alla tabella *A*), cioè proponendo l'esclusione di determinati comuni dall'elencazione fatta nella tabella stessa. Ma abbiamo compreso che agendo in questo modo potevamo entrare nell'ambito di valutazioni che evidentemente si collegano a quelle fatte dallo Stato Maggiore; e avendo intuito che, per la collocazione di questi comuni, il problema fondamentale era in fondo quello della distanza dal confine di Stato (salvo per qualcuno), abbiamo indicato un limite territoriale inferiore rispetto a quello previsto dal testo che ci viene presentato dalle Commissioni. A questo proposito bisogna dire che se il testo delle Commissioni passasse così com'è, la tabella *A*) avrebbe bisogno ugualmente di determinate modifiche che spero il Governo sia in grado di fare...

P E T R U C C I , *sottosegretario di Stato per la difesa*. È pronto.

B A C I C C H I . Comunque non credo che la riduzione a cinque chilometri comporti grosse questioni per definire quali sono i comuni che verrebbero eventualmente esclusi dalla tabella *A*). Lei mi insegna, onorevole Sottosegretario, che basta prendere una carta topografica e un compasso per vedere in un attimo quali sono i comuni che restano fuori da una distanza di cinque chilometri. Si tratterà poi eventualmente di valutare se per esigenze di difesa tutti questi comuni possono essere esclusi o meno. Questo è un altro discorso e capisco che richieda tempo. Ma io non nascondo e anzi lo dico apertamente che uno degli intenti che ci proponiamo con il nostro emendamento è di ridurre il numero dei comuni in generale. In particolare c'è una cosa che a me sembra notevolmente seria a questo proposito. Il collega Lepre parlava prima delle gravissime questioni del terremoto in Friuli. Io faccio notare che includere tra questi comuni il capoluogo della regione Friuli-Venezia Giulia, la città di Trieste, e definirla come comune militarmente importante non è cosa di poco conto. Definire quello che è il principale centro industriale della regione, Monfalcone, comune militarmente importante non è cosa di poco conto, anche, se volete, ai fini psicologici. Ad un collega che mi rivolgeva alcune domande dicevo ieri: ma credi che questo possa essere un incentivo ad impiantare un'industria, una attività commerciale? Certamente no. Non è incentivo, onorevole Lattanzio.

L A T T A N Z I O , *ministro della difesa*. Ma non è neanche un disincentivo.

B A C I C C H I . È qualcosa che disturba. Ho apprezzato quanto lei diceva, onorevole Ministro, replicando, anche a proposito di possibili revisioni della tabella *A*). Credevo e credo fermamente che lei avesse in mente anche queste questioni. Le do atto

volentieri del modo come ha posto il problema nella sua replica.

Certo non è un incentivo sapere questa cosa. Certo non è un aiuto che si dà al comune il sottoporre il proprio piano regolatore a preventiva approvazione dell'autorità militare e anche lo stabilire come condizione per fare un piano regolatore della città la preventiva approvazione dell'autorità militare. Se volessimo discutere su questa materia si potrebbe discutere molto. Io non voglio farlo a quest'ora. Voglio ricordare soltanto che per questioni del genere una città come Udine ha avuto sconvolto un piano regolatore sul quale stava lavorando da vent'anni, senza avere una lira di risarcimento. L'autostrada doveva entrare ad est di Udine ed è entrata invece ad ovest sconvolgendo tutto il sistema sul quale per vent'anni si era lavorato. Non sono cose da poco in qualche momento e in qualche caso.

Pertanto raccomanderei al Governo di valutare questo emendamento e in ogni caso di valutare seriamente l'opportunità e la necessità di giungere ad una limitazione del numero dei comuni compresi nella tabella *A*).

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

A M A D E O , *relatore*. Qui siamo in materia strettamente militare. Dobbiamo tenere presente che già da parte del Governo si sono notevolmente ridotte le opere per le quali è richiesta, entro questa fascia, l'autorizzazione del comandante territoriale. L'autorizzazione non è più richiesta per la costruzione, l'ampliamento e l'esercizio di rifugi alpini, per l'impianto di teleferiche, seggiovie e sciovie.

Considerato il ridotto numero delle opere per le quali è prevista l'autorizzazione e considerato che ci sono indubbiamente delle ragioni di strategia militare, invito il senatore Bacicchi a ritirare il suo emendamento, sul quale il relatore esprime parere negativo, e a trasformarlo eventualmente in un ordine del giorno.

Per quanto riguarda l'emendamento 16. 1, presentato dal senatore Lepre, che è identico a quello presentato dal senatore Bacicchi e da altri senatori, valgono le stesse considerazioni.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

P E T R U C C I , *sottosegretario di Stato per la difesa*. Vorrei associarmi alla richiesta dell'onorevole relatore di trasformare, se possibile, questi emendamenti in un ordine del giorno che il Governo è pronto ad accettare anche perchè è possibile rivedere, ma con un certo periodo di calma, sia l'estensione della fascia sia i comuni interessati secondo l'elenco della tabella *A*). Desidero poi dire che se viene approvata la prima parte dell'articolo 16, è chiaro che cinque comuni escono dalla tabella *A*). Quindi nel momento in cui dovremo approvare la tabella *A*), dovremo fare un emendamento soppressivo, per cui i comuni di Danta, Auronzo, Vigo di Cadore, Gemona e Tarcento escono dalla tabella *A*). Quindi se viene accolto l'invito a presentare quest'ordine del giorno, il Governo dichiara fin d'ora di accoglierlo.

P R E S I D E N T E . Al fine di procedere con maggiore chiarezza, onorevole Sottosegretario, vuole indicarci con precisione quali comuni dovremo togliere dalla tabella *A*)?

P E T R U C C I , *sottosegretario di Stato per la difesa*. I comuni sono, nella provincia di Belluno, i seguenti: Danta, Auronzo e Vigo di Cadore; nella provincia di Udine, Gemona del Friuli e Tarcento.

P R E S I D E N T E . Dunque sono cinque in tutto. Onorevoli colleghi, s'intende quindi che la tabella *A*) è modificata nel senso che ora ha indicato l'onorevole Sottosegretario.

Senatore Lepre, ella ha ascoltato le dichiarazioni del Sottosegretario. Insiste per la votazione del suo emendamento?

L E P R E . Signor Presidente, aderisco alla richiesta del Governo, anche perchè una votazione negativa potrebbe essere pregiudizievole per l'obiettivo da raggiungere. Oggi

abbiamo liberato Tarcento e Gemona, per citare le capitali del terremoto. Se il Governo con una serena valutazione potrà accedere alla nostra linea dei cinque chilometri che, ripeto, sono abbondanti, potremo liberare altri comuni da questi pesanti vincoli, non compromettendo comunque le esigenze della difesa.

Sotto questo profilo leggo ora un ordine del giorno firmato anche dal senatore Bacicchi per il Partito comunista e dal senatore Giust per la Democrazia cristiana, con il quale motivo il ritiro dell'emendamento, e che prego il Governo di accettare: « Il Senato invita il Governo a provvedere all'ulteriore riduzione del limite di distanza dalla linea di confine previsto dall'articolo 16 del disegno di legge, in modo da rapportarlo alle reali esigenze della Difesa, e a rivedere la tabella *A*) allegata allo stesso, escludendo i comuni » — in parte si è già fatto con l'annuncio dato ora dal Governo — « i cui territori sono a distanza superiore di quella prevista e di quella che il Governo andrà ad ulteriormente ridurre ».

P E T R U C C I , *sottosegretario di Stato per la difesa.* D'accordo.

P R E S I D E N T E . Senatore Lepre, ci faccia pervenire per iscritto il testo dell'ordine del giorno con le relative firme.

Senatore Bacicchi, insiste per la votazione del suo emendamento?

B A C I C C H I . Prendo la parola non per motivare il ritiro dell'emendamento da me presentato insieme con i colleghi Pecchioli, Tolomelli, Margotto, Peluso e Vania, ma per fare una considerazione. Dal momento che altri strumenti regolamentari a mia disposizione in questo momento non ve ne sono, desidero proporre al Governo e ai relatori di fare quanto segue. Se noi arriviamo a votare, giustamente, le tabelle togliendo quei comuni che sono stati indicati dall'onorevole Sottosegretario, abbiamo perfettamente raggiunto lo scopo che volevamo raggiungere quando indicavamo la distanza dei 10 chilometri ma, se si vota l'articolo 16 con la distanza dei 10 chilometri, non ha senso che il Governo accetti l'ordine del giorno che ho presentato assieme ai colleghi Lepre e Giust che lo invita a diminuire il limite di distanza stabilito. A questo punto, sarebbe meglio togliere la distanza dei 10 chilometri e togliere dalla tabella quei comuni sui quali il Governo era già d'accordo.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere sull'ordine del giorno e sui rilievi fatti dal senatore Bacicchi.

P E T R U C C I , *sottosegretario di Stato per la difesa.* A me sembra che l'accoglimento dell'ordine del giorno da parte del Governo significa che il Governo si impegna a presentare un ulteriore provvedimento, dopo aver approfondito la situazione, tendente, se è possibile, a ridurre la distanza dei 10 chilometri e a diminuire il numero dei comuni interessati che sono attualmente nella tabella *A*).

Questo è l'impegno che assume il Governo nel momento in cui accetta l'ordine del giorno. (*Commenti del senatore Bacicchi*).

P R E S I D E N T E . Si intende allora che gli emendamenti 16. 1 e 16. 2 sono ritirati e sono sostituiti dall'ordine del giorno presentato dai senatori Lepre, Bacicchi e Giust, che il Governo ha dichiarato di accettare. Se ne dia lettura.

B A L B O , *segretario*:

Il Senato,

invita il Governo a provvedere alla ulteriore riduzione del limite di distanza dalla linea di confine previsto dall'articolo 16 del disegno di legge, in modo da rapportarlo alle reali esigenze della Difesa, e a rivedere la tabella *A*) allegata allo stesso, escludendo i comuni i cui territori sono a distanza superiore di quella prevista e di quella che il Governo andrà ad ulteriormente ridurre.

9. 146-49. 2 LEPRE, BACICCHI, GIUST

P R E S I D E N T E . Senatore Lepre, insiste per la votazione dell'ordine del giorno?

L E P R E . Non insisto.

P R E S I D E N T E . Passiamo allora alla votazione dell'articolo 16. Si intende che, votando l'articolo 16, votiamo anche l'annessa tabella *A*) come emendata dal Governo, con l'esclusione dei 5 comuni che il Sottosegretario ha elencato.

Metto ai voti l'articolo 16, con le annesse tabelle *A*), *B*) e *C*). Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi. Se ne dia lettura.

B A L B O , *segretario*:

Art. 17.

Deve essere richiesto il parere del comandante territoriale per tutte le nuove realizzazioni o varianti strutturali significative interessanti grandi comunicazioni stradali (strade statali e autostrade) e ferrovie nonchè per tutti i lavori interessanti dighe di ritenuta, impianti minerari marittimi, idroelettrici, grandi stabilimenti industriali, centri termonucleari, impianti elettrici ad altissimo potenziale, grandi depositi di olii minerali, oleodotti, metanodotti, in qualsiasi parte del territorio nazionale le opere vengano compiute.

Il parere deve essere espresso nel termine di 90 giorni. Qualora il comandante territoriale non si pronunci entro il predetto termine, la mancata pronuncia equivale all'espressione del parere favorevole.

(*È approvato*).

Art. 18.

Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 della legge 3 giugno 1935, n. 1095, quali modificate dalla legge 22 dicembre 1939, n. 2207, si applicano anche nelle seguenti isole: Arcipelago toscano, Pontine, Flegree, Capri, Tremiti, Eolie, Ustica, Egadi e Pantelleria, Pelagie, Arcipelago della Maddalena, Asinara, Tavolara, San Pietro e Sant'Antioco.

L'autorizzazione del prefetto e il parere dell'autorità militare previsti per gli atti di alienazione totale o parziale di immobili dalla legge 3 giugno 1935, n. 1095, modificata con legge 22 dicembre 1939, n. 2207, e dal comma precedente non sono richiesti per gli atti che intervengono tra cittadini italiani.

Gli atti compiuti per interposta persona in violazione della legge indicata nel precedente comma sono nulli.

Il prestanome è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire 80.000 a lire 400.000. Alla stessa pena soggiace l'alienante se a conoscenza dell'interposizione di persona.

P R E S I D E N T E . Su quest'articolo sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

B A L B O , *segretario*:

Alla fine del secondo comma, sostituire le parole: « per gli atti che intervengono tra cittadini italiani » *con le altre*: « per gli atti di alienazione totale o parziale a cittadini italiani ».

18. 1 IL GOVERNO

Sostituire il terzo comma con il seguente:

« Gli atti compiuti per interposta persona, in violazione delle leggi 3 giugno 1935, n. 1095, 22 dicembre 1939, n. 2207, quali modificate dai commi precedenti, sono nulli ».

18. 2 IL GOVERNO

P E T R U C C I , *sottosegretario di Stato per la difesa*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P E T R U C C I , *sottosegretario di Stato per la difesa*. Il primo emendamento è inteso a non porre restrizioni per eventuali passaggi di proprietà da stranieri a italiani. Ciò che interessa, come era stato approfondito in Commissione e in sottocommissione, è invece controllare il passaggio della proprietà da italiani a stranieri.

Il secondo emendamento è di mero carattere tecnico.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

A M A D E O , *relatore*. La Commissione è favorevole.

P R E S I D E N T E . Metto allora ai voti l'emendamento 18. 1, presentato dal Governo e accettato dalla Commissione. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 18, 2, presentato dal Governo e accettato dalla Commissione. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 18 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi. Se ne dia lettura.

B A L B O , *segretario*:

Art. 19.

Le violazioni della presente legge, sempre che il fatto non costituisca reato, sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di danaro non inferiore a lire 100.000 e non superiore a lire un milione.

La sanzione amministrativa di cui al precedente comma è inflitta previa contestazione della violazione e sempre che il trasgressore non abbia ottemperato alla diffida di far cessare la violazione.

Competente a provvedere alla diffida, a determinare la misura e ingiungere il pagamento della sanzione amministrativa è il comandante territoriale. La procedura e le eventuali opposizioni sono regolate dalla legge 24 dicembre 1975, n. 706, in quanto applicabile.

L'autorità militare predetta può ordinare altresì che il trasgressore compia a proprie spese il ripristino. Se il trasgressore non ottempera all'ordine di ripristino nel termine assegnatogli o in caso di assoluta urgenza, l'Autorità militare provvede d'ufficio addebitando le relative spese al trasgressore.

(*È approvato*).

Art. 20.

Tutti gli atti necessari per l'esecuzione della presente legge, compiuti nell'interesse dello Stato, comprese le cancellazioni ipotecarie, sono esenti dalle imposte di bollo, di registro, ipotecarie e catastali, nonchè dagli emolumenti riscossi dai conservatori dei registri immobiliari, dai diritti di scritturato e dai tributi speciali di cui al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito nella legge 26 settembre 1954, n. 869, e successive modificazioni.

(*È approvato*).

Art. 21.

Il regolamento di esecuzione della presente legge sarà approvato entro sei mesi dalla sua entrata in vigore.

In attesa dell'emanazione del regolamento di esecuzione della presente legge, continuano ad applicarsi le norme del regolamento approvato con regio decreto 4 maggio 1936, n. 1388, compatibili con la presente legge; la Commissione tecnica consultiva generale, per i compiti di cui all'articolo 7, primo comma, lettera *a*) del citato regolamento, è sostituita da un comitato presieduto dal direttore generale dei lavori, del demanio e dei materiali del Genio del Ministero della difesa, o da un suo delegato e composta da un ufficiale per ciascuno degli Stati maggiori di forza armata e da un rappresentante del Ministero dell'interno.

Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge è costituito il Comitato misto paritetico di cui al precedente articolo 3.

(*È approvato*).

Art. 22.

È abrogata la legge 20 dicembre 1932, numero 1849, e successive modificazioni.

La legge 1° giugno 1931, n. 886, e successive modificazioni è abrogata, salvo che agli effetti dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, e fatta eccezione delle norme aggiunte con le leggi 3 giugno 1935, n. 1095, e 22 dicembre 1939, n. 2207, come modificate dall'articolo 18 della presente legge.

Nulla è innovato per i Comuni della Provincia di Bolzano elencati dal citato articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, per i quali si provvederà con la procedura prevista dal secondo comma dell'articolo 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

(*È approvato*).

Art. 23.

All'onere di lire 1.800 milioni derivante dalla presente legge nell'esercizio finanziario 1976 si farà fronte quanto a lire 1.200 milioni mediante corrispondente riduzione del fondo speciale iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per detto esercizio e quanto a lire 600 milioni a carico del fondo speciale iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1975.

All'onere di lire 1.500 milioni derivante dalla presente legge nell'esercizio finanziario 1977 si farà fronte mediante corrispondente riduzione del fondo speciale iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per detto anno.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(*È approvato*).

P R E S I D E N T E . Passiamo ora alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Pazienza. Ne ha facoltà.

P A Z I E N Z A . Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, per tutti i motivi illustrati nel corso del mio intervento durante la discussione generale e soprattutto in quanto i relatori si sono fatti carico di preoccupazioni espresse anche dal mio Gruppo presentando un emendamento che l'Assemblea ha accolto, il Gruppo del MSI-Destra nazionale darà voto favorevole.

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Pecchioli. Ne ha facoltà.

* P E C C H I O L I . Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, siamo giunti, dopo un lavoro proficuo, ad una legge che, se non accoglie pienamente le istanze e le esigenze delle popolazioni interessate, però introduce elementi di positiva novità. È un risultato — è stato già sottolineato nella discussione — che è stato possibile conseguire fondamentalmente grazie alle pressioni, alle iniziative che sono state portate avanti durante molti anni dai lavoratori, dalle loro rappresentanze, dalle forze democratiche. Vi è stato nel paese, soprattutto nel Friuli-Venezia Giulia, nel Trentino-Alto Adige ed in Sardegna, un movimento ampio, una mobilitazione di massimo e incalzante intervento di comuni, di province, di regioni. Vi è stata l'iniziativa di settori del Parlamento alla cui affermazione noi comunisti abbiamo dato un contributo essenziale di stimolo, di elaborazione, che certo non può essere sottovalutato.

Certo, saremmo potuti arrivare ad una conclusione come quella di stasera assai prima se per molti anni non avessimo dovuto fare i conti con una reticenza, con resistenze, con ostacoli assai gravi, frapposti dai governi che si sono succeduti. Questi anni che sono stati persi hanno avuto come conseguenza spesso costi pesanti ed inutili per molti cittadini, per comunità estese, specialmente per quelle popolazioni — come è stato ampiamente qui detto — più duramente provate sia da antiche miserie, sia da catastrofi naturali. Ora, se questo ritardo c'è stato, se i governi in tutti questi anni hanno frapposto resisten-

ze o tutt'al più hanno fatto qualche ritocco insignificante sempre entro i margini necessari per tentare un contenimento della protesta, credo che al fondo di questo atteggiamento, che è durato molti anni, da parte del Governo vi sia stato un prevalere di indirizzi arretrati sia sul piano sociale, sia su quello della politica militare. C'era la concezione erronea che le esigenze della difesa nazionale inevitabilmente dovevano entrare in conflitto e ledere gli interessi dei cittadini, della società civile. C'era — e credo che in larga misura ancora permanga — un orientamento vecchio della strategia militare del nostro paese, nettamente contraddittorio sia con gli sviluppi nuovi dei rapporti internazionali, sia con l'esigenza di far assolvere al nostro paese un ruolo positivo anche sul piano della politica militare e nell'ambito stesso dell'alleanza atlantica per far compiere in generale dei passi avanti ai processi di distensione e di cooperazione nazionale.

Nessuno può negare, credo, e certo non lo neghiamo noi, che la difesa nazionale e l'attività addestrativa delle nostre forze armate presentano esigenze reali che devono essere tenute presenti. Vogliamo che l'organizzazione militare difensiva del nostro paese sia democratica, sia legata al popolo, alle istituzioni e al contempo sia una organizzazione efficiente. Ma l'errore di fondo che voglio ricordare, non per amore di polemica, che è stato proprio della politica governativa durante molti anni, è stato quello di non aver operato per una sintesi, per una composizione tra gli interessi civili e quelli militari che in una società democratica, come quella italiana, possono e debbono essere ricondotti ad unità.

Si tratta di un indirizzo errato che ha teso ed ancora in larga misura tende a considerare le forze armate della Repubblica italiana come un'organizzazione a sè stante, come una sorta di ghetto i cui problemi non devono venire affrontati in una visione democratica ed armonica con gli interessi più generali del paese.

Quest'impostazione arretrata, che in quest'ultima fase fortunatamente comincia ad essere messa in discussione ed in crisi, è stata aggravata poi dalla strategia della NATO, da ingerenze ed imposizioni esterne, che hanno determinato quella dislocazione delle nostre forze armate quasi prevalentemente in determinate regioni, in funzione, tutto sommato, ostile nei confronti di un'altra parte del mondo. Lo ricordava il collega Bacicchi: tutto questo ha portato a caricare di oneri pesantissimi in particolare il Friuli-Venezia Giulia ed il Trentino-Alto Adige, a concentrare forze su quelle frontiere del Nord-Est che, non lo si dimentichi, sono anche forse le frontiere più aperte con popoli e paesi amici con i quali sono in atto positivi e consistenti scambi culturali, commerciali e turistici.

Ma anche questo indirizzo politico, strategico, militare, è oggi tutto rimesso in discussione, è entrato in crisi, è sottoposto ad una revisione profonda all'interno della stessa organizzazione militare atlantica, sia in rapporto agli sviluppi tecnologici dei mezzi bellici sia anche in conseguenza del crescere in Italia ed in Europa di un movimento ampio che spinge fortemente verso nuove tappe dei processi di distensione.

Per tutto questo complesso di ragioni, in quest'ultima fase, gli indirizzi governativi del passato si sono rivelati anacronistici ed al movimento popolare è oggi possibile segnare un punto positivo, di non scarso rilievo, ottenendo finalmente che il Parlamento inizi a porre rimedio a questioni di riforma delle forze armate e, in questa seduta del Senato della Repubblica, a porre mano alle iniquità insite nella vecchia legislazione sulle servitù militari.

Il Gruppo comunista mantiene alcune riserve sul testo che ci accingiamo a votare. In questo testo sono ancora contenuti dei limiti che potevano, noi riteniamo, essere superati, come quelli che abbiamo discusso recentemente con gli emendamenti. Consideriamo però prevalenti i dati positivi e nuovi della legge e soprattutto la costituzione di comitati misti fra regione ed autorità militari, con poteri di decisione su tutta la materia. Consideriamo positiva la revisione entro tre anni di tutte le servitù esistenti ed una revisione generale ogni cinque. Anche la questione degli indennizzi viene affrontata a livelli ancora bassi, perchè ancorati al red-

dito dominicale, ma offre pur sempre una certezza che prima non esisteva.

Non dubitiamo che i comitati che la legge istituisce sapranno applicare la legge stessa, migliorandone gli aspetti ancora gravemente carenti.

Per terminare, due rapidissime osservazioni: la prima riguarda lo spirito costruttivo, unitario che ha caratterizzato i lavori delle Commissioni del Senato che hanno preparato il testo della legge ed il contributo prezioso che esse hanno richiesto ed ottenuto dalle regioni interessate; il che sta a dimostrare il valore insostituibile della collaborazione, dell'unità tra le forze democratiche. La seconda osservazione riguarda il fatto che con questa legge si pongono, credo, le basi per un ulteriore sviluppo di quella collaborazione, di quell'unità tra istituzioni rappresentative ed autorità militari che ha già dato buona prova in occasioni recenti che qui sono state ricordate, a partire dal grande contributo, pieno di abnegazione, dato da tanti soldati, sottufficiali e ufficiali di ogni grado all'opera di soccorso delle popolazioni colpite tragicamente dal terremoto fino a giungere alla stessa positiva partecipazione di autorità militari alla ricerca di soluzioni valide ed unitarie alla questione delle servitù, ricerca che è stata portata avanti dalle assemblee elettive locali e in questa fase finale dal Parlamento.

Credo che questo sia un elemento di particolare valore politico che merita di essere preso come punto di riferimento anche per altre questioni. Uno stretto rapporto di collaborazione tra forze armate e istituzioni civili è un obiettivo per il quale dobbiamo lavorare ed impegnarci tutti; esso costituisce una garanzia per il rinnovamento democratico dell'organizzazione militare italiana, costituisce un modo per dissipare il disagio che in questa organizzazione oggi esiste, per tutelarne — come è doveroso — la dignità e costituisce infine un fattore generale di sicurezza per il regime democratico.

È in base a queste considerazioni generali, signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, che il Gruppo comunista voterà a favore del disegno di legge. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Lepre. Ne ha facoltà.

L E P R E . Brevemente, signor Presidente, anche perchè i motivi di dissenso tra la proposta socialista e il testo del Governo e i motivi di dissenso ancora permanenti rispetto al testo unificato sono già stati illustrati da me in sede di discussione generale.

Alcuni emendamenti importanti sono stati accolti in Aula, tra cui quello con cui si fissa un termine alla Presidenza del Consiglio perchè si dia certezza alla popolazione, in caso di reclamo della regione, che il problema verrà risolto al più presto, evitando di trovarci di fronte al fatto compiuto. Sono stati accolti gli emendamenti agli articoli 6 ed 11 che migliorano i criteri degli indennizzi e li rendono più giusti, pur non accettandosi *in toto* la nostra proposta sul danno effettivo. Infine è stato accolto da parte del Governo l'ordine del giorno che lo impegna ad una celere revisione del problema delle distanze dalla fascia militarmente interessante, con possibile esclusione di gran parte degli altri comuni.

Tutto ciò conforta il nostro voto favorevole, anche perchè riteniamo — come ho detto nell'intervento in sede di discussione generale — che il nostro voto di approvazione si riferisca ai moltissimi aspetti positivi di questa legge, che rompe un certo rapporto tra forze armate e popolazioni interessate. Questi valori positivi prevalgono sulle nostre riserve e direi che compensano la lunga e generosa lotta delle popolazioni interessate, delle forze politiche delle zone colpite particolarmente da queste servitù, tra cui in prima fila purtroppo il Friuli-Venezia Giulia.

Il nostro voto favorevole vuole sottolineare anche il senso della responsabile partecipazione del Gruppo del partito socialista alla elaborazione di una legge lungamente attesa dalle popolazioni e dalle comunità interessate, che valorizza un rapporto, a nostro avviso, più democratico e quindi più giusto nel soddisfacimento delle esigenze effettive della difesa del paese.

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Balbo. Ne ha facoltà.

B A L B O . Il mio Gruppo voterà favorevolmente e con maggior convinzione dopo gli emendamenti che ad esso sono stati apportati.

Con questo provvedimento si intende sanare una situazione di uomini e comuni che, per la loro ubicazione nella linea di confine, erano stati in un certo senso puniti poichè non potevano avere ciò che altri cittadini e altri comuni hanno, perchè situati in altre zone.

Quindi, non posso non raccomandare al Governo di apportare al provvedimento le modifiche di cui si è parlato e che, indubbiamente, lo miglioreranno e lo renderanno più consono alle necessità del momento.

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Beorchia. Ne ha facoltà.

B E O R C H I A . Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, nel dichiarare e motivare il voto favorevole del Gruppo della democrazia cristiana al disegno di legge in esame, ritengo doveroso dare atto al Governo di aver mantenuto l'impegno, assunto nelle dichiarazioni programmatiche rese dal Presidente del Consiglio, di presentare al Parlamento, come ha fatto entro la prefissata scadenza, il disegno di legge di riforma delle servitù militari.

Il provvedimento che sta per essere approvato è l'atto conclusivo di un lungo e costante impegno, di un lavoro non semplice nè facile, al quale hanno in modo determinante concorso le conclusioni emerse nel dibattito politico, molto vivace soprattutto nelle zone del paese più direttamente interessate a questi vincoli; conclusioni che peraltro avevano già trovato accoglimento nei lavori del comitato ristretto della Commissione difesa della Camera nella 6ª legislatura.

Come è apparso dalla puntuale e completa relazione dei senatori Amadeo e Lugnano, da quanto è emerso nel corso della discussione, da quanto ha detto nel suo pregevole intervento il senatore Giust, con il disegno di legge in esame si è delineato un nuovo, più preciso e democratico quadro istituzionale, un nuovo modello nel quale i rapporti tra le comunità locali, portatrici di loro riconosciuti e legittimi interessi, e l'organizzazione militare, alla quale è affidato il compito della difesa, trovano una precisazione ed un sistema di garanzie.

Questo è un quadro che tiene conto delle distinte esigenze delle parti e consente alle stesse, in posizione di reciproca accettazione e comprensione, di superare ogni potenziale contrapposizione o conflitto per giungere a quella armonizzazione che ricomprende e fa salvi gli interessi di entrambe.

Pare quindi lecito dedurre che la rinnovata normativa favorirà il superamento di quelle difficoltà che in passato si sono verificate e soprattutto potrà evitare il temuto rischio, la evidente tentazione al radicalizzarsi delle posizioni, all'assunzione, da parte dell'autorità militare, di atteggiamenti di autoritarismo o di isolamento, ad attestarsi, da parte della regione o degli enti locali, su posizioni di sterile rivendicazionismo.

Certamente la storia dei rapporti fra rappresentanze locali e autorità militari in materia di imposizioni e di limitazioni ha fatto registrare talora momenti assai delicati, ma va anche riconosciuto che è in corso una positiva evoluzione di tali rapporti, favoriti da una più piena presa di coscienza, da una crescente consapevolezza, arricchita da un vivace dibattito culturale e politico, dalla necessità di trovare un punto di incontro e di collaborazione.

È doveroso sottolineare ancora come la riforma di cui ci stiamo occupando tragga sostegno dalla politica di pace e di distensione che il nostro paese ha veramente perseguito, dall'essersi quindi anche allentati i timori di possibili attentati all'integrità nazionale, pur in presenza della necessità della difesa e quindi dell'apprestamento di idonee strutture difensive.

A creare un clima sempre migliore tra paesi confinanti hanno certamente concorso anche le istituzioni locali (mi piace ricordare,

a questo proposito, l'opera svolta dalle regioni, in particolare dalla regione Friuli-Venezia Giulia) allorchè hanno assunto nei loro programmi e nelle loro concrete iniziative, il compito di stabilire e sviluppare rapporti di buon vicinato, di solidarietà e di collaborazione nei diversi settori civili con le contermini regioni di altri paesi, concorrendo così ad allentare tensioni, a dare un nuovo significato alle frontiere.

Non va ancora sottaciuto come si sia anche positivamente evoluto, nel paese, il rapporto fra le forze armate e le popolazioni, rapporto che non si esaurisce più e soltanto nei solenni incontri per la celebrazione di alcune importanti e sentite ricorrenze nazionali, ma che vede le Forze armate più direttamente presenti e più positivamente coinvolte nella società civile, ad essa vicine anche e soprattutto nei momenti più duri e drammatici. Nessun separatismo, quindi, ma consapevole presenza nel quadro del nostro ordinamento costituzionale.

Quella che stiamo per approvare è una necessaria, importante e significativa riforma che segna il definitivo superamento di quella legislazione che anteponeva in tutto e per tutto le richieste della difesa alle altre esigenze, a quelle, in primo luogo, di crescita sociale e di sviluppo economico, che stabilisce una normativa coerente e conseguente ai princìpi sanciti nella Costituzione repubblicana.

Si è spesso ricordato, nel dibattito nelle Commissioni e in Aula, che si rendeva necessario non solo determinare e specificare con esattezza il fine per il quale il vincolo viene imposto, ma altresì precisare — nella legge — i criteri, indicare i mezzi, stabilire le procedure, ricondurre, in definitiva, la discrezionalità amministrativa in un precisato sistema di garanzie, affinchè essa discrezionalità non fosse tentata, come si è talora verificato nel passato, di trasformarsi in abuso. Ed allora è accettabile, e accettato, il sacrificio che viene richiesto, che è imposto alla proprietà in nome della difesa nazionale, allorchè c'è stata una valutazione sulla necessità e sulla indispensabilità del vincolo, quando se ne è stabilita la temporaneità, quando è predeterminata la procedura di imposizione, ma anche quella della periodica revisione, quando è previsto un sistema di rimedi, quando le rappresentanze locali trovano una sede nella quale hanno diritto di esporre i loro interessi e nella quale si opera un effettivo, reale apprezzamento delle diverse esigenze.

Il vincolo è accettabile, in definitiva, quando è possibile il raffronto, quando si ricerca lealmente l'armonizzazione fra i progetti delle imposizioni e i piani urbanistici ed economici delle collettività locali e quando questo è garantito che si potrà fare, come è garantito nel comitato misto paritetico.

Si rendeva inoltre necessario provvedere, come si provvede nel disegno di legge in esame, in materia di indennizzi riconoscendo, dopo la nota sentenza della Corte costituzionale, un congruo e serio ristoro ai proprietari dei fondi asserviti, ma anche riconoscendo il pregiudizio derivante all'ente locale, e stabilire quindi un particolare contributo anche per i comuni. La nuova legge assicura tutto questo e riconduce quindi l'intera materia nel disegno costituzionale, e non soltanto per il sistema di garanzie che essa prevede, ma anche perchè realizza una giusta distribuzione degli oneri della difesa su tutta la collettività nazionale. La nuova legge assicura inoltre, come è stato ricordato, l'effettiva partecipazione delle rappresentanze locali a tutta la problematica dei vincoli militari.

Per i motivi che ho richiamato il Gruppo della democrazia cristiana darà il suo voto favorevole al disegno di legge in esame, esprimendo l'auspicio — che sappiamo diverrà certezza — che il provvedimento possa trovare immediata e precisa applicazione, nell'interesse sì delle popolazioni interessate ma anche nell'interesse generale del paese. (*Applausi dal centro*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Pasti. Ne ha facoltà.

P A S T I . Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, la Sinistra indipendente voterà a favore di questa legge.

Avrebbe potuto essere un'ottima legge se fossero stati accolti alcuni altri emendamenti quali ad esempio quelli presentati questa sera. Tuttavia a nostro giudizio è una buona legge; e noi siamo fedeli ad un vecchio adagio di saggezza popolare che dice di accontentarsi del primo bene perchè il secondo arriva tardi e il terzo non arriva mai. Vogliamo anche dare atto che questa legge rappresenta il migliore compromesso che si può ottenere e avrà una notevole influenza positiva su un problema che turba tanta parte delle popolazioni italiane, soprattutto quelle che sono state maggiormente colpite dalle recenti calamità.

Non starò quindi a ripetere le osservazioni che sono già state fatte da chi mi ha preceduto — anche perchè l'ora è piuttosto tarda — che io condivido in pieno. Vorrei piuttosto soffermarmi molto brevemente su due punti che mi sembrano di notevole interesse e che sono collegati in qualche modo con le servitù militari.

Il primo punto è quello dello schieramento delle nostre forze militari nella zona nord-est dell'Italia. Onorevoli colleghi, questo schieramento risponde ancora ad un criterio di rigida guerra fredda che ha caratterizzato la prima parte della vita dell'Alleanza atlantica. L'Alleanza atlantica è passata attraverso due periodi a mio modo di vedere nettamente distinti. In un primo periodo che va dal 1949 al 1962, alla crisi missilistica di Cuba, l'Alleanza atlantica ha avuto un chiarissimo indirizzo offensivo. Consentitemi di definire una favoletta il fatto che l'Alleanza atlantica doveva difendere l'Europa e gli Stati Uniti da una aggressione russa. Nel 1948 quando è stato iniziato il processo di formazione dell'Alleanza atlantica la Russia era appena uscita da una guerra che le era costata 20 milioni di morti, un numero superiore a quello di tutte le perdite degli amici e dei nemici in Europa, che le era costata la distruzione di 1.700 città, la distruzione delle regioni più ricche e 679 miliardi di rubli, mentre gli Stati Uniti avevano avuto soltanto — forse è cinico dire soltanto, ma questa è la verità — 350.000 morti, un sessantesimo delle perdite sovietiche.

G R A S S I N I . Lei da che parte stava?

P A S T I . I 341 miliardi di dollari che era costata la guerra avevano consentito un enorme sviluppo industriale, commerciale ed agricolo degli Stati Uniti che avevano dilatato la propria potenza su tutto il mondo.

In queste condizioni pensare che la Russia volesse aggredire, volesse contrapporsi agli Stati Uniti è evidentemente una favoletta tanto più poi che gli Stati Uniti avevano il monopolio dell'arma nucleare che si pensava fosse un'arma risolutiva per la guerra moderna.

Tutto questo è andato avanti fino al 1962 quando, con la crisi missilistica di Cuba, Kennedy è stato costretto a riconoscere che la situazione di equilibrio o di squilibrio delle forze era profondamente cambiata e che quindi l'Unione Sovietica era una potenza mondiale che bisognava fosse riconosciuta sullo stesso piano della potenza americana. In questa situazione la guerra fredda è finita ed è cominciata la coesistenza pacifica che si è rapidamente trasformata in una collaborazione che dura anche oggi fra le due massime potenze malgrado i disaccordi verbali dovuti alle questioni elettorali americane.

Quello che invece non è ancora cambiato è il clima di guerra fredda all'interno dell'Alleanza atlantica perchè non è convenienza nè dell'Unione Sovietica nè degli Stati Uniti. Sino a tanto che noi in Europa manterremo questo rigido clima sarà sempre più facile per gli Stati Uniti da un lato mantenere una predominanza sui loro alleati e per la Unione Sovietica dall'altro lato mantenere la stessa predominanza.

Mi sia consentito di ricordare molto brevemente un fatto che mi sembra significativo. Mentre la conferenza di Helsinki è già vecchia di un anno perchè la cristallizzazione della situazione europea conveniva agli Stati Uniti e all'Unione sovietica, la riduzione delle forze armate in Europa che doveva essere parallela alla Conferenza di Helsinki dopo tre anni è ancora allo stato iniziale.

Questo è, a mio modo di vedere, un quadro realistico nel quale noi dovremo mettere la prospettiva della nostra politica militare, se vogliamo proprio in questa maniera cer-

care di rendere meno dipendenti i paesi del Patto di Varsavia dalla predominanza sovietica.

Quindi anche in questo senso lo schieramento delle nostre forze mi sembra non sia il più opportuno. A questo proposito, vorrei citare un esempio concreto: abbiamo sentito pochi giorni fa che ci sono state distrutte sei caserme dal terremoto. Perchè allora non ricostruire queste caserme in un'altra regione in modo da alleggerire lo schieramento nella zona del Friuli-Venezia Giulia?

Il secondo punto — e concludo — riguarda l'uso che i militari faranno di questa possibilità di imporre servitù militari. Sono certissimo che i comandi militari sapranno immedesimarsi nella situazione molto difficile che il nostro paese sta attraversando e ridurre al minimo le loro esigenze. Quando sarà pronto un censimento (e questo dice già in quale disastrosa situazione si trovano le servitù militari oggi e quindi dimostra *a fortiori* la bontà della legge che spero approveremo questa sera) sarà interessante confrontarlo con le servitù militari degli altri paesi più importanti d'Europa, per avere anche una idea di come ci si possa regolare con queste servitù militari. (*Applausi dall'estrema sinistra e dalla sinistra*).

P R E S I D E N T E . Non essendovi altri iscritti a parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso con il seguente titolo: « Nuova regolamentazione delle servitù militari ». Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Convalida di elezioni a senatore

P R E S I D E N T E . La Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha comunicato che, nella seduta del 28 ottobre 1976, ha verificato non essere contestabili le elezioni dei seguenti senatori e, concorrendo negli eletti le qualità richieste dalla legge, le ha dichiarate valide:

per la Regione Valle d'Aosta: Pietro Fosson;

per la Regione Umbria: Luigi Silvestro Anderlini, Giancarlo De Carolis, Fabio Maravalle, Ezio Ottaviani, Raffaele Rossi, Giorgio Spitella, Dario Valori.

Do atto alla Giunta di questa sua comunicazione e dichiaro convalidate tali elezioni.

Annunzio di presentazione di disegni di legge

P R E S I D E N T E . Sono stati presentati i seguenti disegni di legge di iniziativa dei senatori:

MIRAGLIA, DI NICOLA, GADALETA e GIACALONE. — « Modificazioni al decreto-legge 31 maggio 1974, n. 214, convertito, con modificazioni, nella legge 16 luglio 1974, n. 294, recante norme per la distillazione agevolata dei vini da pasto di produzione nazionale » (272);

PISANÒ. — « Modificazioni alla legge 14 aprile 1975, n. 193, recante norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva » (273);

MANCINO, BARTOLOMEI, DE VITO, MANENTE COMUNALE, COLOMBO Vittorino (Veneto), LOMBARDINI, TREU, SCARDACCIONE, COLELLA, COSTA, MARTINAZZOLI, GRASSINI, DE CAROLIS, GRAZIOLI, SENESE Antonino, RICCI, LAPENTA, BOGGIO, RIPAMONTI e MURMURA. — « Provvedimenti in materia di imposta sul valore aggiunto per il settore dell'edilizia residenziale pubblica » (275);

COLELLA, BALDI, MIROGLIO e MANENTE COMUNALE. — « Modifiche alla legge 4 luglio 1967, n. 580, recante disciplina per la lavorazione e il commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari » (276);

DEGOLA, ROSSI Gian Pietro Emilio e CACCHIOLI. — « Equipollenza della laurea in scienza della produzione animale con le lauree in scienze agrarie » (277);

DELLA PORTA, RICCI, PACINI, SCARDACCIONE, MEZZAPESA, INNOCENTI, GRAZIOLI e ROMEI. — « Interpretazione autentica del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 254, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 383, recante alcune maggiorazioni di aliquote in

materia di imposizione indiretta sui prodotti di profumeria » (278);

PALA, CERVONE, MEZZAPESA, GRAZIOLI, INNOCENTI, MIROGLIO, PACINI, CODAZZI Alessandra, BEVILACQUA, CERAMI, DE ZAN, DERIU, LIGIOS, D'AMICO, AVELLONE, RAMPA, LAPENTA, TREU, ROMEI, FOSCHI, AMADEO, ASSIRELLI, ROSSI Gian Pietro Emilio, SANTI, SARTI, CARBONI, RICCI, MANENTE COMUNALE, SCARDACCIONE e CACCHIOLI. — « Norme di attuazione degli articoli 65, 67 e 69 della Costituzione sullo stato giuridico ed economico dei membri del Parlamento e disposizioni sulla pubblicità dei redditi e dei patrimoni di titolari di cariche elettive e di uffici amministrativi e giudiziari » (279).

È stato inoltre presentato il seguente disegno di legge:

dal Ministro degli affari esteri:

« Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica araba di Libia per evitare la doppia imposizione sui redditi derivanti dall'esercizio della navigazione aerea, firmato a Roma il 28 maggio 1976 » (274).

Annunzio di deferimento di disegno di legge a Commissione permanente in sede redigente

P R E S I D E N T E . Il seguente disegno di legge è stato deferito in sede redigente:

alla 2ª Commissione permanente (Giustizia):

VIVIANI ed altri. — « Modifiche al libro primo ed agli articoli 576 e 577 del codice penale » (145), previo parere della 1ª Commissione.

Annunzio di richiesta di parere a Commissione permanente

P R E S I D E N T E . Sul disegno di legge: « Provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore » (211), già assegnato in sede referente alle Commissioni permanenti riunite 5ª (Programmazione economica, bilancio, partecipazioni statali) e 10ª (Industria, commercio, turismo), è stata chiamata ad esprimere il proprio parere anche la 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti, ricerca scientifica, spettacolo e sport).

Annunzio di presentazione di relazioni su domande di autorizzazioni a procedere in giudizio

P R E S I D E N T E . A nome della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, sono state presentate le seguenti relazioni: dal senatore Coco, sulla domanda di autorizzazione a procedere contro il senatore Ziccardi (*Doc.* IV, n. 5) e sulle domande di autorizzazione a procedere contro il senatore Franco (*Doc.* IV, n. 8 e *Doc.* IV, n. 9); dal senatore Guarino, sulla domanda di autorizzazione a procedere contro il senatore Andreatta (*Doc.* IV, n. 6).

Annunzio di interpellanze

P R E S I D E N T E . Invito il senatore segretario a dare annunzio delle interpellanze pervenute alla Presidenza.

M A F A I D E P A S Q U A L E S I M O N A , *segretario*:

CIPELLINI, FERRALASCO, FINESSI, SIGNORI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dell'interno.* — Con la legge n. 160 del 3 giugno 1975 è stata estesa la perequazione automatica degli assegni e delle pensioni godute dagli invalidi civili, dai ciechi civili e dai sordomuti, con un reddito familiare inferiore, allora, a 1.560.000 e attualmente, grazie agli scatti della contingenza, a 1.633.350 lire.

In ottemperanza alla legge numerose Prefetture hanno da tempo iniziato una revisione degli elenchi dei beneficiari procedendo alla cancellazione di quelli che hanno superato il « tetto ».

Si potrebbe invocare, per analogia, la nota sentenza della Corte costituzionale che ha bloccato l'ormai famoso cumulo, per rimettere in discussione la questione, ma, data la cifra ormai irrisoria che limita il godimento del beneficio, appare agli interpellanti più corrispondente al vero citare l'articolo 38 della Costituzione, che recita: « Ogni cittadino invalido al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento ed all'assistenza sociale ».

Con questo spirito i senatori socialisti Cipellini, Ferralasco e Lepre hanno ripresentato, nella corrente legislatura, un progetto di legge, già presentato nella precedente, per l'elevazione del « tetto » da 1.560.000 lire a 5 milioni. La discussione del progetto è, al momento attuale, ferma, in attesa di valutazione di spesa da parte del Ministero del bilancio e della programmazione economica.

È da rilevare che se, all'atto della prima presentazione, il fine dei proponenti era quello di allargare l'assistenza su basi che, anche allora, apparivano realistiche, allo stato attuale del processo inflazionistico l'urgenza del provvedimento si pone sulla base del mantenimento di un diritto legato a condizioni già inferiori al minimo vitale.

Si interpellano, pertanto, il Presidente del Consiglio dei ministri per richiamare la sua attenzione sullo stato di una massa di cittadini che vede cadere un suo diritto alla sopravvivenza ed il Ministro dell'interno per sapere se non ritenga giusto bloccare i provvedimenti di revisione delle Prefetture e procedere alla reintegrazione degli esclusi sulla base della sentenza della Corte costituzionale, in attesa degli opportuni provvedimenti urgenti del Governo.

(2 - 00034)

BETTIZA, BALBO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Gli interpellanti, considerato:

che, in seguito alla sentenza n. 202 della Corte costituzionale si è resa indispensabile e urgente una larga riforma della legge n. 103 del 1975 sulla diffusione radiofonica e televisiva, una riforma che dovrà soprattutto riconoscere il diritto soggettivo privato a installare nell'ambito locale impianti televisivi via etere, usufruendo di pubblicità, secondo i modi e i limiti che la stessa sentenza suggerisce;

che tale pronuncia della Corte, pur riconfermando, come preminente, la riserva allo Stato sul piano nazionale del servizio pubblico radiotelevisivo, colloca tutta la materia in un quadro di maggiore apertura al fine di garantire un'effettiva circolazione delle opinioni e la feconda concorrenza ideativa, considerando la pubblicità strumento finanziario indispensabile per l'esercizio di tale libertà;

che il problema dei ripetitori di programmi esteri televisivi in zone del territorio nazionale, già affrontato e risolto in senso favorevole dalla precedente sentenza della Corte n. 225 del 1974, non può non considerarsi collegato con codesto riconoscimento di una più ampia sfera di libertà nella manifestazione del pensiero;

che il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni ha ripetutamente affermato l'esistenza di non lievi difficoltà tecniche per l'oscuramento della pubblicità trasmessa dai ripetitori esteri;

che l'articolo 40 della legge n. 103 del 1975, il quale impone la disattivazione degli impianti ripetitori esteri qualora, nonostante le ripetute diffide, essi continuino a trasmettere messaggi pubblicitari, suscita dubbi di costituzionalità, soprattutto in conseguenza dell'indirizzo tracciato dalla sentenza n. 202 della Corte costituzionale, sicchè, come ha riconosciuto il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni nella relazione letta il 13 ottobre 1976 alla Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza sulla RAI-TV, si possono « determinare alcune implicazioni di carattere giuridico tali da far prevedere un contenzioso anche a livello delle garanzie costituzionali »;

che in ogni caso « la disattivazione priverebbe gli italiani della libertà, a cui sono assuefatti, di ricevere anche i programmi esteri », e si rivela pertanto, nella sua sostanza, lesiva di una forma di attuazione, già acquisita, del diritto all'informazione;

che il servizio pubblico radiotelevisivo riservato allo Stato non si difende proteggendolo con un recinto di norme proibitive e

punitive, ma piuttosto ponendolo in concorrenza, in un sistema legislativo ben ordinato, come la Corte costituzionale richiede, con altre autorizzate fonti di trasmissione, con il che si realizza nei fatti il tanto proclamato pluralismo,

per conoscere se non intenda condividere il pensiero espresso dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni nella citata relazione, secondo il quale è opportuno « frenare iniziative non ponderate e imporsi un momento di riflessione per un'aggiornata valutazione del problema » relativo ai ripetitori televisivi esteri, e se non intenda perciò stabilire, mediante lo strumento del decreto-legge, la sospensione dell'applicazione dell'articolo 40 della legge n. 103 del 1975, in attesa che tutta la materia sia riconsiderata politicamente, anche nei suoi riflessi di reciprocità e correttezza comunitaria e internazionale, e sia disciplinata da una nuova legge conforme allo spirito di apertura della sentenza n. 202 della Corte costituzionale.

(2 - 00035)

Annunzio di interrogazioni

P R E S I D E N T E . Invito il senatore segretario a dare annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

M A F A I D E P A S Q U A L E S I M O N A , *segretario*:

FERRALASCO, LABOR, DALLE MURA. — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del bilancio e della programmazione economica.* — Premesso:

che nel corso della seduta del 20 novembre 1975, di fronte alla palese inadeguatezza dello stanziamento di bilancio previsto per l'anno 1976 per il rimborso spese dei funzionari dell'Ispettorato del lavoro incaricati delle ispezioni, il Governo assunse il formale impegno di adottare misure idonee a garantire il regolare svolgimento dei compiti di istituto di quegli uffici connessi con detta funzione ispettiva, accettando l'ordine del giorno presentato ed approvato dal Senato in quella stessa sede;

che a distanza di mesi, nonostante il noto e considerevole aumento subìto nel frattempo dal costo dei trasporti, evidentemente nessuna iniziativa è stata presa dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale per un adeguamento delle indennità che potesse garantire il regolare funzionamento dei servizi ispettivi in parola (infatti, in alcune province il personale interessato va proclamando l'astensione dalle prestazioni effettive esterne a causa dell'insopportabilità degni oneri ad esse connessi che superano di gran lunga l'entità dei corrispettivi rimborsi stabiliti dal Ministero),

si chiede di conoscere quali provvedimenti urgenti s'intende adottare per scongiurare il grave pericolo che deriverebbe dalla paralisi di un'attività di fondamentale importanza pubblica e sociale come è quella della vigilanza sulla regolare applicazione delle norme di legislazione sul lavoro.

(3 - 00151)

BOLLINI, SASSONE, POLLIDORO, BERTI. — *Al Ministro del bilancio e della programmazione economica.* — In relazione alla grave decisione assunta nei giorni scorsi dalla direzione della « Montefibre », consociata al gruppo « Montedison », di pagare soltanto il 40 per cento del salario ai dipendenti per il mese di ottobre 1976, decisione che ha rimarcato un'insostenibile conduzione economica e finanziaria del comparto e che ha provocato grosse preoccupazioni tra i lavoratori in lotta da anni per la difesa dell'occupazione e per l'attuazione degli accordi sindacali per le attività sostitutive, che devono essere rispettati;

considerato che la decisione presa è anche rivelatrice di chiare manovre di pressione volte ad influenzare le forze politiche e sociali, in relazione agli importanti provvedimenti in discussione nel Parlamento, per cercare di impegnare lo Stato ad accollarsi direttamente la « Montefibre » con le sue passività, manovrando per impedire il controllo della « Montedison » da parte dello Stato,

gli interroganti chiedono di conoscere:

1) quali provvedimenti intende assumere il Governo per garantire il pagamento delle competenze salariali maturate dai di-

pendenti della « Montefibre » e per attuare gli accordi sindacali riguardanti le attività sostitutive, allo scopo di garantire l'occupazione e le relative condizioni salariali e normative;

2) se il Governo intende integrare il capitale della società capogruppo della « Montedison », e addivenire ad una chiara definizione dei ruoli fondamentali tra il gruppo pubblico e quello privato, costituendo subito un ente di gestione che raccolga le azioni pubbliche esistenti nella « Montedison »;

3) come il Governo intende contribuire alla realizzazione di un piano di sviluppo della chimica con un serio impegno nella chimica secondaria e fine, che interessi la piccola e media impresa e risponda alle esigenze dei diversi settori produttivi, tra i quali l'agricoltura in particolare con la produzione dei fertilizzanti;

4) come il Governo intende affrontare un elevato sforzo di ricerca e un impulso innovatore, per rendere competitivo il settore nel contesto internazionale, secondo gli interessi dell'intera società nazionale, nel quadro di un nuovo tipo di sviluppo economico e sociale, per contribuire a far uscire il Paese dalla grave crisi in cui si dibatte.

(3 - 00152)

BONAZZI, DE SABBATA, LI VIGNI. — *Al Ministro del tesoro.* — Richiamata la gravissima situazione dei comuni e delle province, che sono privi dei mezzi di pagamento per far fronte alle più urgenti necessità;

tenuto conto che sta diventando generale l'impossibilità di pagare le retribuzioni al personale, con gravi conseguenze di ordine sociale e politico;

considerato che alle organiche deficienze dell'ordinamento della finanza locale, che richiedono provvedimenti urgenti di risanamento e di avvio ad una riforma, si aggiungono l'inaccettabile ritardo nell'attuazione di provvedimenti in vigore, come la legge n. 189, la mancata emanazione dei decreti ministeriali di autorizzazione al pareggio dei bilanci di previsione per il 1976 e la definizione di quelli degli esercizi precedenti, la rigorosa applicazione delle riduzioni di entrata per i piccoli comuni in fase demografica decrescente e le ultime restrizioni che gli istituti di credito ordinario applicano ai comuni, parificandoli ai clienti privati,

gli interroganti chiedono di conoscere quali provvedimenti il Governo intende prendere nei prossimi giorni, e, in particolare, se non intende:

1) provvedere subito all'emanazione dei decreti di autorizzazione dei disavanzi per i bilanci di previsione del 1976, nonchè alla revisione delle autorizzazioni per gli esercizi precedenti, e ciò anche con l'adozione di criteri di calcolo automatici con riferimento all'esercizio 1975;

2) assicurare entro i prossimi giorni e in seguito per tutto il 1976, nei limiti delle autorizzazioni concesse, i mezzi necessari ai comuni per il proprio funzionamento, utilizzando, per l'erogazione dei mutui, i fondi della Cassa depositi e prestiti, eventualmente accrescendoli con provvedimenti d'urgenza, anche legislativi, e consentendo l'intervento, per le anticipazioni a breve, degli istituti di credito ordinario, oltre i limiti disposti per i clienti privati;

3) utilizzare le annunciate disponibilità di 500 miliardi di lire da parte dell'« Italcasse » per assicurare quote di finanziamento proporzionate a comuni e province, revocando l'assegnazione di 400 miliardi a solo 11 città;

4) effettuare puntualmente i versamenti ai comuni delle somme sostitutive dei tributi soppressi con gli aumenti disposti con la legge n. 189 del 1976;

5) sospendere il conguaglio delle entrate sostitutive corrisposte ai comuni in calo demografico.

(3 - 00153)

CRAVERO. — *Al Ministro della sanità.* — (*Già* 4 - 00274)

(3 - 00154)

CRAVERO. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e della sanità* — (*Già* 4 - 00321)

(3 - 00155)

FABBRI Fabio, FINESSI, FERRALASCO. — *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle partecipazioni sta-*

tali. — Per conoscere quali iniziative immediate e quali controlli ritiene di porre in essere per assicurare che gli utenti dei servizi pubblici non siano costretti — a seguito degli aumenti di tariffe deliberati o in via di deliberazione — a pagare sulla base dei costi maggiorati quanto dovuto per consumi ed utenze precedenti, che devono ovviamente essere compensati secondo le tariffe in vigore al momento dell'erogazione.

In particolare, si chiede se non si ritenga doveroso, accogliendo le opportune indicazioni del Comitato difesa consumatori, impartire immediate e permanenti direttive all'Enel, alla SIP ed alle altre aziende pubbliche e delle partecipazioni statali erogatrici di pubblici servizi, affinchè esse procedano a verifiche straordinarie dei consumi degli utenti in occasione dell'entrata in vigore di aumenti tariffari, e ciò allo scopo di evitare sia l'abusiva fatturazione dei consumi vecchi secondo le tariffe nuove, sia il pericolo di corporative e, comunque, inattendibili forme di « autorilevazione » suggerite da taluni organismi.

(3 - 00156)

DE ZAN, LEPRE, DONELLI, PASTI, SCHIANO, DERIU, MAZZOLI, GIUST. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere quando — in ottemperanza al voto espresso dalla Commissione difesa del Senato nel dicembre 1975 — saranno noti i criteri con cui si intende procedere alla ristrutturazione della sanità militare, tenendo conto delle effettive necessità della popolazione militare e civile stanziata nelle varie province.

A conoscenza che il piano di ristrutturazione dell'organizzazione sanitaria ospedaliera militare, formulato nell'ottobre 1975 da una Commissione riunitasi presso lo Stato maggiore dell'Esercito, dispone la soppressione di 9 ospedali militari (Novara, Alessandria, Piacenza, Brescia, Trieste, Livorno, Perugia, Catanzaro e Sassari) e la trasformazione in enti medico-legali di altri 3 (Genova, Napoli e Messina), con criteri unilaterali che prescindono da una programmazione obiettiva e che, in ogni caso, non tengono in alcun conto i diritti del Parlamento che è rimasto completamente estraniato dalle decisioni, gli interroganti chiedono se non si ritenga giusto e necessario:

1) sospendere l'esecuzione di ogni modifica strutturale nella sanità militare, in attesa che, in tempi brevi, venga presentato il piano di ristrutturazione da parte del Governo e che su di esso venga, anche attraverso indagini conoscitive *in loco*, consultato il Parlamento;

2) subordinare il piano di ristrutturazione ai criteri più generali della riforma sanitaria nazionale;

3) mettere in grado gli ospedali militari carenti di personale medico e paramedico di svolgere la loro funzione con strumenti più adeguati e con un'opportuna revisione degli organici.

(3 - 00157)

Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta

BERNARDINI, BREZZI, RUHL BONAZZOLA Ada Valeria, VILLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere:

se sia a conoscenza dei ritardi, che spesso ammontano a più anni, con cui viene corrisposto il primo stipendio ad assistenti e professori universitari di prima nomina provenienti da altre amministrazioni e dei ritardi con cui vengono corrisposte le variazioni di stipendio rispetto alla data alla quale scatta il parametro dei predetti;

se abbia valutato quanto tale fenomeno incida sulla tendenza dei docenti a ricercare altre fonti di reddito, a scapito delle loro prestazioni universitarie;

se abbia considerato che detto disservizio possa essere attribuito a malcostume, oltre che ad una inadeguatezza dell'organico degli uffici preposti;

se, infine intenda prendere precisi provvedimenti per eliminare immediatamente la cennata disfunzione.

(4 - 00403)

DI MARINO, SPARANO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere:

se è vero che l'azienda « Guido Lenza », sita nell'agro di Pontecagnano, di circa 100

ettari di estensione, lascia incolti circa i due terzi della terra coltivabile nonostante si trovi nella fertile piana del Sele;

se è informato che tali terre sono rivendicate da una cooperativa di braccianti che hanno proceduto anche ad un'occupazione simbolica dell'azienda;

per quali ragioni non funziona la Commissione per le terre incolte presso la Prefettura, la quale potrebbe procedere all'assegnazione delle terre incolte, o mal coltivate, ai braccianti ed ai contadini;

quali provvedimenti si intendono assumere al riguardo.

(4 - 00404)

TEDESCO TATÒ Giglia, RUHL BONAZZOLA Ada Valeria, BOLDRINI Cleto, MACCARRONE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere:

in quale misura la Costituzione italiana ed il nuovo diritto di famiglia abbiano ispirato la tabella di valutazione dei titoli per le assegnazioni provvisorie del personale direttivo e docente degli Istituti di istruzione secondaria ed artistica, annessa all'ordinanza ministeriale n. 124 del 29 luglio 1976;

quale sia il criterio giuridico che ha ispirato l'assegnazione di 8 punti per il ricongiungimento al coniuge e di 4 punti per il ricongiungimento alla propria famiglia (genitori, fratelli, o figli) degli insegnanti vedovi, celibi o nubili, divorziati o separati giudizialmente o consensualmente (con atto omologato dal Tribunale) e perchè mai non spetti alcun punteggio all'insegnante separata di fatto;

se si sia reso conto di aver alterato le graduatorie in danno degli insegnanti più bisognosi, come è per i vedovi, divorziati, o separati, che hanno quasi sempre maggiori necessità di avvicinarsi al proprio nucleo familiare di quanto non l'abbia chi ha il coniuge.

(4 - 00405)

PISANÒ. — *Al Ministro dell'interno.* — Premesso:

che Milano è percorsa da bande di teppisti rossi che assaltano, devastano e aggrediscono indisturbate nell'assoluta assenza di ogni intervento da parte delle autorità preposte all'ordine pubblico;

che la mattina del 23 ottobre 1976 cinque giovani del MSI-Destra nazionale hanno eretto una tenda in piazza Brescia, non essendo più agibile la vicina sezione del partito di via Murillo, completamente devastata nei giorni precedenti;

che tali giovani sono stati immediatamente fermati dalla polizia, che ha smontato la tenda, denunciandoli per occupazione del suolo pubblico, quando mai un provvedimento del genere è stato preso in occasione di decine e decine di tende erette, anche sul sagrato di piazza del Duomo, da appartenenti a formazioni marxiste;

che nel pomeriggio di quello stesso 23 ottobre, bande di anarchici e di extra-parlamentari di sinistra hanno occupato piazza Cavour, bloccando tutto il traffico nel centro della città, senza alcun intervento della polizia, che si è limitata a schierarsi in difesa della vicina sede della Questura di via Fatebenefratelli,

l'interrogante chiede di sapere:

quali direttive siano state emanate al prefetto ed al questore di Milano per la tutela dell'ordine pubblico e per garantire la libertà dei cittadini;

i motivi per cui, in totale dispregio delle norme costituzionali che sanciscono l'uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, si usino due pesi e due misure a seconda del colore politico di chi prende determinate iniziative.

(4 - 00406)

BARBI. — *Ai Ministro dei trasporti.* — Per sapere:

se sia a conoscenza che il precedente Ministro aveva costituito, in data 31 marzo 1976, una Commissione d'inchiesta per accertare l'imputabilità dello stato di carenza dell'andamento generale delle operazioni aeroportuali alla poco responsabile gestione dei servizi di *handling* da parte della concessionaria società « Aersapac », il cui contratta, scaduto il 31 dicembre 1975, era stato prorogato « per il tempo strettamente necessario a consentire l'espletamento delle procedure per il riappalto »;

se sia, inoltre, a conoscenza che il 31 ottobre 1976 scade la terza delle proroghe concesse all'« Aersapac » e che, a tutt'oggi, non è stato ancora provveduto agli adempimenti amministrativi per la sostituzione del concessionario, contestato e decaduto;

come possano essere giustificate tali ripetute proroghe e se la Direzione generale dell'aviazione civile non debba, con tutta urgenza, provvedere agli obblighi di sua competenza (come era stato sollecitato dal Ministro *pro-tempore*), limitando al minimo il perdurare di tale stato di cose e garantendo la sostituzione dell'« Aersapac » con altro concessionario che assicuri buon governo delle maestranze impiegate, impegno operativo efficiente e professionale, nel rispetto delle esigenze dell'utenza e nell'interesse dell'economia locale.

(4 - 00407)

TREU. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per conoscere il suo parere sulla Raccomandazione n. 289, approvata dall'Assemblea dell'Unione europea occidentale il 16 giugno 1976, relativa ad una politica aeronautica europea e, in particolare, sui paragrafi nn. 2 e 3, relativi alla creazione di un Consiglio europeo dell'aeronautica e di un Gruppo di riflessione, incaricato di precisare, in collegamento con il Comitato permanente degli armamenti, le necessità militari in materia aeronautica dei Paesi membri.

Il Consiglio europeo dell'aeronautica sarà formato dai Consigli nazionali dell'aeronautica e sarà incaricato di organizzare, in accordo con la Commissione delle Comunità europee, un programma europeo di costruzioni aeronautiche per sviluppare la produzione e la commercializzazione dei grandi aerei civili; di prevedere i sistemi di finanziamento e studiare la possibilità di creare una Banca europea per le importazioni e le esportazioni; di creare un'Agenzia dell'Europa occidentale di aviazione civile, incaricata di rilasciare i certificati di navigabilità europea; di formulare, di concerto con la Commissione europea dell'aviazione civile (CEAC), una politica comune dei trasporti aerei e di esaminare la possibilità di adottare una posizione comune nei negoziati tra l'Europa occidentale e il resto del mondo sui problemi relativi al diritto di atterraggio e al riconoscimento di uno spazio aereo europeo.

(4 - 00408)

TREU. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere il suo parere sulla Raccomandazione n. 290, approvata dall'Assemblea dell'Unione europea occidentale nella seduta del 16 giugno 1976, relativa alle forze di riserva e, in particolare, sulla creazione di un gruppo di esperti, composto da alti funzionari dei Ministeri della difesa, incaricati di studiare lo sviluppo del contributo delle riserve alla difesa interna del territorio europeo e la creazione di un Collegio di difesa europeo, per mezzo del quale i responsabili della difesa in Europa possano confrontare le loro esperienze e tracciare princìpi comuni per l'impiego delle riserve in Europa.

(4 - 00409)

TREU. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per conoscere il suo parere sulla Raccomandazione n. 285, approvata dall'Assemblea dell'Unione europea occidentale il 15 giugno 1976, relativa alle attività politiche del Consiglio dei ministri dell'Unione europea occidentale e, in particolare, per sapere se ha intenzione di esaminare con le altre potenze interessate in quale modo il Consiglio potrà seguire, da un lato, le consultazioni politiche fra i nove Paesi membri della CEE e dall'altro — tenuto conto dello studio che il Consiglio ha intrapreso sulla possibilità di affidare all'Unione europea occidentale incarichi supplementari relativi alla standardizzazione degli armamenti in Europa — le attività del « Gruppo europeo di programma » (*European programme group*).

(4 - 00410)

PISANÒ. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Con riferimento all'aggravarsi della crisi economica e alle difficoltà in cui si dibattono numerose aziende, si chiede di sapere:

1) a quanto ammontava, sulla base dei più recenti rilevamenti, l'esposizione debito-

ria globale delle aziende nei confronti, rispettivamente, dell'INAM e dell'INPS;

2) il numero delle aziende debitrici, alla stessa data, nei confronti, rispettivamente, dell'INAM e dell'INPS;

3) quante istanze di fallimento sono state presentate rispettivamente dall'INAM e dall'INPS per inadempienza nel versamento dei tributi a partire dal 1° gennaio 1975;

4) quali iniziative si intende adottare al fine di evitare che aziende, già in pesante difficoltà, siano costrette, a seguito di iniziative giudiziarie intraprese dall'INPS e dall'INAM, a sospendere l'attività produttiva, con conseguente peggioramento dei livelli occupazionali.

(4 - 00411)

GHERBEZ Gabriella, RUHL BONAZZOLA Ada Valeria, CONTERNO DEGLI ABBATI Anna Maria. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se intende procedere, e quando, allo sdoppiamento delle funzioni del provveditore agli studi di Trieste, che attualmente svolge compiti analoghi anche a Pordenone.

Tale misura si rende impellente in quanto il provveditore non riesce a sopperire ai due incarichi, anche vista la scarsità del personale direttivo disponibile.

A Trieste, da tempo, si nota un forte ritardo nell'attuazione di varie misure: ritardi vi sono nell'inserimento scolastico degli handicappati, nella nomina del personale non insegnante, nella realizzazione di un corso con lingua d'insegnamento slovena all'Istituto tecnico industriale statale « A. Volta », nell'attuazione della legge Belci-Skerk, per la scuola slovena; ritardi si notano pure nella semplice diramazione d iinformazioni e circolari: la circolare sulla scuola a tempo pieno, ad esempio, e la notizia relativa all'istituzione della nuova scuola per geometri mediante enucleazione dal preesistente istituto tecnico statale misto « L. Da Vinci » sono state diramate con un mese di ritardo.

Su tali gravi carenze e su altre inadempienze da parte del Provveditorato di Trieste, ha mosso forti rilievi critici anche la II Commissione consiliare dell'Amministrazione provinciale di Trieste nel corso di una sua recente seduta.

Non meno seria è la situazione a Pordenone: in quella provincia alle difficoltà dovute alla precarietà dell'attuale organico, si aggiungono quelle, gravissime, provocate dal sisma del 6 maggio e dell'11 e 15 settembre 1976, ma i nuovi complessi e difficili problemi che con tale sisma si sono aperti non vengono affrontati dal Provveditorato con misure ed iniziative adeguate, come lo stato di emergenza richiede.

Per far fronte, quindi, alle esigenze delle due province si richiedono con grande urgenza:

l'affidamento al provveditore agli studi di Trieste dell'incarico a tempo pieno in quella città;

la nomina di un provveditore titolare a Pordenone.

(4 - 00412)

RUHL BONAZZOLA Ada Valeria. — *Al Ministro dei beni culturali e ambientali.* — Per conoscere se risponde a verità che il Museo preistorico etnografico Pigorini, istituzione fra le più prestigiose a livello europeo, si viene a trovare in una situazione assai grave. Tale museo, infatti, ha trovato sede per parecchi anni presso il Collegio romano di Roma. Dal 1962 sono state trasferite all'EUR le collezioni preistoriche laziali. Le collezioni preistoriche egee, invece, si trovano esse pure presso l'EUR ma sono in parte chiuse. Quelle italiane e mediterranee sono tuttora al Collegio romano e accessibili solo agli studiosi.

Per quanto riguarda le collezioni etnografiche, quella precolombiana è stata trasferita all'EUR ma è chiusa, quella nordamericana si trova presso il Collegio romano, ma è chiusa, e analoga sorte ha seguìto quella africana. L'importante biblioteca, infine, l'unica esistente in Italia per gli studi di preistoria, è chiusa.

A ciò si aggiunga il fatto che il Ministero dei beni culturali e ambientali (che occupa attualmente una parte del Collegio romano) pare abbia deciso di occupare nuovi locali e quindi si proponga di espellere le sezioni del museo Pigorini rimaste in quella

sede e la biblioteca. Le collezioni dovrebbero essere imballate e trasferite all'EUR. Pare tuttavia che in questa sede non vi sia spazio sufficiente per accoglierle e quindi siano destinate a rimanere nelle casse, soggette a inevitabile deperimento, trattandosi di materiale assai delicato.

Sembra all'interrogante particolarmente significativo che proprio dal Ministero dei beni culturali e ambientali venga così una ulteriore minaccia ad una importante istituzione culturale.

L'interrogante chiede se non si ritenga urgente rivedere tutta la questione del museo Pigorini e affrontare con senso di responsabilità il problema di una sua dignitosa e definitiva sistemazione.

(4 - 00413)

DE GIUSEPPE. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Premesso che la stampa italiana (confronta « Epoca » n. 1358 del 13 ottobre 1976) ha dato ampio risalto alla progettazione di un motore all'idrogeno e che tale innovazione comporterebbe una sensibile riduzione del consumo della benzina, con evidente vantaggio per l'economia nazionale e per la difesa dell'ambiente, per conoscere se le informazioni giornalistiche abbiano fondamento e, in caso positivo, quali iniziative intenda promuovere per una rapida applicazione ai vari campi della interessante scoperta.

(4 - 00414)

PEGORARO, VILLI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere — in relazione alla criminosa aggressione che gruppi di teppisti hanno messo in atto il 25 ottobre 1976 contemporaneamente contro l'Opera universitaria di Padova e la locale redazione del « Gazzettino », con la solita tecnica squadristica purtroppo già ben nota ai cittadini e ai democratici padovani, che dietro pretestuose rivendicazioni di servizi sociali maschera la esistenza di un piano preordinato e di carattere apertamente provocatorio con l'evidente scopo di creare disordine e confusione in un momento in cui vi è bisogno del massimo di unità democratica per superare la gravissima crisi che sta attraversando il Paese e che colpisce le stesse strutture scolastiche ed universitarie — se non ritenga necessario prendere tempestive ed urgenti misure, superando ritardi ed incertezze che si sono verificati in altre analoghe occasioni, per individuare i responsabili e stroncare queste azioni provocatorie che nella città di Padova alimentano da tempo un clima di pericolosa tensione, mentre è nei voti e nelle aspettative dei cittadini padovani la esigenza di uscire dall'attuale crisi salvaguardando e consolidando tutte le libertà democratiche.

(4 - 00415)

MURMURA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — La grave denuncia del commissario al bilancio della CEE in ordine alla mancata istanza del nostro Governo per la utilizzazione di 60 milioni di unità di conto (equivalenti a circa 54 miliardi di lire), concessi al Parlamento europeo per le vittime del Friuli, esige una pronta e precisa risposta del Governo onde accertare le ragioni di tanto e così grave disinteresse della Pubblica amministrazione nei confronti di nostri fratelli assai duramente colpiti, nel mentre vengono giustamente richiesti considerevoli sforzi e sacrifici agli italiani per la medesima ragione.

Su detta situazione l'interrogante chiede di essere informato.

(4 - 00416)

PINTO. — *Al Ministro dei beni culturali e ambientali.* — Per conoscere se non ritiene opportuno e necessario un intervento per la salvaguardia del patrimonio paesaggistico della costa cilentana.

Nella zona di Vibonati, Ispani, Palinuro, Marina di Ascea, Marina di Montecorice, ed in tutti i posti più belli del Cilento, sono stati autorizzati insediamenti che sono in contrasto con l'ambiente e sono una autentica turbativa del paesaggio.

Nella zona di Palinuro, in modo particolare, lungo la strada nazionale che corre lungo la costa, sono state costruite delle casette, a forma di scatolette, che sono oggettivamente brutte, misere e squallide, e

proprio sull'arenile è stato costruito un barristorante che è un grosso ammasso di cemento in stridente contrasto con la bellezza della località.

Tutte queste costruzioni sono state fatte con il rispetto degli adempimenti amministrativi richiesti dalla legge, e sempre con il *placet* della Soprintendenza.

L'interrogante è pienamente consapevole che non è facile contestare le autorizzazioni sul piano formale, perchè sono state portate avanti da tecnici specializzati in questo particolare settore della speculazione edilizia. Ritiene però che non può essere accettata la discrezionalità assoluta del soprintendente per un giudizio circa l'esistenza o meno della turbativa dell'ambiente, così come previsto dall'articolo 7 della legge n. 1497 del 29 giugno 1939.

Si tratta di una norma che si inquadrava bene nello spirito di una legge emanata in epoca fascista, ma che non può più essere subita in una società democratica. Non può essere lasciata ad un funzionario la discrezionalità assoluta di giudicare da solo, con parere insindacabile, in un campo tanto difficile.

L'interrogante chiede pertanto che si esamini l'opportunità di istituire una commissione composta da personalità del mondo della cultura e dell'architettura per accertare se sono state commesse evidenti particolarità con la costruzione di insediamenti nella zona del Cilento che di fatto offendono l'ambiente e che sono state regolarmente autorizzate dalla Soprintendenza.

La salvaguardia del patrimonio paesaggistico del nostro Paese costituisce certamente una esigenza primaria, ma per raggiungere lo scopo sembra necessario che le disposizioni della legge del 1939 vengano aggiornate alla nostra realtà democratica con il condizionamento della discrezionalità del soprintendente.

(4 - 00417)

Interrogazioni da svolgere in Commissione

P R E S I D E N T E . A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

2ª Commissione permanente (Giustizia):

n. 3 - 00132 del senatore Guarino;

n. 3 - 00133 del senatore Guarino;

3ª Commissione permanente (Affari esteri):

n. 3 - 00137 dei senatori Pieralli ed altri;

5ª Commissione permanente (Programmazione economica, bilancio, partecipazioni statali):

n. 3 - 00152 dei senatori Bollini ed altri;

6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

n. 3 - 00153 dei senatori Bonazzi ed altri;

12ª Commissione permanente (Igiene e sanità):

n. 3 - 00154 del senatore Cravero;

n. 3 - 00155 del senatore Cravero.

Ordine del giorno
per la seduta di martedì 9 novembre 1976

P R E S I D E N T E . Poichè sono stati esauriti tutti gli argomenti iscritti nel calendario per la corrente settimana, la seduta di domani non avrà più luogo.

Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica martedì 9 novembre, alle ore 16, con il seguente ordine del giorno:

Discussione dei documenti:

1. Relazione sull'attività delle Comunità europee per l'anno 1975 (*Doc.* XIX, n. 1).

2. Relazione sulla situazione economica della Comunità economica europea per l'anno 1975 (*Doc.* XIX, n. 1-*bis*).

La seduta è tolta (*ore 20,50*).

Dott. ALBERTO ALBERTI
Direttore generale del Servizio dei resoconti parlamentari